SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

308ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-131

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 133-192

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 193-213

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

FASSONE *(DS-U)* 3, 5
* TURCI *(DS-U)* . . . . . .5, 12, 27 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .8, 11, 15 e *passim*
MORO *(LP)* 8
IOANNUCCI *(FI)* 8
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 8
GRILLOTTI *(AN), relatore* 8, 11, 25
FERRARA *(FI)* 9, 25, 26
BOLDI *(LP)* 9, 29
SALERNO *(AN)* 9
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 9, 28
SPECCHIA *(AN)* 10, 11
MORANDO *(DS-U)* . . . . . .14, 24, 25 e *passim*
ROTONDO *(DS-U)* 15
MARINO *(Misto-Com)* 18
ZANCAN *(Verdi-U)* 19, 34
CALVI *(DS-U)* 21
MINARDO *(FI)* 24, 28
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 24, 27
MUZIO *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 29
PICCIONI *(FI)* 30
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 31
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 34
CURTO *(AN)* 35
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 37

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 13, 37

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 38

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 38
PERUZZOTTI *(LP)* 38

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826:

GIARETTA *(Mar-DL-U)* 38
MONTINO *(DS-U)* 41, 67
SALERNO *(AN)* 45, 46
CADDEO *(DS-U)* 46
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . .46, 86, 90 e *passim*
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 48
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 49, 58, 61
SPECCHIA *(AN)* 54, 55, 64
TURRONI *(Verdi-U)* . . . . . .54, 71, 72 e *passim*
GRILLOTTI *(AN), relatore* . . . . . .54, 57, 63 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .55, 57, 63 e *passim*
TURCI *(DS-U)* 57
MAGNALBÒ *(AN)* . . . . . .62, 66, 80 e *passim*
IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 62, 73, 77 e *passim*
MORO *(LP)* . . . . . .66, 78, 86 e *passim*
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 68, 115
SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)* .69, 70, 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

GIOVANELLI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 73
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 75
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 75, 120
VALDITARA *(AN)* 81
TATÒ *(AN)* 82
FRANCO Vittoria *(DS-U)* 83
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 84, 97, 98
BONATESTA *(AN)* 85
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 86, 96
MORANDO *(DS-U)* . . . . . 87, 99, 100 e *passim*
BASSANINI *(DS-U)* 93, 95
GRILLO *(FI)* 96
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* 97, 119
AZZOLLINI *(FI)* 101, 105
PASCARELLA *(DS-U)* 106, 118
VITALI *(DS-U)* 107, 113
TIRELLI *(LP)* 109
MALABARBA *(Misto-RC)* 114, 124
DATO *(Mar-DL-U)* 116, 117
LAURO *(FI)* 118
ASCIUTTI *(FI)* 120
STANISCI *(DS-U)* 120
PIZZINATO *(DS-U)* 120
PELLICINI *(AN)* 121, 122
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 122
BEDIN *(Mar-DL-U)* 127
D'ANDREA *(Mar-DL-U)* 128
FERRARA *(FI)* 130

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 41, 49, 58 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2002 131

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1826:

Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno 133

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno 142

Articolo 8 ed emendamenti 156

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 161

Articolo 9 ed emendamenti e ordini del giorno 164

Articolo 10, emendamento e ordine del giorno 170

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 171

Articolo 12-*bis* ed emendamenti 175

Articolo 13 ed emendamenti 182

Articolo 16 ed emendamenti 183

Articolo 19-*bis* ed emendamenti 185

Articolo 20 ed emendamenti 187

Articolo 21 ed emendamenti 189

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto del senatore Azzollini sull'articolo 20 del disegno di legge n. 1826 *(Legge finanziaria 2003)* 193

Dichiarazione di voto della senatrice Stanisci in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 22 del disegno di legge n. 1826 *(Legge finanziaria 2003)* 195

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 196

INSINDACABILITÀ

Non luogo a deliberare 207

GOVERNO

Trasmissione di documenti 207

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 208

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 131

Mozioni 208

Interrogazioni 210

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,17.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,22 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli precedentemente accantonati nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sugli ulteriori emendamenti presentati *(v. Resoconto stenografico)*. Passa quindi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 7.1000/8, 7.1000/26, 7.1000/34, 7.0.1001/12, 7.0.1001/24, 7.0.1001/27, 7.0.1001/32, 7.0.1001/37, 7.0.1001/45, 7.0.1001/46, 7.0.1001/47, 7.0.1001/52, 7.0.1001/54, 7.0.1001/58,

7.0.1001/60, 7.0.1004/2 e 7.0.1004/3 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE *(DS-U)*. L'emendamento 7.0.1000/18 tende ad evitare che, attraverso un generico riferimento a reati connessi a quelli tributari, si proceda ad un'amnistia mascherata, eludendo i limiti e i requisiti imposti dalla Costituzione e attribuendo alla magistratura anziché al Parlamento tale potestà di clemenza. Né può valere il precedente di giurisprudenza costituzionale relativo al condono edilizio varato nel 1994 dal primo Governo Berlusconi, considerato peraltro che i principi stabiliti dal codice penale e gli stessi principi generali dell'ordinamento impediscono di monetizzare qualsiasi illecito penale purché vi sia un comportamento compensativo commisurato alla gravità del reato commesso. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni)*.

TURCI *(DS-U)*. Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario all'articolo 7, che apre la serie dei 12 condoni tanto attesi del disegno di legge finanziaria. A parte la considerazione che, trattandosi di misure *una tantum*, l'anno prossimo il Paese dovrà confrontarsi con la realtà determinata dal Patto di stabilità europeo, anche nella sua interpretazione più elastica, deve essere sottolineato che le critiche sono state espresse non solo dai lavoratori dipendenti, ma anche dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi, degli artigiani e dei commercianti, per la violazione delle intese stabilite con lo Stato negli anni passati a seguito degli studi di settore. Ma le parole più illuminanti che si possono richiamare contro il condono cosiddetto tombale del ministro Tremonti sono quelle da egli stesso pronunciate nel 1991 rispetto al condono dell'allora ministro Formica e riportate qualche giorno fa dal «Corriere della Sera», tutte incentrate sulla discussa moralità di un intervento pubblico basato sulla filosofia del tirare a campare, secondo il suo noto stile lapidario; gli effetti di tale misura infatti sono devastanti, trattandosi di una sorta di lavacro purificatore di cui potranno beneficiare soprattutto i grandi evasori, che potranno consegnare una dichiarazione anonima alla banca, la quale si limiterà ad incassare, con tutte le conseguenze negative di tale modalità per la credibilità dell'amministrazione finanziaria e con tutti i rischi connessi in relazione alla criminalità economica. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

PRESIDENTE. Dà lettura del subemendamento 7.0.1000/352 presentato del relatore. *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il subemendamento del relatore tende a fugare i dubbi sull'ampliamento della non punibilità per i reati connessi a quelli tributari, immaginificamente esposti dal senatore Fassone. *(Applausi dai Gruppi FI e LP)*.

MORO *(LP)*. Ritira tutti gli emendamenti tranne il 7.0.1001/59.

IOANNUCCI *(FI)*. Preannuncia la trasformazione dell'emendamento 7.1000/34 nell'ordine del giorno G7.100.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario tranne il 7.0.1001/57 e il 7.0.1001/58.

GRILLOTTI, *relatore*. Nel dare per illustrati i propri emendamenti, esprime parere favorevole all'ordine del giorno preannunciato dalla senatrice Ioannucci.

FERRARA *(FI)*. Ritira tutti gli emendamenti, tranne il 7.0.1000/4.

BOLDI *(LP)*. L'emendamento 7.0.1001/59 estende alle popolazioni alluvionate del 1994 le stesse agevolazioni che nel comma 17 dell'emendamento del relatore sono previste per i terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Bianconi)*.

SALERNO *(AN)*. L'emendamento 7.38 tende ad agevolare, attraverso la regolarizzazione con definizione automatica, un maggiore accesso al concordato.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 7.0.1001/57 e 7.0.1001/58, riguardante il primo i tecnici degli enti locali impegnati nell'azione ricostruttiva nelle aree del terremoto del 1990 di Siracusa, Catania e Ragusa e, il secondo, talune facilitazioni fiscali connesse al terremoto Umbria-Marche del 1997, da destinare solo alle persone che vivono ancora nei *containers* e non a quelle che sono tornate alla vita normale, circostanza agevolmente verificabile dalle prefetture.

SPECCHIA *(AN)*. Ritira gli emendamenti 7.0.1003/8, 7.0.1003/9, 7.0.1003/10 e 7.0.1004/3 e mantiene il 7.0.1003/11, che si riferisce al condono edilizio, sia pure limitatamente alle domande per le opere realizzate prima del 31 dicembre del 1993, presentate entro il 31 dicembre 1995, secondo i termini previsti dal provvedimento di condono che fu presentato dal Governo Berlusconi, ma poi fu approvato da quello presieduto dal senatore Dini e sostenuto dall'allora maggioranza di centrosinistra. In ogni caso, considerati i dati diffusi da Legambiente e da taluni organi di informazione e di stampa, non si può ignorare il problema delle molte abitazioni realizzate abusivamente anche dopo quella data, come pure hanno fatto i Governi e le amministrazioni comunali della passata legislatura. *(Applausi del senatore Mulas)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 7.0.1001/59, 7.0.1001/57, 7.0.1001/58 e 7.0.1000/4. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7, ad eccezione ovviamente di quelli del relatore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è favorevole sugli emendamenti del relatore nonché sul 7.0.1000/4. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 7.0.1001/58 ed è contrario al 7.0.1001/57, eventualmente valutando la possibilità di accogliere un ordine del giorno, nonché al 7.0.1001/59 in quanto riguardo agli eventi alluvionali del 1994 vi è una apposita normativa. Il parere è contrario sui restanti emendamenti. Accoglie infine l'ordine del giorno G7.100 della senatrice Ioannucci.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 7.1000, sostitutivo dell'articolo 7, la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta a condizione che venga approvato l'emendamento 7.0.1001, dispone l'accantonamento dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti e passa alla votazione dell'emendamento 7.0.1001 e dei relativi subemendamenti.

È quindi respinto l'emendamento 7.0.1001/1.

TURCI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.0.1001/2, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, che propone la soppressione del ricorso alla dichiarazione riservata relativa alla richiesta di condono tombale, non comprendendosi i motivi di garantire tale anonimato. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Malabarba).*

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 7.0.1001/2. Sono altresì respinti gli emendamenti dal 7.0.1001/3 al 7.0.1001/5.

MORANDO *(DS-U)*. L'emendamento del relatore 7.0.1001/701 apporta una sostanziale modifica al comma 17 prevedendo che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha investito alcune province della Sicilia possano sistemare la propria posizione con il fisco pagando il 10 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo anziché il 90 per cento dello stesso, secondo quanto previsto nell'emendamento 7.0.1001, che indicava una riduzione del 10 per cento. Peraltro, la relazione tecnica non prende atto di tale sostanziale variazione a dimostrazione della inattendibilità delle stesse e a conferma dell'incertezza in ordine alla copertura. Chiede inoltre al Governo di garantire che tale modifica non venga apportata per favorire membri del Governo o loro strettissimi parenti. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

ROTONDO *(DS-U)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento, stante la necessità di risolvere un'annosa vicenda.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Le ragioni della modifica del relatore sono da ricercarsi nel mutamento di aliquote che ha determinato il condono fiscale, da cui discende una rimodulazione anche dei contributi in questione.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.1001/701. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 7.0.1001/6 al 7.0.1001/11.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.1001/12, 7.0.1001/24, 7.0.1001/27 e 7.0.1001/32 sono inammissibili.

Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 7.0.1001/13 al 7.0.1001/33.

MARINO *(Misto-Com)*. Dichiara il voto contrario dei Comunisti italiani sul condono tombale, nonché su tutte le altre misure in tale direzione contenute nella finanziaria. Il Governo e la maggioranza, a fronte delle difficoltà di copertura del provvedimento, sceglie di ripercorrere vecchie strade che hanno procurato in passato soltanto guasti, contribuendo a disincentivare i cittadini a pagare le tasse oltreché ad intaccare la credibilità del Paese a livello internazionale. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC)*

ZANCAN *(Verdi-U)*. La previsione di cui all'emendamento 7.0.1000/352 che esclude un certo numero di reati dall'impunità di fatto sancita dall'articolo, peraltro con la precisazione opportuna suggerita dal Governo relativa all'esclusione anche dei procedimenti relativi a reati di corruzione a fini di evasione fiscale pendenti davanti al magistrato penale, corrisponde esattamente a quella contenuta nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 1992, che prevede la concessione dell'amnistia per i reati previsti dai medesimi articoli, con ciò dimostrando che ci si trova davanti ad un'amnistia introdotta surrettiziamente. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).*

CALVI *(DS-U)*. L'emendamento 7.0.1000/352 del relatore rappresenta un sostanziale passo in avanti poiché raccoglie le indicazioni in precedenza esposte dal senatore Fassone e sopprime il riferimento alla non utilizzabilità dell'integrazione dal punto di vista processuale, che il senatore Angius aveva pubblicamente denunciato pochi giorni fa. Esprime dunque compiacimento per aver colto la validità dei rilievi formulati dall'opposizione, pur non potendo esprimere un voto favorevole sull'emendamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Fa presente ai senatori Zancan e Calvi che si sono erroneamente pronunciati sull'emendamento 7.0.1000/352 e non sul 7.0.1001/352 (testo 2) attualmente in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.1001/352 (testo 2).

Il Senato respinge gli emendamenti 7.0.1001/34, 7.0.1001/35, 7.0.1001/36 e 7.0.1001/38.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.1001/37, 7.0.1001/45, 7.0.1001/46, 7.0.1001/47 e 7.0.1001/52 sono inammissibili. L'emendamento 7.0.1001/44 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.0.1001/39, 7.0.1001/40, 7.0.1001/43 e gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1001/41 e 7.0.1001/42. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 7.0.1001/48, 7.0.1001/49 e gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1001/50 e 7.0.1001/51.

MINARDO *(FI)*. Presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.0.1001/53, sopprimendo i primi quattro commi e la compensazione e mantenendo le lettere da *e)* a *h)*. *(v. Allegato A)*.

GRILLOTTI, *relatore*. Si rimette al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo non è in grado di valutare l'onerosità dell'emendamento e quindi la necessità di un'adeguata copertura.

MORANDO *(DS-U)*. Quanto previsto nella lettera *e)* è sicuramente oneroso; pertanto, se il presentatore ritira la compensazione, l'emendamento è palesemente scoperto.

FERRARA *(FI)*. Gli interessi di mora non sono cifrati e quindi non necessitano copertura. *(Proteste del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Rispetta l'opinione del senatore Ferrara, ma ritiene necessario che l'emendamento preveda una copertura.

FERRARA *(FI)*. Chiede che l'emendamento venga accantonato per essere sottoposto alla Commissione bilancio.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita l'Assemblea a non violare l'impegno mantenuto nel corso dell'esame della legge finanziaria di valutare tutte le proposte emendative con riferimento ai costi e alle relative coperture. Una norma non coperta avrebbe effetti negativi sulle stesse aspettative dei soggetti interessati perché poi finirebbe sotto la scure del decreto taglia-*deficit*. Invita l'Assemblea ad evitare che nell'ultima fase di esame la legge finanziaria sia sottoposta a modifiche

estemporanee poiché il crinale della sua copertura per certi versi è alquanto delicato. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

TURCI *(DS-U)*. L'emendamento è irricevibile poiché pretende di intervenire sui rapporti tra contraenti nei mutui stipulati con le banche.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Non sono mutui stipulati con le banche: della materia si è occupato l'IMI. *(Proteste del senatore Turci).*

MORANDO *(DS-U)*. Segnala alla Presidenza che un eventuale accoglimento della proposta di accantonamento creerebbe un precedente rischioso per i tempi di discussione del disegno di legge finanziaria.

MINARDO *(FI)*. Pur restando convinto che nel caso specifico la compensazione non sia necessaria, ritira l'emendamento 7.0.1001/53. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 7.0.1001/54, 7.0.1001/58 e 7.0.81001/60 sono inammissibili.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira l'emendamento 7.0.1001/55. Presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.0.1001/57. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 7.0.1001/57 (testo 2) in attesa del parere della Commissione bilancio.

BOLDI *(LP)*. Trasforma l'emendamento 7.0.1001/59 nell'ordine del giorno G7.200 *(v. Allegato A)*, chiedendo al Governo un impegno concreto.

MUZIO *(Verdi-U)*. Sottoscrive l'ordine del giorno chiedendo un'iniziativa a favore dei piccoli esercizi commerciali e artigianali colpiti dalle alluvioni del 1994 e del 2000 ed auspicando una legge organica che individui provvidenze, anche di natura fiscale, a favore dei soggetti colpiti da calamità naturali. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com, DS-U e Misto-RC e del senatore Crema).*

PICCIONI *(FI)*. Auspica l'impegno del Governo per la realizzazione di quanto previsto dall'ordine del giorno G7.200.

TURCI *(DS-U)*. Sottoscrive l'ordine del giorno in quanto estende ad alcune aree del Nord le agevolazioni contributive previste per soggetti colpiti dalle calamità nella Sicilia orientale, individuando un meccanismo che potrà essere applicato in futuro a tutti i casi analoghi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G7.200.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.1001/61.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 7.0.1001 del relatore. I condoni sono un segno di disperazione e la manovra finanziaria in esame ha un valore netto di 12,5 miliardi di euro, quasi tutti coperti dal condono. In tali condizioni, non si capisce come potrà il Governo rispettare l'impegno assunto in sede comunitaria per una manovra di valore netto quasi doppio per il prossimo anno. Ma i condoni hanno un effetto negativo in primo luogo sull'etica pubblica, su quei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini che nella scorsa legislatura si era riusciti a portare su livelli più civili. Ora il messaggio secondo il quale tutti coloro che non hanno pagato le tasse, compresi i grandi evasori, vengono premiati, non potrà che avere effetti sulle entrate future. Peraltro, le norme che la maggioranza sta approvando, alterano ulteriormente il rapporto tra Governo e Parlamento: ad esempio, con altra disposizione si delega il Ministro a stabilire quanto dovranno pagare migliaia di contribuenti per il pregresso. Inoltre queste misure hanno un carattere estorsivo, dal momento che sono indirizzate a milioni di contribuenti che avevano accettato gli studi di settore e che quindi possono essere incorsi soltanto in errori di natura formale, i quali non possono essere sanzionati in base allo Statuto del contribuente. Infine, è preoccupante che si escluda la punibilità di reati commessi per eseguire o occultare i reati tributari, cioè le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com e del senatore Occhetto).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. La dissennata ed irrazionale catena di condoni che la maggioranza sta approvando viola il principio di uguaglianza, poiché l'applicazione delle norme relative al condono ad un processo penale discende da un fatto terzo, cioè dalla conoscenza formale di un provvedimento penale, che è affidata ad una decisione assolutamente discrezionale dell'autorità giudiziaria. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Lo sconcertante pacchetto di condoni fiscali contenuto nella finanziaria è perfettamente coerente con la politica del Governo, che ha sempre premiato l'evasione fiscale. Così si renderà impossibile la lotta all'evasione fiscale e si determinerà una forte riduzione delle entrate tributarie, cosicché il Ministro dell'economia sarà costretto a varare una nuova manovra correttiva. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Verdi-U).*

CURTO *(AN)*. Respinge le ipocrite argomentazioni polemiche dell'opposizione, che nascondono la responsabilità della confusa riforma fi-

scale del centrosinistra rispetto all'ampiezza dell'evasione. Bisogna distinguere tra evasori totali, che non potranno ricorrere al condono, e gli evasori parziali che evadono solo per non essere costretti a chiudere l'attività e infine coloro che aderiranno al condono solo per timore del fisco. Il condono è un provvedimento giusto, propedeutico al varo della riforma fiscale e al rilancio dell'economia del Paese, che non ha esercitato alcuna influenza sul calo delle entrate fiscali in quanto non è applicabile ai redditi dell'anno in corso. *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni. Applausi ironici del senatore Angius).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 7.0.1001, nel testo emendato; di conseguenza risulta precluso l'emendamento 7.0.2.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che, per accordi intervenuti tra i Gruppi, la seduta sarà sospesa alle ore 20 per un'ora e quindi proseguirà fino alle 24.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PERUZZOTTI *(LP)*. Chiede che il Ministro della giustizia spieghi per quali ragioni un pericoloso terrorista, oggi arrestato, abbia potuto godere della libertà vigilata. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 7 precedentemente accantonato e passa alla votazione dell'emendamento 7.1.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole alla soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un invito all'illegalità in netta antitesi con i principi costituzionali e con l'insegnamento del Papa e della Chiesa italiana. Il condono offre amplissimi strumenti agli evasori, non tanto a quei cittadini spaventati dal fisco cui alludeva il senatore Curto, quanto ai grandi evasori, alle grandi imprese e alle società finanziarie. Il comportamento del ministro Tremonti, che fino all'ultimo ha negato di voler presentare un condono fiscale mentre i suoi uffici ne stavano preparando la stesura poi sottoscritta dal relatore, mette a rischio la credibilità dello Stato. I condoni proposti nascono dalla disperazione del Ministro dell'economia rispettato allo stato dei conti pubblici e non, come si intende far credere, da una fantomatica riforma fiscale, il cui esame peraltro procede al rallentatore e comunque non potrà entrare in vigore il prossimo anno poiché la finanziaria non stanzia le risorse necessarie all'applicazione del cosiddetto secondo modulo. I condoni costituiscono un indebito

vantaggio per chi non ha pagato e un doppio svantaggio per chi ha pagato le imposte, che non ottiene alcun beneficio nell'immediato e sarà costretto in futuro a pagare ancora di più. È la dimostrazione del fallimento della politica fiscale del Governo di centrodestra, confermato dal calo delle entrate, mentre grazie alle politiche del centrosinistra il gettito fiscale è sempre cresciuto in misura superiore al prodotto interno lordo. In conclusione, è una misura che guarda ad una Italia vecchia e minoritaria, mentre l'opposizione guarda all'Italia onesta, che è maggioritaria e forte anche tra gli elettori del centrodestra. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 7.1; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 7.3 e 7.4.

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 7.1000/8 e 7.1000/26. Comunica che è stato ritirato l'emendamento 7.1000/14.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 7.1000/1 a 7.1000/35.

SALERNO *(AN)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1000, in quanto il condono risponde alle esigenze delle categorie produttive che fanno la ricchezza del sistema-Paese e che da anni soffrono la profonda confusione del sistema fiscale italiano (il peggiore tra quelli degli Stati dell'Unione europea), rischiando addirittura di incorrere in reati penali per semplici errori formali. È inoltre misura necessaria in quanto propedeutica ad una vera e profonda riforma fiscale. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

CADDEO *(DS-U)*. Il centrosinistra ha semplificato il sistema fiscale attraverso l'introduzione degli studi di settore e una proficua lotta all'evasione, che ha consentito la riduzione delle aliquote fiscali. Quella del centrodestra, invece, non è una riforma fiscale ma una vera e propria destrutturazione del sistema fondata su condoni e concordati e sull'imposizione di una sorta di estorsione ai contribuenti con partita IVA per garantirsi dai controlli. Ma sono misure assolutamente controproducenti, in quanto le attese di una politica premiante nei confronti dell'illegalità hanno già determinato il crollo delle entrate fiscali, per cui il condono potrà al massimo recuperare la perdita di gettito dell'autotassazione di novembre. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Il ministro Tremonti, a conclusione dell'*iter* parlamentare, non potrà più sostenere che si tratta di una finanziaria equa. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Poiché tutta la manovra finanziaria ed in particolare le misure sul condono sono state giustificate con l'annuncio della imminente riforma fiscale per le imposte sui redditi e poiché, d'altra parte, nella richiesta di aggiornamento del patto di stabilità inviato il 22 novembre scorso all'Unione europea i dati economici comprendenti il 2006, anno in cui termina l'attuale legislatura, escludono senza dubbio il varo di tale riforma, il ministro Tremonti dovrebbe fornire un chiarimento, perché il Parlamento non può consentire comportamenti poco dignitosi per la Repubblica italiana nei confronti delle autorità di Bruxelles. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore COVIELLO (Mar-DL-U), approva l'emendamento 7.1000, con conseguente preclusione degli emendamenti da 7.5 a 7.58.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 7.0.1000/14 è stato ritirato.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.1000/1, 7.0.1000/2, 7.0.1000/3, 7.0.1000/5, 7.0.1000/6, 7.0.1000/11, 7.0.1000/15, nonché gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1000/7 e 7.0.1000/8, gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1000/9 e 7.0.1000/10, gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1000/12 e 7.0.1000/13 e gli emendamenti sostanzialmente identici 7.0.1000/16 e 7.0.1000/17.

Il Senato approva gli emendamenti 7.0.1000/4 (testo corretto), 7.0.1000/701 e 7.0.1000/352 (testo 2), con conseguente assorbimento del 7.0.1000/18, e respinge gli emendamenti 7.0.1000/19 e 7.0.1000/20, tra loro sostanzialmente identici, 7.0.1000/21 e 7.0.1000/22, tra loro sostanzialmente identici, 7.0.1000/26 e 7.0.1000/27, tra loro sostanzialmente identici, 7.0.1000/30 e 7.0.1000/31, tra loro sostanzialmente identici, nonché gli emendamenti 7.0.1000/23, 7.0.1000/24, 7.0.1000/25, 7.0.1000/28, 7.0.1000/29 e 7.0.1000/32. E' quindi approvato il 7.0.1000, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1 è stato ritirato.

Il Senato respinge l'emendamento 7.0.1002/2 ed approva il 7.0.1002, identico al 7.0.4, con conseguente preclusione del 7.0.3.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.1003/3 e 7.0.1003/701/1, sostanzialmente identici tra loro, 7.0.1003/1, 7.0.1003/4, 7.0.1003/5, 7.0.1003/6 e 7.0.1003/7, mentre sono approvati gli emendamenti 7.0.1003/2 e 7.0.1003/701.

SPECCHIA *(AN)*. Sollecita l'approvazione del 7.0.1003/11, che proroga il termine per completare la documentazione del condono approvato negli anni 1994-1995, peraltro già prorogato nella scorsa legislatura.

TURRONI *(Verdi-U)*. Invita il senatore Specchia a ritirare l'emendamento, che potrebbe ingenerare confusione con il provvedimento di proroga effettivamente emanato nella scorsa legislatura per consentire il completamento della documentazione, che può essere riproposto in altra sede.

GRILLOTTI, *relatore*. Poiché il disegno di legge finanziaria non riguarda il condono edilizio, si rimette al Governo per l'emendamento del senatore Specchia, che deve essere comunque inteso come un invito ai comuni a definire le procedure.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Conferma il parere contrario precedentemente espresso.

SPECCHIA *(AN)*. Ritira l'emendamento 7.0.1003/11. *(Applausi dei senatori Ferrara e Calderoli)*.

Il Senato approva l'emendamento 7.0.1003, nel testo emendato, e respinge il 7.0.1004/1.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1004/2 è inammissibile, così come il 7.0.1004/9 in quanto privo di portata modificativa.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.0.1004/4, 7.0.1004/5, 7.0.1004/6, 7.0.1004/7, 7.0.1004/8 ed approva il 7.0.1004. Sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.1005/1, 7.0.1005/2, 7.0.1005/3, 7.0.1005/4, 7.0.1005/5, 7.0.1005/6 e 7.0.1005/7 ed è approvato il 7.0.1005.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull'8.100/7 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GRILLOTTI, *relatore*. Ad eccezione di quelli che recano la sua firma, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 8.1 (con conseguente preclusione della restante parte e dell'8.2), nonché gli emendamenti 8.100/1, 8.100/2, 8.100/3, 8.100/4 e 8.100/5.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.100/7 è inammissibile.

TURCI *(DS-U)*. A parte l'iniquità di ridurre ulteriormente il cosiddetto scudo fiscale solo per le società che hanno esportato i fondi neri all'estero e non anche per le persone fisiche, il Governo e la maggioranza dovrebbero spiegare la disomogeneità di trattamento anche rispetto ai pos-

sessori di fondi neri in Italia, che oltre alla citata maggiorazione del 2,5 per cento dei costi della sanatoria devono affrontare un ulteriore esborso del 13 per cento per la regolarizzazione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore COVIELLO (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 8.100/701. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.100/6, 8.100/8 e 8.100/9. E' quindi approvato l'8.100, nel testo emendato, sostitutivo dell'intero articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 8. Approvato anche l'8.0.100/800, mentre sono respinti gli emendamenti 8.0.100/1 e da 8.0.100/2 a 8.0.100/12, nonché l'8.0.100/13. Sono ancora approvati gli emendamenti 8.0.100/352 (testo 2) e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore COVIELLO (Mar-DL-U), l'8.0.100, nel testo emendato. E' infine respinto l'8.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 9.100/6 è stato ritirato.

MAGNALBÒ *(AN)*. L'emendamento 9.100/2 elimina ogni dubbio rispetto alla definizione di liti pendenti ai fini del condono, sopprimendo il riferimento agli uffici delle agenzie fiscali quali parti processuali.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 9.0.15 tende a concludere definitivamente, dopo 17 anni dall'emanazione della prima legge in materia, la vicenda dei condoni edilizi, obbligando gli enti locali al rispetto della normativa vigente, pronunciandosi sulle domande proposte, anche attraverso un diniego, senza peraltro ledere la competenza esclusiva delle Regioni in materia urbanistica. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Tranne quelli che recano la sua firma, esprime parere contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 9.1, con conseguente preclusione della restante parte e del 9.2. Risultano inoltre respinti gli emendamenti da 9.100/1 a 9.100/9.

SPECCHIA *(AN)*. Ritira l'emendamento 9.100/10.

Il Senato approva l'emendamento 9.100/30 e respinge gli emendamenti da 9.100/11 a 9.100/22.

GRILLOTTI, *relatore*. Modifica l'emendamento 9.100, eliminando l'inciso che fa riferimento agli uffici dell'amministrazione finanziaria che sono parte nelle liti fiscali. *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 9.100 (testo 2), nel testo emendato, sostitutivo dell'intero articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 9. Vengono poi respinti gli emendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2 e 9.0.100/3.

MORO *(LP)*. Nel dichiarare il voto favorevole della Lega all'emendamento 9.0.100/4 (testo 2), propone al presentatore una modifica relativa alla prima parte.

MAGNALBÒ *(AN)*. Accoglie il suggerimento del senatore Moro e modifica ulteriormente l'emendamento.

GRILLOTTI, *relatore*. E' favorevole al 9.0.100/4 (testo 3) *(v. Allegato A)*.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.0.100/5 e 9.0.100/6.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.0.100/4 (testo 3) e 9.0.100.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Trasforma l'emendamento 9.0.1 nell'ordine del giorno G9.200 *(v. Allegato A)*.

GRILLOTTI, *relatore*. Si rimette al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie come raccomandazione.

È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 9.0.2, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 9.0.4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.9 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 9.0.8.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 9.0.15 è volto ad accelerare le decisioni in merito alle domande di condono da parte dei comuni, considerato l'alto numero di giacenze. Coglie l'occasione per denunciare la situazione della città di Agrigento, in particolare della Valle dei Templi, oggetto in questi anni di pesanti accuse di cemen-

tificazione selvaggia da parte soprattutto di Legambiente e del suo presidente Realacci *(Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)* mentre recentemente è stato confermato anche da autorevoli personalità l'ottimo stato di conservazione del patrimonio artistico. *(Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Congratulazioni. Applausi ironici e commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

TURRONI *(Verdi-U)*. L'istituto del silenzio-accoglimento previsto nell'emendamento 9.0.15 è riferito a normative ormai superate, ma la potente voglia di condono fa sì che valga qualsiasi strumento pur di procedere in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U. Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo ha già espresso parere contrario sull'emendamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede al relatore e al Governo l'eventuale disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, in quanto occorre dare certezza di diritti ai cittadini. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Riservandosi di valutare successivamente la questione, sospende la seduta, secondo quanto stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 20,04, è ripresa alle ore 21,17.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprende i lavori, ricordando che l'emendamento 9.0.15 è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno ancora non pervenuto alla Presidenza.

GIOVANELLI *(DS-U)*. In merito alla proposta contenuta nell'emendamento e nel conseguente ordine del giorno del senatore Iervolino, ricorda che le amministrazioni locali non sono tenute a dare risposta espressa a domande di condono irricevibili perché riferite ad abusi compiuti in aree tutelate. Giudica inaccettabili le accuse rivolte dal senatore Calogero Sodano ad una importante associazione ambientalista che si è impegnata contro gli eccessi e gli errori urbanistici compiuti nella città di Agrigento e per la tutela dei suoi beni archeologici di valore inestimabile. Giudica altresì volgari le insinuazioni fatte dallo stesso senatore nei confronti dell'onorevole Realacci. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'UDC ribadisce la contrarietà a qualunque ipotesi di condono edilizio e rivendica la trasparenza della sua azione politica nella città di Agrigento. L'ordine del giorno preannunciato dal senatore Iervolino si limita a chiedere che le amministrazioni locali facciano il proprio dovere. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI)*.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. I senatori della Margherita sono contrari sia all'emendamento 9.0.15 sia all'eventuale ordine del giorno sostitutivo. Ricorda che sulle domande di condono per abusi compiuti in zone sottoposte a vincoli inderogabili la legge prevede il silenzio-rifiuto. Giudica l'attacco rivolto dal senatore Calogero Sodano a Legambiente ed all'onorevole Realacci volgare, gratuito ed inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

PACE, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno G9.201. *(v. Allegato A)*.

GRILLOTTI, *relatore*. Si rimette all'Assemblea, ricordando che nella pratica dei condoni il diniego deve essere sempre motivato e che questo vale anche per le zone sottoposte a tutela.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sottolinea che l'ordine del giorno si riferisce a pratiche relative ai condoni edilizi passati, dal momento che il Governo non ha intenzione di proporre alcun condono edilizio. Il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione anche se in effetti esso è indirizzato ai comuni.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Il Governo potrà assumere le iniziative che riterrà più opportune nei confronti delle autonomie locali.

TURRONI *(Verdi-U)*. L'iniziativa può essere assunta direttamente dai Presidenti delle Regioni, nominando commissari *ad acta* in caso di inadempienza dei comuni.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.0.14, 9.0.16 e 9.0.17.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.100 del relatore e i relativi subemendamenti continuano a rimanere accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio sul 9.0.100/4 (testo 3). Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Sollecita l'approvazione del 10.900 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore e contrario su tutti gli altri.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.2 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 10.3), 10.800, 10.5 e 10.7.

Il Senato approva l'emendamento 10.900, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 10, il quale viene approvato nel testo emendato.

MAGNALBÒ *(AN)*. Trasforma l'emendamento 10.0.11 nell'ordine del giorno G10.200 *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.5 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 10.0.7), 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12, 10.0.950 e 10.0.951.

PRESIDENTE. Dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, è ripresa alle ore 21,42.

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 11.0.2, 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32 e 11.0.33, precedentemente accantonati, sono stati ritirati. Passa all'esame dell'emendamento del relatore 12.0.2000 e dei relativi subemendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 12.0.2000/5.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.0.2000/700 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 12.0.2000/701, 12.0.2000/702 e 12.0.2000/703), 12.0.2000/1, 12.0.2000/2 e 12.0.2000/3.

VALDITARA *(AN)*. Trasforma l'emendamento 12.0.2000/600 in un ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

TATÒ *(AN)*. Annuncia di voler sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa che il testo dell'ordine del giorno venga depositato, procede con le votazioni, dichiarando inammissibile l'emendamento 12.0.2000/5.

Il Senato approva l'emendamento 12.0.2000/6. Risultano invece respinti gli emendamenti 12.0.2000/8, 12.0.2000/7, 12.0.2000/9, 12.0.2000/10 e 12.0.2000/11.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. L'emendamento del relatore viene incontro ai gravi problemi economici delle università ripristinando il fondo finanziario ordinario a livello degli anni precedenti, il che tuttavia non evita una decurtazione delle risorse a causa dell'aumento automatico degli stipendi del personale docente e non docente. L'emendamento 12.0.2000/12 indica le risorse necessarie a non tagliare i fondi destinati all'università. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. I senatori di Rifondazione comunista sottoscrivono l'emendamento 12.0.2000/12.

Il Senato respinge l'emendamento 12.0.2000/12 ed approva l'emendamento 12.0.2000, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti.

BONATESTA *(AN)*. Illustra l'emendamento 12-*bis*.1007.

PRESIDENTE. L'emendamento è inammissibile a seguito del parere della Commissione bilancio. Sono inammissibili anche gli emendamenti 12-*bis*.1000, 12-*bis*.1001, 12-*bis*.1002, 12-*bis*.1003, 12-*bis*.1005, 12-*bis*.1006, 12-*bis*.1004, 12-*bis*.39, 12-*bis*.38, 12-*bis*.41, 12-*bis*.40, 12-*bis*.43, 12-*bis*.42, 12-*bis*.45, 12-*bis*.46, 12-*bis*.20, 12-*bis*.21 e 12-*bis*.22.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

MORO *(LP)*. Ritira tutti gli emendamenti all'articolo 12-*bis* proposti da senatori del Gruppo Lega Padana.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira tutti gli emendamenti all'articolo 12-*bis* proposti da senatori del suo Gruppo.

Il Senato respinge gli emendamenti 12-bis.2, 12-bis.4, 12-bis.7, 12-bis.8, 12-bis.10, 12-bis.11, 12-bis.13 e 12-bis.16.
Il Senato approva l'articolo 12-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 13.11 è stato ritirato. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MORANDO *(DS-U)*. Propone di accantonare l'emendamento 13.2000, di cui la Commissione bilancio deve completare la valutazione della copertura.

GRILLOTTI, *relatore*. Ritira il 13.2000 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.1; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 13.2. È inoltre respinto l'emendamento 13.4. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.5, con conseguente preclusione del 13.6. Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 13.30 e gli emendamenti 13.7 e 13.9, tra loro identici. È quindi respinta la prima parte del 13.12, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti fino al 13.17. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.18, 13.19, gli emendamenti sostanzialmente identici 13.20 e 13.21, nonché gli emendamenti 13.22 e 13.23.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Dichiara la contrarietà del Gruppo sull'articolo 13 appena votato, in quanto limita fortemente l'autonomia del Parlamento, prevedendo tagli orizzontali sulle tabelle.

Il Senato approva l'articolo 13 e respinge l'emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione del 16.2000.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 16.2; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 16.3. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.4 e 16.5, nonché la prima parte del 16.9, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 16.11. Il Senato respinge l'emendamento 16.12 e la prima parte dell'emendamento 16.14; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 16.15, 16.16 e 16.17. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.21 e 16.2000/1.

Il Senato approva l'emendamento 16.2000 e l'articolo 16 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 19.0.5 a 19.0.30. Viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 19.0.31, con la conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33. Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 19.0.34, 19.0.19, 19.0.20, 19.0.21, 19.0.35/1 e 19.0.35.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI *(DS-U)*. Chiede spiegazione al rappresentante del Governo circa le ragioni della proposta di sopressione dell'articolo 19-*bis*, norma introdotta dalla Commissione bilancio e che costituisce un compromesso non del tutto soddisfacente ma sicuramente migliore rispetto al testo dell'articolo 35 della legge finanziaria dell'anno scorso, che si è dimostrato incoerente, inadatto ad avviare una effettiva liberalizzazione dei servizi pubblici locali e sul quale è stata aperta una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. È favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo e pertanto è contrario ai restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore, segnalando che i problemi sollevati dal senatore Bassanini saranno risolti in sede regolamentare esuccessivamente all'esito della trattativa in corso in sede europea.

MORO *(LP)*. Ritira gli emendamenti presentati dai senatori della Lega Padana.

BASSANINI *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento soppressivo 19-*bis*.2000, in quanto i regolamenti cui accenna il rappresentante del Governo non potranno modificare l'articolo 35 della finanziaria dello scorso anno, che è l'oggetto specifico della procedura di infrazione. Segnala inoltre l'incongruenza del Governo, in quanto l'approvazione da parte della Commissione bilancio dell'articolo 19-*bis* scaturisce da una proposta dello stesso Governo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario sull'emendamento 19-*bis*.2000.

GRILLO *(FI)*. In dissenso dal Gruppo annuncia il voto contrario sull'emendamento soppressivo, in quanto avendo un vivo interesse per le sorti delle aziende municipalizzate ritiene si debba prendere atto dell'insufficienza della normativa vigente e delle sempre maggiori difficoltà cui queste aziende andranno incontro.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Accoglie la proposta del sottosegretario Vegas, essendo opportuno rinviare la questione alla conclusione della trattativa che il ministro Buttiglione sta conducendo a livello comunitario e pertanto voterà a favore degli emendamenti soppressivi.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Le differenze territoriali del Paese motivano il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Dichiara il voto favorevole agli emendamenti soppressivi di una disposizione che avrebbe comportato anche la privatizzazione degli acquedotti, che devono invece restare pubblici. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE)*.

Con votazione nominale elettronica, disposta dal Presidente ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, il Senato approva gli emendamenti 19-bis.1, 19-bis.2 e 19-bis.2000, soppressivi dell'articolo, tra loro identici. Conseguentemente risultano preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo 19-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull'emendamento 20.900 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 20.2 e 20.2000, nonché sul 20.0.2, mentre il parere è contrario su tutti gli altri.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

MORANDO *(DS-U)*. L'emendamento 20.2000 sopprime una disposizione approvata dalla Commissione bilancio, per cui chiede risulti agli atti che ne è firmatario il Governo e non il relatore.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si dichiara contrario sia alla soppressione del comma 3, che attenua gli effetti del decreto-legge taglia-spesa, sia al-

l'emendamento 20.0.2, che rischia di determinare l'eliminazione e la svendita del patrimonio storico e ambientale degli enti locali.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 20.1 e 20.100.

MORANDO *(DS-U)*. Il comma 3, di cui ora il Governo propone la soppressione, è stato approvato dalla Commissione bilancio sulla scorta di un emendamento del Presidente, tendente a limitare i guasti arrecati dal taglia-spese rispetto alle prerogative del Parlamento. Invita pertanto la maggioranza a valutare attentamente la questione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

AZZOLLINI *(FI)*. La disposizione del comma 3 non solo difende le prerogative del Parlamento ed in particolare della Commissione bilancio, ma rende più efficace l'azione del Governo nel contenimento della spesa pubblica, nonché più certa la tutela dei diritti dei soggettivi cittadini. Pur dichiarandosi disponibile a riconsiderare la materia in altra sede, ne auspica un sollecito esame alla ripresa dell'attività parlamentare, in quanto la mancata soluzione di tali problemi rischia di vanificare gli interventi di contenimento della spesa. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Un aggiornamento della legge di contabilità dello Stato che, pur non avendo valore costituzionale, è pur sempre una fonte normativa atipica, non può essere affrontato nell'ambito della manovra finanziaria e, qualora prospettato, dovrebbe essere espunto. Tuttavia, poiché il decreto-legge n. 194 del 2002 cosiddetto taglia-spese rappresenta il primo passo per il ripristino del rigoroso rispetto del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, subito dopo la conclusione della travagliata e per certi aspetti anomala sessione di bilancio, occorrerà avviare in tempi molto rapidi una seria riflessione in Parlamento per rivedere taluni meccanismi della legge n. 468 del 1978, in modo da impostare su basi di maggiore certezza e trasparenza il DPEF del prossimo anno; in tal senso, le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento potranno dare un contributo fondamentale per la trasparenza e la semplificazione dei meccanismi del sistema di finanza pubblica, nonché per l'aumento del livello di responsabilità dei centri di decisione e del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), approva gli identici emendamenti 20.2000 e 20.2. Sono quindi respinti gli emendamenti 20.5, 20.6, 20.7 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 20.8) e 20.12 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 20.13).

PRESIDENTE. L'emendamento 20.900 è inammissibile.

AZZOLLINI *(FI)*. Consegna il testo della dichiarazione di voto sull'articolo 20, contenente talune osservazioni in risposta alla questione sospensiva sollevata dal senatore Morando e sulle compensazioni di emendamenti. *(v. Allegato B)*.

Il Senato approva l'articolo 20, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASCARELLA *(DS-U)*. In considerazione delle frequenti calamità naturali, delle devastazioni da incendi, delle difficoltà di soccorso legate al particolare sistema orografico, della scarsa attenzione delle politiche governative nei confronti dell'equilibrio ambientale, l'emendamento 21.200 propone di incrementare il Corpo dei vigili del fuoco di almeno 4.200 unità nel triennio 2003-2005, anche mediante assunzione dei candidati risultati idonei nel concorso del 1998. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano. Congratulazioni)*.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 21.0.3, presentato insieme alla senatrice Bianconi del Gruppo FI e sottoscritto da molti senatori della maggioranza e dell'opposizione, anche in considerazione delle proteste dei rettori universitari che se non altro hanno indotto a ripristinare nel 2002 il fondo di 170 milioni di euro, propone di destinare 50 milioni di euro alle università che attuino il decentramento territoriale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Ad eccezione di quelli che recano la sua firma, esprime parere contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore. Suggerisce inoltre di sopprimere il primo periodo dell'emendamento 21.2500 del relatore.

GRILLOTTI, *relatore*. Accoglie il suggerimento del sottosegretario Vegas e modifica l'emendamento 21.2500. *(v. Allegato A)*.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.1, 21.5 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 21.3), 21.8, 21.10, 21.12, 21.200 e 21.2000/1.

TIRELLI *(LP)*. A titolo personale, in considerazione delle decurtazioni di spese e servizi operate nei confronti di diverse categorie disagiate, dichiara il voto contrario all'emendamento 21.2000 che destina 44 miliardi

delle vecchie lire al personale della carriera diplomatica. *(Applausi dal Gruppo LP).*

Il Senato approva l'emendamento 21.2000 (testo corretto), risultando pertanto preclusi i successivi 21.16, 21.17 e 21.87. Sono quindi respinti gli emendamenti 21.18, 21.19 e 21.22 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 21.86 e 21.23). Il Senato approva l'emendamento 21.2500 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 21.26 (testo 2) è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.27, 21.34, 21.36, 21.38, 21.43, 21.48, 21.52, 21.53, 21.90, 21.55, 21.58 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 21.57), 21.63, 21.64 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 21.65), 21.67, 21.70, gli identici 21.71 e 21.72, 21.200a, 21.76, 21.74, 21.79 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 21.78), 21.80, 21.83, 21.85 e 21.82.

Il Senato approva l'articolo 21, nel testo emendato, mentre sono respinti gli emendamenti 21.0.2 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore VITALI (DS-U), 21.0.3. Sono altresì respinti gli emendamenti 21.0.4 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 21.0.5), 21.0.6, 21.0.7, 21.0.10 e 21.0.13.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto favorevole agli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17 che prevedono una ricognizione annuale della differenza tra il tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo e, il secondo, il tetto delle 35 ore settimanali per i lavoratori della pubblica amministrazione. *(Applausi del senatore Tommaso Sodano).*

Il Senato respinge gli emendamenti 21.0.16 e 21.0.17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 22.338 (testo 2), 22.2001/2, 22.2001/10, 22.2001/11, 22.2001/17, 22.2001/19 e 22.2500 (limitatamente al primo periodo) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Premesso che condivide senz'altro la necessità di rivedere i meccanismi della discussione della finanziaria previsti dal Regolamento parlamentare, anche per non attuare una riforma surrettizia che ricalchi quello in vigore alla Camera dei deputati, illustra l'emendamento 22.338 (testo 2), che nella formulazione approvata in Commissione secondo le indicazioni del sottosegretario Vegas non produce gli effetti auspicati; pertanto preferisce che il Governo dichiari parere contrario, sottolineando tuttavia come la finanza delle camere di commer-

cio non gravi sul bilancio dello Stato e che la possibilità di assunzione di personale originariamente proposta è analoga a quella prevista per gli enti locali. *(Applausi ironici dai banchi dell'opposizione).*

DATO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 22.560 consente alle persone residenti nella Regione Molise, che lavorano nelle pubbliche amministrazioni al di fuori di essa e che desiderano tornarvi in questo particolare momento, soprattutto per la presenza di anziani, di attuare questo loro desiderio, che avrebbe peraltro un riflesso economico importante per quel territorio. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e DS-U. Applausi ironici dal Gruppo LP).*

MAGNALBÒ *(AN)*. L'emendamento 22.0.16 è volto alla realizzazione di un'area contrattuale autonoma per le Forze di polizia.

PASCARELLA *(DS-U)*. L'emendamento 22.200 propone l'attivazione di programmi di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale per complessive 3.560 unità in progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

MORO *(LP)*. La Lega ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22. Sottoscrive altresì l'emendamento 22.905.

LAURO *(FI)*. Ritira tutti gli emendamenti a sua firma sui restanti articoli della finanziaria, salvo il 22.216, che pone l'accento sul Corpo delle capitanerie di porto, che trasforma in ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Illustra l'emendamento 22.0.28.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Illustra l'emendamento 22.902, che chiede di votare per parti separate.

ASCIUTTI *(FI)*. L'emendamento 22.422 propone il rifinanziamento dell'Istituto nazionale di fisica della materia che ha svolto in questi anni un proficuo lavoro.

STANISCI *(DS-U)*. Consegna l'intervento scritto di illustrazione dell'emendamento 22.0.6. *(v. Allegato B)*.

PIZZINATO *(DS-U)*. Attende una risposta dal Governo relativamente ai circoli ricreativi delle pubbliche amministrazioni.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 22.0.31 interviene sulla questione relativa al riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 che trae origine dal mancato recepimento nei termini di una direttiva CEE che prevedeva l'obbligo di remunerazione. La questione peraltro in Com-

missione ha già trovato l'appoggio di tutti i Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.344 e 22.905. È contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore, invitando i presentatori al ritiro dell'emendamento 22.902, per confluire sul 22.905, e dell'emendamento 22.0.16. Per quanto riguarda l'emendamento 22.0.31, sulla situazione dei medici specializzandi, che nasce da una norma senza copertura, occorre intervenire con una disciplina specifica. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 22.1, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 22.3.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 22.4, sul quale chiede la votazione elettronica, che propone una politica in materia di piante organiche volta a garantire la sicurezza del posto di lavoro, contrariamente alle scelte operate dal Governo che conducono ad una ulteriore precarizzazione attraverso il blocco delle assunzioni e l'impossibilità di trasformare a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 22.4. Sono quindi respinti l'emendamento 22.5 e la prima parte del 22.6, risultando conseguentemente preclusi e la restante parte e il successivo 22.7. Risultano altresì respinti gli identici 22.11 e 22.12 nonché la prima parte del 22.13, risultando conseguentemente preclusi la restante parte i successivi fino al 22.17.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.19, 22.22, 22.39, 22.86, 22.96, 22.114 e 22.116 sono stati ritirati.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti dal 22.20 alla prima parte del 22.29, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 22.30. È altresì respinta la prima parte del 22.36, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 22.38. Con successive votazioni il Senato respinge gli emendamenti dal 22.53 alla prima parte del 22.60, con la conseguente preclusione della restante parte e del 22.61. È quindi respinta la prima parte del 22.66, risultando conseguentemente preclusa la restante parte e il successivo 22.67.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole della Margherita sull'emendamento 22.71, nell'ottica di valorizzare il comparto della sicurezza.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 22.70, 22.71 e 22.69, sostanzialmente identici. Sono inoltre respinti gli emendamenti 22.72 e 22.720 nonché la prima parte del 22.77, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 22.78. È quindi respinta la prima parte del 22.79 (con la conseguente preclusione della restante parte e del 22.81) nonché la prima parte del 22.83 (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 22.84).

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 22.87 volto ad evitare il blocco delle assunzioni di ricercatori e universitari.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti dal 22.87 alla prima parte del 22.97, risultando conseguentemente preclusa la restante parte e il successivo 22.98. Sono altresì respinti gli emendamenti dal 22.99 al 22.115.

FERRARA *(FI)*. Chiede di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al comma 5 per il loro collegamento con l'articolo 25 su cui deve esprimersi la 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 dicembre.

La seduta termina alle ore 23,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,17).*
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Centaro, Compagna, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Degennaro, Guzzanti, Mainardi, Mantica, Michelini, Pasinato, Saporito, Sestini, Siliquini, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Danieli Franco, per l'attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Forcieri, Nieddu e Palombo, a Mosca, per incontro di lavoro tra la delegazione Duma di Stato e la delegazione parlamentare italiana della NATO; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno organizzato dall'Istituto superiore di sanità.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,22).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Prima di procedere all'esame dell'articolo 7, do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 28.2001 e 30.2000, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 28.2001 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel capoverso 8-*quinquies* le parole: "110 milioni" vengano sostituite dalle altre: "106,5 milioni", nonché l'importo di "60.000" venga sostituito con l'altro "64.000".

Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 30.2000».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti ed i subemendamenti fino a quelli riferiti all'articolo 22, nonché sugli emendamenti 31.2000 e 45.2000, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 31.2000 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Le suddette modalità di attuazione e cause di forza maggiore debbono essere definite in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003".

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 12-*bis*.1000, 12-*bis*.1001, 12-*bis*.1002, 12-*bis*.1003, 12-*bis*.1005, 12-*bis*.1006, 12-*bis*.1007, 12-*bis*.1004, 12-*bis*.39, 12-*bis*.38, 12-*bis*.41, 12-*bis*.40, 12-*bis*.43, 12-*bis*.42, 12-*bis*.45, 12-*bis*.46, 12.0.2000/5, 22.2001/2, 22.2001/10, 22.2001/11, 22.2001/17, 22.2001/19 e 22.2500 (limitatamente al primo periodo).

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, osservando che l'emendamento 21.2500, limitatamente al primo periodo, contiene norme di delega e produce effetti finanziari nell'esercizio 2002».

Passiamo all'esame dell'articolo 7, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Essendo stato preannunziato il ritiro di numerosi emendamenti, invito i presentatori a dichiararlo in sede di illustrazione.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, mi soffermerò sull'emendamento 7.0.1000/18, dando per illustrati gli altri emendamenti. Tale proposta di modifica è volta alla soppressione di una frase che estende smodatamente l'ambito del condono. Sui guasti sociali del condono si sono già soffermati in molti, per cui non insisterò su obiezioni di tipo frontale.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi aprendo una sorta di parentesi, in questi giorni in cui si discute su un milione di euro in più o in meno e in cui l'attenzione è soggiogata dalle coperture e dalle categorie dell'economia, ricordando altre categorie: quelle dell'etica politica.

Pongo a tutti, Governo e colleghi, alcune domande. Ritenete che davvero tutto si possa monetizzare? Ritenete che si possa tracciare una riga su qualsiasi illecito per un pugno di euro, fosse pure per una valigia di euro? Ritenete che le sanzioni possano essere comunque, a qualsiasi livello, stracciate per fare cassa? Ritenete possibile, ad esempio, convertire un domani in una manciata di euro la responsabilità per delitti gravissimi, come potrebbero essere la rapina, lo stupro, la pedofilia, il sequestro di persona? Certamente mi risponderete di no, però qualcosa di molto simile state per fare con il testo dell'articolo 7, se verrà respinto l'emendamento che proponiamo. Provo a spiegare il motivo.

Ci sono due linee di demarcazione che l'ordinamento ha tracciato rispetto alla possibilità di monetizzare e vendere la sanzione. L'ordinamento penale talora viene ascoltato con insofferenza o sufficienza, ma è esperienza stratificata e quindi, quando si prende a ceffoni troppo sonori, si rivolta e produce reazioni di rigetto come quelle di cui abbiamo i sintomi.

Allora, vi dico che l'ordinamento prevede una linea oltre la quale non si può monetizzare l'illecito, cioè l'istituto oblativo. L'ordinamento, negli articoli 162 e 162-*bis* del codice penale, stabilisce la soglia al di sotto della quale si può convertire in moneta la responsabilità penale e al di sopra della quale non si può andare. Quella soglia è molto più bassa di quanto l'articolo in questione propone.

C'è poi una seconda linea di galleggiamento della monetizzazione, cioè l'amnistia. Quando il legislatore, per considerazioni contingenti e particolari, ritiene di alzare la soglia di tolleranza e di fare uso del suo potere di clemenza, lo può fare, ma con determinate garanzie e determinate maggioranze. Le maggioranze qualificate richieste dall'articolo 79 della Costituzione non sono casuali, ma esigono, appunto, una convergenza di molti su una valutazione di svendita dell'illecito, che altrimenti potrebbe essere estremamente pericolosa e, al limite, anticostituzionale.

Questa è un'amnistia mascherata. Voi avete scritto che si produce la non punibilità e con questo avete pensato di eludere il divieto costituzionale di amnistia se non nelle forme prescritte, ma – scusate il paragone – è

come se su una bottiglia di aceto metteste una etichetta con su scritto «Chianti» o «Barolo», o «Barbaresco»: rimane aceto. Quando voi scrivete «non punibilità per effetto di questa condotta», voi in realtà scrivete «estinzione del reato», tant'è vero che a tutti gli altri riguardi parlate di estinzione, e questo non è consentito.

Conosco l'obiezione. Ci sono due sentenze della Corte costituzionale che, a proposito del condono edilizio, hanno a suo tempo legittimato questa forma, ma bisogna leggerle con accuratezza. Non sono tra quelli che invocano la Corte quando torna comodo e l'accantonano quando è sfavorevole alla propria tesi, però faccio presente che quelle sentenze contengono, la più antica, un errore tecnico – lo dico perché quella successiva in pratica lo ha ammesso – e, la più recente, una serie di delimitazioni che rendono non accettabile questo tipo di amnistia mascherata.

L'errore tecnico della prima sentenza è quello di aver affermato che il condono non è amnistia, perché questa produce direttamente gli effetti estintivi mentre il condono passa attraverso una condotta virtuosa dell'interessato, come il pagamento di una somma, la riparazione di un danno, la tenuta di una certa condotta. Non è così, per la semplice e oggettiva ragione che l'articolo 151 del codice penale parla di un'amnistia condizionata, sottoposta a condizioni od obblighi, che è esattamente ciò che accade con l'articolo 7 in esame.

Allora, qual è la differenza tra gli istituti oblativi e l'amnistia condizionata, che altrimenti si sovrapporrebbero? Anche questo è chiaro: gli istituti oblativi funzionano a regime; l'amnistia condizionata funziona a termine, copre gli illeciti tenuti fino ad una certa data. Ed è esattamente ciò che accade con il decreto in questione.

Dunque, non può essere invocata quella sentenza, se non leggendola nella sua completezza. Quella sentenza, che in qualche modo avrebbe dovuto, per coerenza con se medesima, fare salvo il condono edilizio del 1994, autore lo stesso Capo del Governo di oggi, sancisce alcuni limiti molto importanti. Da un lato, diceva che esiste un limite costituzionale al potere di clemenza; dall'altro, che questo potere, che in qualche modo veniva comunque ravvisato, era giustificato, sebbene non esercitato nelle forme previste dall'articolo 79 della Costituzione, perché il decreto-legge conteneva tutta una serie di altre normative volte a compensare l'abbattimento della sanzione con interventi di sostegno per quel bene che l'abbattimento stesso veniva a vulnerare, cioè a sostegno dell'ambiente e quant'altro.

Accade questo nel disegno in questione? No, colleghi, perché l'articolo 7, del quale ci stiamo occupando, non solo svilisce la sanzione in materia di illeciti tributari, ma la estende con un cuscinetto di indeterminatezza a tutti i reati commessi – ed è qui che l'emendamento soppressivo si raccomanda alla vostra sensibilità – per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne profitto. È questa la cosa assolutamente abnorme.

Voi proponete un'amnistia o, se preferite, un indulto, per delitti punibili fino a sei anni di reclusione; ricordo bene che i delitti di cui al de-

creto legislativo n. 74 del 2000 sono quelli, estremamente gravi, che maggioranza e opposizione ieri convennero nel ritenere importanti, non soggetti alla depenalizzazione, e per ciò stesso puniti con gravità. Essi riguardano le false fatturazioni, la condotta fraudolenta, l'omissione di dichiarazioni che comportano un'imposta evasa di oltre 200 milioni di vecchie lire. Dico imposta, non reddito.

Ebbene, non solo voi proponete un azzeramento della sanzione per condotte di questa gravità, ma lo propagate indeterminatamente a tutti i delitti commessi per favorire quelli: quindi saranno non punibili, secondo la tartufesca definizione, ad esempio, la corruzione della Guardia di finanza realizzata per ottenere l'impunità o il silenzio su questo delitto; saranno non punibili i delitti di falso. Permettetemi il paradosso: potrebbe essere non punibile perfino l'omicidio di un testimone scomodo di questa clamorosa violazione finanziaria che si volesse mettere a tacere. So di fare un caso limite, ma paradossalmente questo è possibile.

La seconda abnormità è che questa amnistia mascherata, realizzata in forme incostituzionali, ad oggetto indefinito, attribuisce alla magistratura la definizione del potere di clemenza; sarà, infatti, il giudice a dover individuare la sfera dei delitti connessi ed accordare a taluni, e non ad altri – con disparità magari nell'ambito dei vari uffici giudiziari – quella non punibilità che appartiene invece al potere di clemenza di cui il Parlamento deve essere geloso custode.

Ecco perché raccomando fermamente, con l'accoratezza che mi è consentita, un momento di riflessione. So che avete sufficiente sensibilità per comprendere che questa intenzionalmente non è un'opposizione frontale ad una scelta politica. Non la condivido, ma sono uomo di mondo e so quali siano... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Fassone, le concedo un altro minuto.

FASSONE *(DS-U).* Signor Presidente, la ringrazio.

Mi auguro soltanto che la sensibilità dei colleghi, del Governo e del relatore, ai quali affido queste considerazioni, ci impedisca di pensare che quell'iperbole giornalistica di condono tombale significhi davvero la sepoltura di quel poco che resta del principio di legalità. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Verdi-U e Misto-RC. Congratulazioni).*

* TURCI *(DS-U).* Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti all'articolo 7 da me sottoscritti.

Con l'articolo 7 si apre la serie dei dodici condoni di questa legge finanziaria, il *clou* tanto atteso, sempre preannunciato e sempre smentito dal Governo, la vera *una tantum* di questa finanziaria (sperando – lo dico con le parole dell'allora onorevole Tremonti, quando rappresentava l'opposizione nella scorsa legislatura – che non sia una *una paucum*, cioè che poi non dia neppure i risultati attesi), la principale fra le varie *una tantum* della manovra per il 2003. Ci sono molte *una tantum*, come

è stato sottolineato ieri da altri colleghi dell'opposizione, che ci lasceranno sicuramente in gravi condizioni l'anno prossimo: ci porteranno a sbattere duramente contro le regole, anche nella più elastica interpretazione, del Patto europeo di stabilità e sviluppo.

Contro questi condoni sono state dette e scritte parole di fuoco in queste settimane. Io però vorrei sottolineare l'importanza del fatto che contro di essi non si sono pronunciate solo le associazioni che rappresentano i lavoratori dipendenti, i contribuenti a reddito fisso, ma anche associazioni di categoria di lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che si sentono beffate da un condono che finisce per violare le intese stabilite fra lo Stato e queste categorie, fra l'amministrazione fiscale e queste categorie, nel corso degli anni passati.

Mi riferisco a tutto il lavoro svolto per gli studi di settore, per stabilire regole di comportamento che rendessero più credibile e civile il rapporto tra contribuenti e fisco e contemporaneamente riducessero l'area dell'evasione fiscale. Ebbene, tutte queste categorie, o meglio la grande parte di esse che hanno aderito agli studi di settore, si sentono beffate da questo concordato che, da un lato, chiede 300 euro ulteriori l'anno anche a coloro che si sono adeguati agli studi di settore per mettersi comunque al sicuro dalle complicazioni del fisco e, dall'altro, regala condoni e sconti di ogni genere a chi dei patti con il fisco e degli studi di settore si è fatto gioco.

Devo dire, però, che le parole più illuminanti sul condono sono state dette dal ministro Tremonti. Domenica abbiamo letto sul «Corriere della Sera» la riedizione di un editoriale che il ministro Tremonti scrisse nel 1991 contro il condono dell'allora ministro Formica, l'ultimo condono con cui ci siamo misurati nel corso degli ultimi dieci anni. Ebbene, le parole del ministro Tremonti erano veramente profetiche; mi verrebbe voglia di commentare quell'articolo con il titolo di un famoso film americano di qualche anno fa, «Kramer contro Kramer»; possiamo leggere l'articolo di Tremonti come «Tremonti contro Tremonti».

Consentitemi la citazione di qualche passaggio di questo articolo. Scriveva il Tremonti del 1991: «Non è neppure il caso di avviare una discussione sulla morale fiscale di un Governo che afferma ciò che fino a ieri ha fermamente escluso perché immorale. È piuttosto il caso di passare oltre, per vedere se un condono fatto in questo modo e in questo momento sia soltanto una scelta di cinismo fiscale per tirare a campare, o qualcosa di più e di peggio: una scelta di suicidio fiscale».

Scriveva ancora Tremonti: «A differenza che nel resto dell'Europa non c'è più, con questo condono, certezza di tassazione con saltuari condoni ma certezza di condoni con saltuaria tassazione». È lo stile lapidario che piace al ministro Tremonti, usato contro quello che oggi è il suo condono. E concludeva l'articolo con queste parole: «A questo punto una sola cosa è certa, che questo Governo tira a campare, ma il prossimo scompare sotto il disastro della finanza pubblica». Cari colleghi, sono parole dell'allora esperto fiscale professor Tremonti, oggi Ministro di questo condono.

Mi sono domandato se la definizione «tombale» sia sufficiente a questo condono; mi sono chiesto se ci fosse una definizione più precisa e adeguata alla serie di condoni che questa manovra contiene. Penso che, più che un condono tombale, questa sia una vera e propria soluzione valida anche per l'oltretomba, un vero e proprio lasciapassare per il paradiso: la vendita delle indulgenze, contro la quale insorse la Riforma protestante nel 1500.

Gli effetti di questo condono sono veramente devastanti; si tratta di un vero e proprio lavacro purificatore del quale potranno usufruire non solo piccoli evasori o contribuenti timorosi delle complicazioni del fisco, ma soprattutto grandi evasori che hanno già superato la soglia del reato penale. Questi ultimi potranno addirittura consegnare una dichiarazione anonima alla banca, senza necessità di far conoscere l'atto di richiesta di condono fiscale, cosicché l'amministrazione non sarà nemmeno messa a conoscenza della richiesta del condono, ma si limiterà ad incassare.

Se c'è qualcosa che discredita l'amministrazione finanziaria, è esattamente un atto come questo. Vi ricordo – come ha fatto poc'anzi il senatore Fassone – il rischio che di questo condono possa usufruire la criminalità economica. Se pensate all'amnistia inclusa nel condono, riguardante non solo coloro che lo richiedono, che possono essere dei prestanome, ma anche i titolari effettivi dei beni per i quali si è chiesto il condono; se pensate che il condono è concesso non solo per reati fiscali ma anche per reati non fiscali ma funzionali alla commissione del reato fiscale; se pensate che attraverso questo condono si stabilisce uno scudo che consente anche a soggetti terzi di non essere indagati dal fisco, avete l'idea del più grande condono della storia d'Italia; un condono che suona come una vergogna per coloro che lo propongono.

Penso che i colleghi della maggioranza, se hanno ancora un briciolo di coscienza morale, come presumo, si vergognino intimamente di sostenere un atto come questo. Vorrei soprattutto che il ministro Tremonti commentasse il citato articolo del professor Tremonti del 1991. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'emendamento 7.0.1000/352, presentato dal relatore, che subemenda la proposta 7.0.1000 del relatore stesso:

«*All'emendamento 7.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 5, nella lettera *c)*, sopprimere le parole da "nonché" fino a "situazione tributaria";

b) dopo la lettera *c)* inserire la seguente: «*c*-bis) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera *c)*, ovvero per conse-

guirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria;

c) al comma 9 dopo le parole "di cui alla lettera *c)*" inserire le seguenti: "e *c*-bis";

d) al comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o elemento processualmente utilizzabile".».

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei precisare la posizione del Governo su questo subemendamento del relatore, che chiarisce i termini della portata dell'esclusione dalla punibilità. Credo sia stato opportuno che il relatore abbia presentato una formulazione tassativa al fine di fugare qualunque dubbio circa una norma da qualcuno interpretata come un ampliamento di non punibilità anche per reati di sangue, con una visione del tutto immaginifica.

Il Governo è disponibile ad esprimere parere favorevole sui tre emendamenti del relatore, a condizione che in tutti, nel primo al termine della lettera *c*-bis e negli altri due alla fine, siano inserite le seguenti parole: «L'esclusione di cui sopra non si applica ai procedimenti in corso». *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

PRESIDENTE. Riprendiamo quindi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, come lei ha auspicato in precedenza, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 7, ad eccezione del 7.0.1001/59.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, pur nella consapevolezza di una situazione economica particolarmente difficile delle zone interne dell'Abruzzo, che richiederebbe interventi ben più strutturali di quelli indicati nell'emendamento 7.1000/34, addivengo all'indicazione del Governo e del relatore di trasformare tale proposta emendativa in ordine del giorno, sicura che l'attenzione del Governo sulla situazione abruzzese sarà viva, presente e soprattutto risolutiva.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC ritira tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione del 7.0.1001/57 e del 7.0.1001/58.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, dando per illustrati gli emendamenti a mia firma, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno testé preannunciato dalla senatrice Ioannucci.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione del 7.0.1000/4.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.0.1001/59 propongo di estendere anche alle popolazioni alluvionate del 1994 le stesse agevolazioni nel versamento di tributi e contributi previste al comma 17 dell'emendamento 7.0.1001 del relatore per i terremotati di Catania, Ragusa e Siracusa.

Volevo richiamare l'attenzione del sottosegretario Vegas, perché nel corso dell'anno sono stati accolti dal Governo, a partire dalla scorsa finanziaria, ben tre ordini del giorno con i quali si impegnava il Governo a concedere una possibilità di rateizzazione dei tributi e contributi per gli alluvionati del 1994.

Credo, l'ho già ripetuto durante la discussione della scorsa finanziaria, che il problema derivi dal fatto che non esiste una legislazione unica per le calamità naturali. Accade quindi regolarmente che fra cittadini uguali qualcuno sia più uguale di altri. Non dubito che le popolazioni che hanno subìto i terremoti del 1990 di Catania, Ragusa e Siracusa abbiano necessità di queste dilazioni, ma se la cosa si fa per loro sarebbe giusto prevederla per tutti i soggetti che si sono trovati in difficoltà per il fatto di essere stati colpiti da calamità naturali.

Invito quindi l'Assemblea ad esaminare questa possibilità e preannuncio già da ora che desidero che tale emendamento venga votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Bianconi).*

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 7.38 è riferito alla regolarizzazione mediante definizione automatica, per cui viene inibito sostanzialmente chi è già in regola. Vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo comprendessero il senso dell'emendamento, perché si tratta di una misura di maggiore accesso al provvedimento di concordato.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, segnalo all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo, con l'emendamento 7.0.1001/57, il problema del rinnovo di un anno del rapporto di lavoro per i tecnici degli enti locali impegnati nell'azione di ricostruzione nelle aree del terremoto del 1990 di Siracusa, Catania e Ragusa.

Con l'emendamento 7.0.1001/58 prevediamo una correzione rispetto alla situazione determinata dal terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche nel 1997. In sostanza, rispetto alle facilitazioni fiscali che sono state adottate a favore dei contribuenti, si propone che le stesse siano prorogate esclusivamente per quelle persone che vivono ancora in una situazione di disagio e di emergenza, trovandosi ancora nei MAM, e non più per quelle persone che sono tornate alla normalità, che vivono nelle loro abitazioni ricostruite. La situazione è facilmente verificabile dalle prefetture, quindi facciamo un'azione di chiarezza nel segno della trasparenza.

Con queste motivazioni richiamo il relatore e il rappresentante del Governo a tener conto della necessità di aggiornare la situazione.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 7.0.1003/8, 7.0.1003/9, 7.0.1003/10 e 7.0.1004/3. Mantengo, invece, l'emendamento 7.0.1003/11. *(Brusìo in Aula)*. Chiedo un po' di silenzio e di attenzione ai colleghi. Come forse qualcuno avrà potuto verificare, i primi tre emendamenti e quello che mantengo riguardano il condono edilizio. Ho ritirato i primi tre emendamenti...*(Brusìo in Aula)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

SPECCHIA *(AN)*. Dicevo, ho ritirato i primi tre emendamenti non solo perché il mio Capogruppo e lo stesso vice presidente del Consiglio, onorevole Fini, ma anche altri amici autorevoli della maggioranza, hanno dichiarato il no al condono edilizio, ma anche perché lo avrei fatto ugualmente e in maniera convinta.

Qualcuno potrebbe domandarmi: allora perché hai presentato gli emendamenti? L'ho fatto perché, invece di parlare del tema del condono edilizio, e in termini non sempre esatti, soltanto sui giornali, nelle televisioni e non in Parlamento, ci fosse un'occasione, sia pure breve, per soffermarsi su questo argomento. Il tema, infatti, è stato affrontato con molta superficialità, senza avere il coraggio di guardare la realtà: amici cari, è inutile far finta di non vedere, è inutile chiudere gli occhi.

Io sono certamente convinto che non è più possibile ripetere il condono edilizio del 1994-1995, quello dei Governi di centro-destra e di centro-sinistra, del Governo Berlusconi e del Governo Dini: questa è un'altra precisazione che voglio fare, perché allora io ero relatore sul provvedimento del Governo Berlusconi, ma quel provvedimento, signor Presidente, dopo le mie dimissioni da relatore e dopo che fu nominato relatore il senatore Parola dei Democratici di Sinistra, fu approvato imperante la maggioranza di centro-sinistra, imperante il Governo Dini. Questa è una cosa che non si è mai voluto dire e invece ci si ricorda del Governo Berlusconi.

Orbene, quel provvedimento conteneva delle norme di prevenzione che furono cancellate: tra queste, per esempio, lo scioglimento dei consigli comunali in caso di mancata adozione entro certi termini dei piani regolatori. Che cosa è accaduto dopo? Lo ha detto Legambiente: sono state realizzate, dal 1994-1995 ad oggi, più di 300.000 case abusive. Io dico che i dati di Legambiente... *(Brusìo in Aula)*. Se per cortesia potessi avere un minuto di attenzione...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

SPECCHIA *(AN)*. ...perché sto parlando di un argomento che credo interessi quest'Aula, ma interessi soprattutto milioni di italiani, favorevoli e contrari.

Stavo dicendo, signor Presidente, che le 300.000 o 330.000 case abusive, ipotizzate da Legambiente in uno studio, sono assolutamente poche di fronte alla realtà. Stamattina il quotidiano «Libero» parlava di un milione di case abusive e io dico che siamo vicini a quella realtà, perché, tra quelle per le quali non furono presentate le domande di condono, quelle che sono state realizzate abusivamente dopo, quelle il cui abuso non è stato mai accertato, siamo di fronte a una mole immane di edifici abusivi.

Allora, la domanda che mi pongo è la seguente: perché i comuni di centro-sinistra (devo dire anche di centro-destra ma, negli anni scorsi, soprattutto di centro-sinistra, perché erano in maggior numero le amministrazioni di centro-sinistra che guidavano i comuni) non hanno provveduto ad applicare la legge, con le acquisizioni, con le demolizioni? Perché hanno fatto finta di non vedere? Che cosa si vuole fare, colleghi della maggioranza, rappresentanti del Governo, colleghi dell'opposizione, di fronte a questa situazione? Certo, non è possibile un nuovo condono, ma non è nemmeno possibile chiudere gli occhi.

Questo argomento, caro presidente Novi, cari colleghi della Commissione ambiente, colleghi senatori, deve essere affrontato, sia pure a parte, sia pure in altra sede, con l'introduzione di norme di prevenzione e con quelle norme di maggiore repressione che il precedente Governo di centro-sinistra non è stato capace di approvare, pur avendo presentato un disegno di legge.

Dicevo che confermo... *(Commenti dal Gruppo AN)*. Se mi fai parlare, qua hanno parlato tutti, adesso parlo io! *(Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Specchia ha dieci minuti di tempo a termini di Regolamento per parlare.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, ho finito. Dicevo che confermo l'emendamento 7.0.1003/11, perché si tratta soltanto delle domande già presentate nel 1995 e di dare la possibilità, a coloro che non hanno inoltrato alcuni documenti allora o non hanno pagato, di farlo entro il prossimo marzo. Raccomando al relatore, al Governo e ai colleghi l'approvazione di quest'emendamento. *(Applausi del senatore Mulas)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7. Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 7.0.1001/59, 7.0.1001/57, 7.0.1001/58 e 7.0.1000/4. Ovviamente il parere è favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti da me presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

In particolare, è favorevole agli emendamenti e ai relativi subemendamenti presentati dal relatore; da ultimo, lo 7.0.1000/352, come subemendato dalla proposta che mi sono permesso di avanzare. Anche sull'emendamento 7.0.1000/4 esprimo parere favorevole.

Quanto all'emendamento 7.0.1001/57, poiché si riferisce al passaggio in ruolo di personale a contratto a tempo determinato, il parere non può essere favorevole. Se fosse trasformato in ordine del giorno sarebbe accoglibile, tenendo presente che anche qui c'è il problema delle compensazioni: queste compensazioni non funzionano.

Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 7.0.1001/58. Quanto all'emendamento 7.0.1001/59, faccio presente che si tratterebbe di un'estensione onerosa e, anche in questo caso, le compensazioni non sono sufficienti. Faccio comunque presente che per quanto riguarda gli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 vi sono ordinanze e decreti che stanno sistemando la questione cercando ulteriori fondi, oltre al fatto che per i versamenti provvede la disciplina generale prevista nello stesso articolo 7. Quindi il parere è contrario.

Sull'emendamento sollecitato dalla senatrice Ioannucci relativo all'Abruzzo, nei termini in cui è espresso non è condivisibile, ma un ordine del giorno in tal senso sarebbe accolto dal Governo.

Da ultimo, sugli emendamenti in materia di condono edilizio del senatore Specchia, ben comprendo le ragioni illustrate, però la posizione del Governo è radicalmente contraria. Quindi il parere è negativo.

PRESIDENTE. In considerazione del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 7.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 7, la cui approvazione risulta condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 7.0.1001, dispongo l'accantonamento momentaneo dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 7.0.1001 e dei relativi subemendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1001/2.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Dichiaro il voto favorevole su questo emendamento ed intervengo per sottolineare e richiamare alla vostra attenzione che con esso si propone di abolire il ricorso alla dichiarazione riservata.

Vorrei chiedere al sottosegretario Vegas quali siano le ragioni per cui coloro che ricorrono al condono tombale, invece di consegnare la richiesta agli uffici del fisco, la consegnano alla propria banca di fiducia, la quale anonimamente riversa i denari allo Stato, senza che i funzionari delle entrate possano sapere chi ha fatto il condono tombale. Capisco che chi vi ha fatto ricorso possa provare un senso di vergogna, ma almeno lo sconti nei confronti della massa dei cittadini che sono stati corretti con il fisco. Chiedo quindi l'abolizione di questo riferimento alla dichiarazione riservata. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1001/2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/3, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/4a, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1001/701.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento il relatore opera una curiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci con riferimento al comma 17 dell'emendamento 7.0.1001.

Infatti, il testo dell'emendamento 7.0.1001 del relatore – che quando venne presentato era corredato dalla relativa relazione tecnica del Ministero dell'economia – prevedeva che l'intero importo che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 avrebbero dovuto pagare era diminuito del 10 per cento. La relazione tecnica fornita a quest'Aula asseverava l'esistenza di un certo gettito collegato a tale formulazione (l'intero importo diminuito del 10 per cento), quindi con il pagamento del 90 per cento del dovuto.

Adesso il relatore dice di essersi sbagliato, cioè che non era diminuito del 10 per cento, ma al 10 per cento. Ma ciò che è offensivo per il Senato, signor Presidente, è che nella relazione tecnica del Ministero dell'economia è scritto che le conseguenze finanziarie della trasformazione del pagamento dovuto dal 90 al 10 per cento non ha alcun effetto finanziario. Si tratta dell'ennesima dimostrazione che le relazioni tecniche che sono state fornite al Senato dal Ministero dell'economia, a supporto degli emendamenti del relatore, sono apertamente false e vengono poi aggiustate in modo francamente imbarazzante.

Chiedo al sottosegretario Vegas, rappresentante del Governo, se è in grado di garantire al Senato che dalla trasformazione dell'espressione «del 10 per cento» nell'altra «al 10 per cento» non possano ricavare membri del Governo o loro strettissimi parenti clamorosi vantaggi fiscali. E so quel che dico. La mia tesi è che questa sia la realtà di fronte alla quale ci troviamo.

Termino, signor Presidente, osservando che naturalmente si dovrebbe far sì che coloro che sono stati colpiti da quel sisma e a cui è stato concesso il rinvio del pagamento delle imposte siano interessati, a questo punto, da un provvedimento che faccia pagare quelle imposte per imponibili e con aliquote bassissime, ma un conto è presentare questo emenda-

mento nel nome degli interessi dei colpiti da quel sisma e coprirlo regolarmente, un conto è ingannare il Senato, come si sta facendo, con una norma che reca una relazione tecnica falsa e che la domanda che ho rivolto al sottosegretario Vegas. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

ROTONDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ROTONDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti che se questo subemendamento non ha la copertura dovuta è chiaro che è una presa in giro enorme per quest'Aula e per tutti i siciliani della Sicilia orientale, che aspettano questo atto.

Il problema, che coinvolge milioni di persone nella Sicilia, deve essere risolto una volta per tutte, per cui, a titolo personale, ritengo opportuno votare a favore di tale emendamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, siccome il Governo è stato chiamato direttamente in causa relativamente alle modalità di redazione della relazione tecnica, faccio notare che, poiché sono cambiate le aliquote relative al condono e, ad avviso del Governo, esse porteranno ad un ampliamento della platea, è chiaro che ne deriva una diversa valutazione degli oneri relativi al comma 17, che comunque non era calcolato come influente globalmente per quanto riguarda gli effetti. Quindi c'è una compensazione nell'ambito dell'emendamento 7.0.1001/701.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/701, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/10, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/11, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/12 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/13, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/14, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/15, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/16, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/17, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/18, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/19, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/20, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/21, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/22, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/23, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/24 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/25, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/26, presentato dal senatore Contestabile.

Non è approvato.

T20

L'emendamento 7.0.1001/27 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/28, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/29, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/30, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/31, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/32 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/33, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1001/352 (testo 2).

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario dei Comunisti Italiani a questo condono e a tutta la caterva di condoni di cui è zeppa questa finanziaria (IRPEF, IRPEG, ICI, IRAP, imposte di successione, ipotecarie, catastali, canone TV, scritture contabili, tassa sui rifiuti), presentati tutti con emendamenti formalmente a firma del relatore Grillotti che, a mio avviso, ha dovuto sostenere il peso, data anche la complessità giuridica dei testi, di proposte che non possono non avere origine governativa. Si tratta di una finanziaria aggiuntiva, che finisce per peggiorare enormemente nei contenuti quella licenziata dalla Camera: non c'è limite al peggio!

D'altra parte, senza la trasformazione dei concordati in condoni tombali la finanziaria di Tremonti (non a caso uso il cognome del Ministro, perché resterà alla storia per i contenuti di questa legge finanziaria) non sarebbe risultata coperta. Lo aveva implicitamente affermato un autorevole esponente della maggioranza di Governo, l'onorevole Tabacci, pochi giorni fa, rilevando che il semplice concordato non poteva garantire le necessarie entrate.

Termini, modalità, procedure dei tanti condoni, di questo e di tutti gli altri, vengono stabiliti direttamente dal relatore di maggioranza e non dallo stesso Esecutivo, che preferisce così nascondersi dietro a un dito,

quando è solo il Governo che può conoscere lo stato dell'arte, l'entità degli eventuali contenziosi nascenti o in atto.

Anziché potenziare gli studi di settore, anziché rafforzare le norme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, il Governo e la maggioranza di centro-destra hanno voluto riscoprire vecchie strade, che tanti guasti hanno procurato, anche dal punto di vista del rapporto corretto del cittadino con l'erario, in termini di diseducazione e di disincentivazione a compiere il proprio dovere fiscale. La solidarietà fiscale, infatti, è uno dei cardini della democrazia; ne va di mezzo la stessa tenuta democratica di questo Paese, a nostro avviso.

Queste misure, da sole e complessivamente prese, sono uno schiaffo a tutti i cittadini che rispettano le regole, a tutti coloro che compiono il proprio dovere fiscale, e comporteranno altri guasti e soprattutto minori entrate in futuro per ovvie e illegittime aspettative. È un'operazione che toglie credibilità al nostro Paese a livello internazionale e danneggia la credibilità delle stesse istituzioni con riferimento al rapporto tra cittadino contribuente e Stato.

In particolare, il concordato preventivo triennale, già approvato, concede addirittura al Governo una delega in bianco, sottraendo al controllo parlamentare la determinazione del prelievo tributario per la quasi totalità dei percettori di redditi d'impresa e professionali. Si abbandona ogni sforzo verso l'equità fiscale, con buona pace dell'articolo 53 della Costituzione. Ciò non ha riscontri nella storia fiscale italiana e di nessun altro Paese d'Europa.

Ecco perché preannuncio il voto contrario dei Comunisti Italiani all'emendamento in votazione e alle successive proposte di contenuto analogo. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il subemendamento del relatore presenta due punti estremamente delicati. Cercherò di essere tecnicamente preciso, in una materia che importa precisione tecnica.

Con la lettera *b)* si prevede di restringere quell'effetto di non punibilità generalizzata di cui ha parlato così bene in sede di illustrazione del proprio emendamento il senatore Fassone, quella sorta di bolla globale di impunità, ai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile.

Se ho ben compreso – poiché stiamo improvvisando in una materia tecnica che avrebbe richiesto ben diversa meditazione –, il signor rappresentante del Governo ha richiesto come condizione l'introduzione di una precisazione che esclude i procedimenti pendenti avanti al magistrato penale. Il rappresentante del Governo fornisce un'assicurazione che ci fa molto piacere, specificando che chi ha commesso reati di corruzione a

fini di evasione fiscale, purché il procedimento per corruzione sia già pendente, non è compreso nella non punibilità.

Rilevo incidentalmente che altra norma dell'articolo 7 prevede che la non punibilità debba esservi esclusivamente quando vi è stata conoscenza formale del procedimento; mi auguro che questa distinzione assolutamente arbitraria e peregrina non valga per la condizione posta dal Sottosegretario.

Pur migliorando il testo con il passaggio da una condizione di globale non punibilità ad una condizione di parziale non punibilità per determinati reati, il punto fondamentale, fatto palese dalla lettera dell'emendamento, riguarda la circostanza che il relatore ha copiato interamente l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23, di cui mi sono affrettato a procurarmi il testo, che recita (e questa è la distinzione fondamentale): «È concessa l'amnistia alle condizioni sopra indicate per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile». Non sono menzionati gli articoli 2622 e 2623 del codice civile per la decisiva ragione che essi sono stati modificati dalla nuova previsione dei reati societari.

Ma, scoperta la fonte dell'emendamento del relatore, abbiamo la prova provata di quanto andiamo dicendo; si è cioè copiato il testo di un'amnistia, tant'è vero che al citato articolo 5 si dice che è concessa amnistia per tali reati.

Qui sta allora la critica e la doglianza di fondo. Voi state mascherando per integrazione fiscale, o chiamiamolo condono fiscale, una non punibilità per determinati reati che sono stati esattamente copiati dalla legge di amnistia del 1992. Diamo allora alle cose il loro nome: Voi state introducendo un'amnistia per questi reati, il che sta a significare, in buona sostanza, che surrettiziamente introducete un'amnistia senza le procedure che per essa sono richieste; ciò è dimostrato *per tabulas* e addirittura a livello letterale. Pertanto, pur apprezzando il restringimento di campo, ne ricavo nel concreto la verifica che qui non siamo in presenza né di un'integrazione, né di un condono, ma di una ben specifica amnistia per determinati reati.

Vorrei adesso parlare della lettera *d)* del subemendamento 7.0.1000/352 (testo 2). Questa lettera tocca il comma 11, altro punto estremamente delicato di questi provvedimenti di condono. Si dice sostanzialmente al comma 11 che, una volta presentata l'integrazione e una volta che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di integrazione, egli non ha né l'obbligo, né la facoltà della segnalazione, cosicché deve rimanere muto, cieco e sordo di fronte ad un'integrazione che magari comporti notizia di evasioni per miliardi di vecchie lire o magari faccia emergere reati di particolare gravità. Deve rimanere muto, cieco e sordo e aspettare.

Si dice, con questo subemendamento, che il pubblico ufficiale non ha la facoltà o l'obbligo di denunzia, ma poi si aggiunge ancora che tale integrazione (e questa mi sembra veramente una palese contraddizione in termini, anzi un inganno ai danni del cittadino, il quale, anche se evasore

fiscale, ha diritto di essere rispettato e non ingannato), secondo la lettera *d)* di questo subemendamento, può essere utilizzata processualmente.

Spiegatemi allora cosa significa un comma 11 che, da un lato, richiama il pubblico ufficiale al silenzio, alla cecità totale, al fatto di non dover trasmettere all'autorità giudiziaria e poi consente un'utilizzazione processuale di questa dichiarazione integrativa.

Per cortesia, se volete fare delle cose che già sono molto sospettabili di impudicizia e di sostanziale non moralità almeno siate coerenti e cercate di non ingannare il cittadino attraverso qualcosa che, da un lato, dà oscurità a quello che egli fa, ma dall'altro consente l'utilizzazione processuale.

Per queste ragioni esprimo, anche a nome del mio Gruppo, il mio fermo no a questo subemendamento. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC).*

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi manteniamo ferma la nostra posizione di forte contrasto e di forte ostilità ad ogni forma di condono e quindi naturalmente voteremo contro questo emendamento. Credo però che occorra manifestare in qualche modo, attraverso la dovuta onestà intellettuale, un atto di riconoscimento al relatore su questo punto.

Non vi è dubbio che questo subemendamento all'emendamento 7.0.1000 del relatore costituisce un sostanziale passo avanti rispetto all'originario articolo 7 e all'originario emendamento del relatore stesso.

Questa è la prova, se il Governo e la maggioranza vorranno ascoltarci, di come quando si ha modo di confrontarci, quando si cerca di avere un rapporto dialettico positivo, effettivamente passi in avanti si possono fare; questa volta sono stati fatti e di ciò bisogna dare atto positivamente al relatore.

Non occorre molto per dimostrare la positività di questo passo in avanti. L'emendamento prevede alla lettera *a)* esattamente quanto stabiliva l'emendamento 7.0.1000/18, a firma del senatore Fassone, che è stato interamente accolto nel subemendamento del relatore. Non voglio trarre da questo fatto motivo di compiacimento – e certamente così è – ma voglio trarne una conseguenza di carattere politico, nel senso che aver riconosciuto la correttezza di questo emendamento è un atto che ci consente di esprimere apprezzamento nei confronti del relatore e anche del sottosegretario Vegas che ha espresso un parere favorevole.

Per quel che riguarda la lettera *b)*, essa non è altro che il vecchio indulto del 1993, quindi il fatto che il relatore abbia ritenuto di dover riprendere l'indicazione di quel vecchio testo del 1993 a noi appare positivo, perché quell'indicazione consentiva di evitare sospetti di interessamento diretto in fatti contingenti che in qualche modo avevano animato il nostro

dissenso. Il fatto che il Governo abbia precisato che quella esclusione di reati non si applica ai processi in corso è un ulteriore elemento di apprezzamento da parte nostra.

Da ultimo, alla lettera *d)* si prevede che vanno soppresse al comma 11 le parole: «o elemento processualmente utilizzabile». Vorrei soltanto ricordarvi che appena tre giorni fa il presidente del nostro Gruppo, senatore Angius, aveva posto pubblicamente questo problema in forma di quesito, chiedendo alla maggioranza di rispondere, ma risposte non ve n'erano state. Questa è la risposta!

Ciò significa, in primo luogo, che avevamo ragione a sollevare il problema; in secondo luogo, che aveva ragione il senatore Angius a porre la questione in forma interlocutoria; in terzo luogo, che la maggioranza non è stata in grado di rispondere; infine, che il relatore e il Governo hanno preso atto, dopo tre giorni di riflessione, della correttezza di quel dubbio, di quella perplessità, e hanno finalmente eliminato la possibilità di consentire che quelle esclusioni si applicassero anche a processi non connessi a fatti tributari di cui al condono.

Credo che, a fronte di tutto questo, vada espresso il nostro compiacimento, perché avete ascoltato le nostre posizioni, avete preso atto della correttezza della nostra posizione, avete accolto ciò che avevamo detto e quindi, pur non esprimendo un voto favorevole per le ragioni complessive che conoscete, vogliamo comunque manifestare il nostro apprezzamento per il passo in avanti che il relatore e il sottosegretario Vegas hanno compiuto nei confronti di questo punto. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Senatore Calvi e senatore Zancan, naturalmente le vostre dichiarazioni valgono anche a memoria futura, perché entrambi vi siete espressi non sull'emendamento 7.0.1001/352 (testo 2) che sto per mettere ai voti, ma sull'emendamento 7.0.1000/352 (testo 2) che lo contiene.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/352 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/34, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/35, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/36, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/38, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/37 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/39, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/40, presentato dal senatore Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/41, presentato dal senatore Nocco, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1001/42, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/43, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/44 è stato ritirato.

Gli emendamenti 7.0.1001/45, 7.0.1001/46 e 7.0.1001/47 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/48, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/49, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/50, presentato dai senatori Boldi e Vanzo, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1001/51, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1001/52 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1001/53.

MINARDO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare la prima parte dell'emendamento 7.0.1001/53, fino alla lettera *d)* compresa, mantenendo la restante parte fino alla lettera *h)*. Di conseguenza, salta la compensazione perché essa serviva per la prima parte dell'emendamento.

Inoltre, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.0.1001/53, come riformulato. *(Il relatore Grillotti e il sottosegretario Vegas si consultano).*

Per cortesia, non posso consentire uno scambio di opinioni così lungo.

Ricordo che, nella riformulazione di quest'emendamento, il senatore Minardo ha ritirato la prima parte, fino alla lettera *d)* compresa, e la compensazione.

MORANDO *(DS-U)*. Ma quest'emendamento, senza la compensazione, è inammissibile.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, so che la situazione è confusa; da quello che posso capire l'emendamento 7.0.1001/53 rimane in piedi dalla lettera *e)* in poi. Quindi chiederei quale sia il parere del relatore e del Governo su questa parte. Capisco che la confusione possa essere molta, ma l'emendamento 7.0.1001/53 è identico al 7.0.1001/52, che è stato dichiarato inammissibile.

Mi interessa capire se è stata ritirata la parte fino alla lettera *d)*, per cui l'emendamento rimane in piedi dalla lettera *e)* in poi. In caso contrario, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Così è, secondo il parere espresso dal relatore e dal Governo.

GRILLOTTI, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta di eliminare la prima parte e mantenere la seconda. Mi rimetto, comunque, al Governo.

PRESIDENTE. Si intende pertanto ritirata la prima parte dell'emendamento, fino alla lettera *d)* compresa. Quindi, si intende che l'emendamento sia composto dalle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

MORANDO *(DS-U)*. L'emendamento è scoperto! Non stravolgiamo tutte le regole. Non si può ritirare la compensazione!

PRESIDENTE. Colleghi, il Governo deve darci una risposta chiara ora. Altrimenti, non capisco se ritirare le prime quattro lettere fa sì che le rimanenti dispongano di copertura. Il Presidente della 5ª Commissione è la persona idonea a dirlo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con estrema chiarezza non sono in grado di capire la portata di questo emendamento. Chiedo scusa all'Assemblea per la limitatezza dei miei mezzi intellettuali, ma non sono in condizioni di esprimere un parere favorevole allo stato perché non so se la proposta emendativa necessita o no di compensazione. Non so quali effetti finanziari abbia la parte residua. Chiedo scusa, ma ciò che il Governo non capisce non lo può condividere. *(Applausi dei senatori Specchia, Bevilacqua e Gubert).*

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, mi limito ad osservare che a mio giudizio la decisione del senatore Minardo, perfettamente legittima, di ritirare la prima parte dell'emendamento non gli può consentire, secondo me, di autodecidere di ritirare anche la compensazione. L'emendamento, soprattutto in riferimento alla lettera *e)* è palesemente oneroso, magari solo per un euro; quindi, la Presidenza, secondo me, può metterlo in votazione ma solo con le compensazioni. Altrimenti se ognuno ritira le proprie compensazioni, i nostri voti diventerebbero problematici.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, le lettere *f)*, *g)* e *h)* non presentano problemi di copertura finanziaria. La lettera *e)* recita così: «Per le

aziende industriali che hanno stipulato mutui agevolati per contratti di ricerca (...) e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota capitale maggiorata degli interessi agevolati con esclusione degli interessi di mora anche ricapitalizzati.». Gli interessi di mora non sono mai indicati in cifra dal Ministero competente. Quindi, non vi è bisogno di copertura per l'emendamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la sua è una rispettabilissima opinione ma non posso accettarla e devo chiedere al senatore Minardo delucidazioni sulla questione della compensazione.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, ribadisco che gli interessi di mora non vengono mai cifrati; quindi non necessitano di copertura.

PRESIDENTE. Il Presidente della 5ª Commissione permanente, assente, non è in grado di esprimere un parere ed il rappresentante del Governo afferma di non essere in grado di valutare la quantificazione dell'onere. Continuo a ritenere che la sua è una rispettabilissima opinione.

FERRARA *(FI)*. Allora chiedo l'accantonamento di questo emendamento, in attesa che la Commissione bilancio possa esprimere il suo parere sull'emendamento come riformulato dal presentatore. La compensazione era stata presentata per il corpo unico dell'emendamento; dal momento che il presentatore ha ritirato la parte per cui è necessaria la compensazione, non possiamo che richiedere l'accantonamento.

PRESIDENTE. Così però accantoniamo tutto il resto, colleghi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Colleghi, capisco che ormai siamo verso la fine – o almeno speriamo – dei nostri lavori e quindi si affastellano alcuni problemi complicati. Tuttavia, ciò non deve farci perdere la linea che abbiamo tenuto fino adesso, cioè quella di valutare gli emendamenti tenendo presenti i costi, le compensazioni, i loro effetti.

Sono convinto che renderemmo un pessimo servizio anche a coloro che sono interessati da questo emendamento se facessimo valutazioni spannometriche, non basate su dati concreti, perché occorre considerare gli effetti del noto decreto tagliaspese, non da tutti condiviso. Quindi, spese che venissero scritte sulla carta sarebbero immediatamente tagliate successivamente, con effetti negativi nei confronti delle aspettative dei destinatari.

Siamo alla fine dei nostri lavori: credo sia opportuno concentrarci sui problemi principali, evitando di entrare in una serie di questioni che rischierebbero di portare questa finanziaria a sbandate. Vogliamo impedire che ciò accada, perché il crinale della copertura di questa finanziaria per certi aspetti è già alquanto delicato. Invito quindi caldamente i colleghi a valutare l'inopportunità di procedere a modifiche affastellate all'ultimo momento, che porterebbero esclusivamente a confusione, cattive comprensioni e rischi.

Allora, allo stato dell'arte, non posso esprimere un parere favorevole perché non si è pronunciata la Commissione bilancio. Gli emendamenti che residuano sono pochi rispetto alla massa che abbiamo esaminato in precedenza, però anche questi devono arrivare istruiti in Aula. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, possiamo accantonarlo, così come è avvenuto in altri casi, per esaminarlo questa sera o domani mattina. Vorrei però evitare di prendere decisioni su due piedi che non siano meditate. *(Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Moncada).*

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, forse peccherò dello stesso difetto del sottosegretario Vegas, a questo punto del pomeriggio, ma – se capisco bene – si parla di mutui contratti con le banche. Come può un articolo di legge stabilire i rapporti tra il contraente e la banca? Non sono mutui che riguardano debiti verso lo Stato. C'è proprio un problema di credibilità della proposta.

In questa finanziaria stiamo tirando il diritto da tutte le parti, ma in questo caso siamo chiaramente al di fuori di ogni legalità.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Premettendo che possiamo concludere come il Governo ritiene, vorrei precisare che non si tratta affatto di mutui contratti con le banche, altrimenti non ne parleremmo neanche. È richiamata molto precisamente una legge che parla di mutui per contratti di ricerca e ricordo che fu deputato l'IMI come gestore del settore. L'IMI non può neanche derogare alla mora di questi tassi, quindi da questo punto di vista le banche non c'entrano nulla. Posso capire che si voglia evitare l'incomprensione del Governo, ma non si tratta di interventi sui mutui con le banche, è tutta un'altra cosa. *(Commenti della senatrice Pagano).*

TURCI *(DS-U)*. Ma l'IMI è una banca!

PRESIDENTE. Già l'argomento era complicato di per sé, colleghi, ora non possiamo discutere su quale tipo di mutui e di banche si tratti. È stata avanzata una proposta di accantonamento, quindi accantoniamo e andiamo avanti.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, ritengo che non si debba accogliere la proposta di accantonamento e quindi le chiedo di metterla ai voti.

C'è un emendamento regolarmente coperto (non discuto sul merito); il proponente lo modifica nel corso dei lavori dell'Aula e sostiene che la copertura a questo punto non è più necessaria; poi l'emendamento viene accantonato dopo un dibattito di mezz'ora. Ma si rende conto, Presidente, di come procediamo nei lavori, sulla base di questo metodo?

Protesto contro questo modo di procedere e, quindi, mi pronuncio nettamente contro l'accantonamento. Penso che abbiamo già accantonato troppo e spero che i colleghi ci facciano andare avanti considerando quest'emendamento, ad oggi, per quello che è: un emendamento scoperto.

MINARDO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO *(FI)*. Sono del parere che non ci sia bisogno di copertura finanziaria. Pur tuttavia, ritiro l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1001/54 è inammissibile, mentre l'emendamento 7.0.1001/55 è stato ritirato.

In merito all'emendamento 7.0.1001/57, il Governo si era dichiarato contrario alla copertura. Il presentatore intende intervenire?

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, è stata formulata una proposta di modifica dell'emendamento, per cui si tratterebbe esclusivamente della proroga di un anno ai sensi della legge n. 448 del 2001, l'ultima finanziaria, articolo 20, comma 2. La copertura farebbe riferimento alla tabella A – Ministero dell'economia.

PRESIDENTE. Il Governo intende intervenire?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ridimensionato in questi termini, il Governo non si oppone all'emendamento e, quindi, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento, in modo tale che tutti sappiano di cosa si tratta.

PACE, *segretario*. «Le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 20, comma 2, sono prorogate di un anno.

Conseguentemente alla Tabella A – Ministero dell'economia:

2003: – 500.000;
2004: – 500.000;
2005: – 500.000».

PRESIDENTE. Ho l'impressione che siamo nella situazione di prima.

Colleghi, non intendo lavorare così. Pertanto l'emendamento per ora è accantonato, in modo da avere il parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 7.0.1001/58 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000/59.

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, sono disposta a ritirare l'emendamento 7.0.1001/59 e a trasformarlo in un ordine del giorno, l'ennesimo, però vorrei che il sottosegretario Vegas si impegnasse in qualche modo a risolvere al più presto questa situazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. D'accordo.

MUZIO *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, avevo chiesto di aggiungere la mia firma, condividendo i contenuti di questo emendamento.

Da una parte, come è stato detto, si fanno i condoni, poi i soggetti, siano essi cittadini o imprese, le piccole imprese del commercio e dell'artigianato che sono state colpite dall'alluvione del 1994 e dall'alluvione del novembre 2000, diventano soggetti terzi, diversi. Chi ha pagato le tasse le deve pagare e chi non le ha pagate riceve il condono, e chi è più penalizzato da avversità atmosferiche subisce un diverso trattamento (come si evince anche dalla previsione del comma 7 e dal trattamento per gli alluvionati).

Colleghi, è un problema di tutte le parti, non dei comunisti. E' un problema di queste imprese e di questi cittadini, dell'economia di intere aree del Nord di questo Paese, e non solo. Come diceva la senatrice Boldi, è necessaria una legge che preveda, in relazione a tutte le calamità naturali, eguali provvidenze a compensazione dei danni subìti, anche quelle di carattere fiscale. Non si è fatto. Non si vuole fare.

Credo che, nel momento in cui il Governo trova le soluzioni per i condoni, non possa poi venire in Aula a parlare di estensione onerosa. Quando si fa un condono c'è un onere per lo Stato, perché non si incamerano le risorse necessarie per distribuire alcuni servizi. Può darsi che manchi una compensazione, ma credo che sul punto la maggioranza troverà una soluzione, come ha fatto già per accomodare altri emendamenti.

Indipendentemente dal fatto che la senatrice Boldi trasformi l'emendamento in un ordine del giorno, voglio solo dire che andò così l'anno scorso e due anni fa. I soggetti che hanno subìto danni non saranno sollevati, con questo condono, perché continua a non essere data risposta ai problemi di coloro che sono stati alluvionati ben due volte nel corso di sei anni. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e DS-U e del senatore Crema).*

PICCIONI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI *(FI)*. Signor Presidente, prendo atto dell'assenso del sottosegretario Vegas alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, a cui chiedo di aggiungere la firma, con la speranza che questo strumento possa trovare accoglimento in tempi non lunghi. Credo che la cosa migliore sia proprio prevedere un impegno del Governo attraverso un ordine del giorno.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, a questo punto vorrei aggiungere anche la mia firma, per sottolineare l'importanza del precedente che stiamo estendendo con questo ordine del giorno. Il precedente è la riduzione al 10 per cento delle imposte dovute per il sisma del 1990 nelle zone della Sicilia orientale; l'estensione, per equità, è agli alluvionati del Piemonte del 1994. Stabiliamo un importante precedente per cui, d'ora in poi, le zone colpite da qualche calamità naturale pagheranno al massimo il 10 per cento del tributo.

Aggiungo la mia firma, ma vorrei che si fosse consapevoli di quel che stiamo approvando, a meno che quel 10 per cento per la Sicilia orientale non avesse una motivazione speciale, ma non è stata data risposta all'interrogativo posto dal collega Morando cinque minuti fa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 7.0.1001/60 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1001/61, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1001, nel testo emendato, la cui approvazione precluderebbe l'emendamento 7.0.2.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'intervento in dichiarazione di voto su questo emendamento del relatore per svolgere un ragionamento più generale sulla questione dei condoni. È una questione delicata, ma siamo costretti a discuterne in tempi piuttosto compressi, e siamo costretti a tale discussione perché il Governo e la maggioranza hanno avuto qualche problema. Credo che dobbiamo riflettere sull'effetto dei condoni; certo, sono anzitutto il segno di una disperazione.

Noi abbiamo vissuto in questi giorni le difficoltà della maggioranza e del Governo. In proposito vorrei ricordare le parole che ha usato il sottosegretario Vegas in rapporto ai problemi di copertura di questa legge finanziaria, il cui valore netto è di 12,5 miliardi di euro, gran parte proveniente dai condoni. Voglio rammentare che il Governo, nell'aggiornamento del Patto di stabilità inviato un mese fa a Bruxelles, ha dichiarato che la legge finanziaria dell'anno prossimo, se le cose andranno secondo le previsioni del Governo, sarà pari a quasi il doppio, cioè 21,8 miliardi di euro di aggiustamento.

Continuo a chiedermi come pensa la maggioranza – che evidenzia tali segnali di difficoltà, di fronte ad una legge finanziaria di questa entità in cui si raschia il fondo del barile con i condoni – di affrontare il problema della riduzione delle spese e dell'aumento di entrate, necessario per introdurre un aggiustamento della dimensione che il Governo stesso ha indicato.

Certo, è ovvio che nel condono c'è uno sberleffo verso chi ha pagato. Oggi sulla stampa Franco Modigliani ha proposto che si applichi il condono anche a chi ha pagato, perché è profondamente ingiusto che chi ha pagato non riceva indietro una parte di quanto versato, che invece viene scontata a chi non ha pagato. C'è un effetto sull'etica pubblica: abbiamo un problema di etica pubblica in questo Paese, un problema di rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Negli anni del centro-sini-

stra, ma non solo, si è fatto uno sforzo per costruire un rapporto più civile tra pubblica amministrazione e cittadini.

Queste misure sconvolgono il percorso compiuto, e riportano i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini al periodo peggiore, quando non c'era un rapporto di fiducia. E poi hanno effetti concreti, ad esempio sulle entrate future. È ovvio che ci saranno effetti sulle entrate future. Noi possiamo ragionare in termini contabili, ma i contribuenti, di fronte all'evidenza del fatto che chi non paga viene premiato, come volete che si comportino? È una considerazione logica, Presidente.

Lunedì 22 luglio di quest'anno scadeva il termine per l'autotassazione. Sabato 19 luglio sui giornali si cominciava a parlare del dibattito interno alla maggioranza sulla possibilità di un condono fiscale. Quando si sono conteggiate le entrate del 22 luglio si è rilevato che erano state sensibilmente inferiori alle previsioni che lo stesso Governo aveva formulato. Perché? Perché ovviamente i cittadini hanno ritenuto che, nell'imminenza del condono, era meglio non pagare.

C'è un altro aspetto peculiare in questo emendamento. Spesso i condoni sono stati giustificati in base alla logica per cui l'amministrazione, ingolfata dalla necessità di compiere decine o centinaia di migliaia di accertamenti relativi a contribuenti minori, viene alleggerita sgomberando il campo da questi accertamenti, per concentrare la sua capacità di verifica e di accertamento sui grandi contribuenti.

Ebbene, l'emendamento che ci apprestiamo a votare prevede espressamente che questo condono si applichi a tutti i contribuenti, senza esclusione neanche dei grandissimi. Io mi chiedo perché non si possa sgombrare il campo, ad esempio, da un milione di accertamenti sui contribuenti minori, lasciando all'amministrazione la possibilità di concentrarsi sui maggiori contribuenti, in rapporto ai quali il volume dell'evasione può essere talmente grande da giustificare una concentrazione dell'attività di accertamento.

Non c'è neanche questa previsione, il condono è generalizzato. Per non parlare dei rapporti tra Governo e Parlamento. L'emendamento 7.1000 del relatore è relativo alla definizione automatica dei redditi d'impresa e da lavoro autonomo per gli anni precedenti mediante autoliquidazione. Tale emendamento disciplina il comportamento di coloro ai quali si applicano gli studi di settore e i cosiddetti parametri.

Se io domandassi a questo ramo del Parlamento quali e quante imposte dovranno pagare i contribuenti, l'Assemblea non sarebbe in grado di rispondere. L'emendamento infatti prevede che il Ministro dell'economia determinerà categorie economiche omogenee. Mi chiedo quale sia il ruolo del Parlamento, che ha appena votato un emendamento senza sapere quale carico fiscale sta imponendo ad alcuni milioni di contribuenti per gli anni pregressi.

C'è poi un aspetto di estorsione, sul quale mi sono soffermato in Commissione. Il centro-sinistra non avviò, ma fece avanzare il meccanismo degli studi di settore, che accetta la dichiarazione di alcuni contribuenti se sono adeguate alle previsioni di reddito per l'anno in corso.

Ai tre milioni e mezzo di contribuenti che si sono adeguati alle previsioni il Governo chiede con questo condono il pagamento di una specie di pizzo.

Il Governo chiede loro il pagamento di altri 300 euro l'anno per essere in regola. Ma in regola rispetto a cosa? Dal punto di vista del reddito sono in regola, essendo le dichiarazioni adeguate agli studi di settore, come prevede lo stesso emendamento. Possono esservi irregolarità formali ma l'attuale maggioranza, allora opposizione, ha votato una legge per cui non possono esservi sanzioni per errori formali che non hanno impatto sul livello dell'adempimento fiscale.

In attuazione di quella norma dello Statuto del contribuente, è stato emanato un decreto legislativo che ha soppresso tutte le sanzioni connesse a inadempimenti di natura formale. Che cosa significa che l'amministrazione finanziaria, a tre milioni e mezzo di contribuenti che si sono adeguati agli studi di settore e le cui uniche irregolarità possono essere di natura formale e dunque non sanzionabili, chiede il pagamento di 300 euro come condizione per stare tranquilli? Questo è il meccanismo del camorrista che chiede il pizzo al negoziante se vuole stare tranquillo. È un meccanismo di natura sostanzialmente estorsiva ed è una delle norme più vergognose qui presenti.

Le modifiche introdotte con i subemendamenti oggi presentati dal relatore migliorano la situazione; sono d'accordo in proposito con il senatore Calvi. Rimane tuttavia un atteggiamento preoccupante, che ho sottolineato anche in altre occasioni. Uno dei subemendamenti del relatore prevede che alcuni reati specifici non sono punibili quando siano commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari.

Con qualche imbarazzo, in un'Aula frequentata da illustri giuristi, vorrei ricordare l'articolo 61 del codice penale, il quale prevede le circostanze aggravanti comuni. È un'aggravante comune l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro. In base all'emendamento del relatore, invece, se il reato è semplice è ancora punibile, se invece è aggravato non è punibile. Vorrei capire in base a quale logica di equità si può affermare il principio della non punibilità dei reati aggravati.

Lo scudo fiscale conteneva lo stesso meccanismo: l'amministrazione continua a perseguire chi ha evaso le imposte, ma è stato sanato chi ha evaso le tasse e ha anche commesso il reato penale o l'illecito amministrativo dell'esportazione dei capitali. Ora si approva un meccanismo per cui se sono stati commessi i reati di cui agli articoli 482 e seguenti del codice penale, e si tratta di reati semplici, si mantiene la punibilità, mentre i reati aggravati, ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, sono dichiarati non punibili. Credo sia una scelta scellerata, che danneggia il Paese.

Noi voteremo contro questo emendamento e contro tutte le proposte che introducono condoni nel nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e del senatore Occhetto).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, l'emendamento del relatore al nostro esame dimostra non soltanto che questa catena di condoni è una beneficiata assolutamente dissennata e irrazionale ma altresì – e voglio trattare proprio questo punto – è una beneficiata gravemente violatrice del principio di uguaglianza.

Per capirlo basta infatti esaminare quanto viene previsto rispetto a quel discrimine fondamentale che è la pendenza o meno di un procedimento penale, dove si dice che viene escluso l'ingresso della dichiarazione integrativa nel condono – e questo è un tema che viene ripreso in tutti i provvedimenti indulgenziali presentati al nostro esame – esclusivamente allorquando il procedimento penale abbia già dato luogo ad una conoscenza formale da parte dell'interessato, in questo caso dell'indagato.

Ora, è evidente che la conoscenza formale di un provvedimento penale discende da un fatto terzo dell'autorità giudiziaria, assolutamente discrezionale. Sappiamo che, non essendo più obbligatorio l'avviso di reato, il fatto di avere conoscenza formale discende dal fatto che l'autorità giudiziaria provveda ad un interrogatorio ovvero ad una perizia, fatti assolutamente discrezionali del soggetto terzo autorità giudiziaria e come tali non incidenti invece sulla situazione del soggetto che deve entrare o meno nel condono.

Non possiamo certamente dire che sia più meritevole una persona che non agisca sotto la mannaia del processo penale, perché questa sarebbe una mera considerazione di tipo moralistico che non può entrare certamente nella nostra valutazione; ne discende allora che da un fatto terzo consegue o meno l'applicazione del condono.

Siamo dunque in presenza di quanto detto e insegnato dalla Corte costituzionale, quando, con la sentenza n. 369 del 1988, ha affermato che contraddire, sia pur temporaneamente, le ragioni prime della punibilità attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità equivale non soltanto a violare l'articolo 3 ma a violare l'articolo 3 alterando quel principio di obbligatorietà della pena, mutando così sostanzialmente l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale.

Cari signori, dal punto di vista tecnico, giuridico e penale questa serie di condoni non posso qualificarla altrimenti se non un obbrobrio giuridico, così come detto prima, un fatto di impudenza morale sul piano sostanziale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, a nome di Rifondazione Comunista, dichiaro il voto contrario a questo emendamento e al condono tombale, com'è stato definito: una pietra sopra il passato, sulle

illegalità e un grande regalo a chi ha evaso di più. Si arriva a far pagare di meno chi ha evaso di più. Il ministro Tremonti fa un *remake* di Robin Hood, corretto in funzione degli orientamenti della maggioranza.

Evasori cronici, evasori di lunga lena, grandi aziende con i bilanci manomessi, imprese che praticano il lavoro nero e false fatturazioni, imprenditori che non versano i contributi, imbroglioni abusivi di ogni tipo esulteranno con queste norme della finanziaria. Il Governo Berlusconi passerà alla storia per sanatorie, condoni, concordati e leggi su misura, per tutelare se stesso e i suoi amici in affari.

Avete cominciato con l'eliminazione delle imposte di successione sui grandi patrimoni, con l'abolizione del reato di falso in bilancio, con la sanatoria dei capitali illegalmente esportati e con il condono per i reati delle industrie in materia ambientale e per il ricorso al lavoro nero. Quindi, c'è una continuità, una sconcertante continuità nelle concrete misure proposte dal disegno di legge finanziaria per quanto riguarda un caposaldo dell'impostazione del Governo Berlusconi.

L'Italia è il Paese europeo con la più alta elusione ed evasione fiscale (10 per cento in più della media europea) a partire da quella contributiva a danno dei lavoratori (oltre il 15 per cento del lavoro italiano è in nero e nel Mezzogiorno si arriva al 22,5 per cento). Il condono fiscale e i condoni qui proposti manifestano una relazione tra il ricorso al lavoro nero, l'irregolarità contributiva e il non rispetto delle norme di sicurezza.

La riedizione del condono per i capitali illegalmente esportati all'estero, la chiusura delle liti fiscali, la sanatoria dell'evasione fiscale: vi è un vero e proprio *festival* dell'evasione fiscale che non permette nemmeno la lotta al fenomeno. Infatti, con il condono non si può lottare contro l'evasione e l'elusione fiscale; di conseguenza, siamo ad un vero e proprio lassismo di questo Governo nei confronti dei grandi evasori, che è una garanzia di pace e di tranquillità.

Tra l'altro, tra qualche mese il ministro Tremonti ci dirà che occorre una manovra aggiuntiva di tagli alle spese per compensare il mancato gettito dei condoni previsto in questa finanziaria per circa 8 miliardi di euro.

Colleghe e colleghi, questa si può definire la finanziaria dei condoni; del resto, avete approvato la legge Cirami e oggi volete approvare una finanziaria dei condoni: evidentemente, c'è in quest'Aula qualcuno che si intende di evasione fiscale e di illeciti! *(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).*

CURTO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO *(AN)*. Signor Presidente, stiamo assistendo in questa fase dei lavori parlamentari ad un esercizio di alta ipocrisia, che è quella che il centro-sinistra sta mettendo in campo lo stesso momento in cui affronta il problema del condono.

Per noi il condono parte da una presa d'atto, cioè che il sistema fiscale, che proprio il centro-sinistra ha permesso fosse perpetuato nel corso di questi anni, ha determinato la presenza di vaste fasce di evasione che noi, proprio attraverso questo strumento, vogliamo far emergere per comprendere le motivazioni che l'hanno determinata e quali strumenti correttivi possiamo utilizzare per evitare che ciò accada per il futuro.

È troppo facile parlare di evasore *tout court*; probabilmente, esistono più categorie di evasori. C'è sicuramente l'evasore incallito: mi riferisco a colui che probabilmente non aderirà neanche a questo tipo di condono, perché spera di farla franca per l'ennesima volta. Questo è l'evasore che dobbiamo sicuramente contrastare, cercando di stanarlo e di creare le condizioni e i presupposti per farlo uscire fuori con le proprie responsabilità, determinando anche delle condizioni perché paghi per le proprie responsabilità nei confronti della società economica e della società civile in generale.

C'è un altro tipo di evasore, quello parziale: mi riferisco all'artigiano, al commerciante, al libero professionista, all'impresa familiare, cioè a quel tipo di evasore che evade solamente in parte il fisco perché altrimenti è fuori mercato, perché altrimenti crea buchi ancora più forti anche sotto il profilo occupazionale, circostanza che, a nostro avviso, dovrebbe costituire uno dei motivi di più grande preoccupazione del Parlamento nazionale nel momento in cui, non l'economia italiana – come qualcuno dice – ma l'economia mondiale si ritrova in una situazione di grande difficoltà.

C'è poi un terzo tipo di «evasore»: colui che aderisce al condono senza aver evaso sostanzialmente, solamente perché ritiene di aver timore del rapporto con il fisco, che aderisce al condono per stare tranquillo, perché il fisco ha rappresentato e rappresenta tuttora una delle più grandi preoccupazioni per il cittadino.

Allora, qualche critica sarebbe stata anche accettata se avessimo inserito il condono all'interno di un contesto privo di altri segmenti importantissimi per la questione che stiamo affrontando; noi però lo stiamo inserendo in un momento particolare delle riforme che vogliamo attuare nel Paese, delle quali la riforma fiscale diventa uno degli strumenti più importanti.

Non è possibile allora demonizzare un provvedimento che è propedeutico a un grande dibattito che deve svolgersi nel Paese, secondo il quale di certo l'equità fiscale non rappresenta solamente un fattore morale, un fattore etico, bensì uno dei momenti più importanti e propulsivi per un rilancio economico che il nostro Paese sicuramente vuole.

Allora, noi continuiamo per la nostra strada, nella consapevolezza di imprimere veramente una svolta alle riforme importanti di cui il Paese ha bisogno; e sicuramente i dati che saranno in nostro possesso nel prossimo futuro dimostreranno che avremo avuto ragione.

Noi diciamo con fermezza di essere sicuramente dalla parte del giusto, anche perché non ci convincono le espressioni che provengono dai colleghi del centro-sinistra. Ho ascoltato ieri alcuni interventi secondo i quali sarebbe da addebitare a questo condono (che peraltro ancora non

è stato approvato) il decremento delle entrate fiscali in Italia. Ma, signori miei, questa norma, se – come noi riteniamo – sarà approvata, non prevederà sicuramente l'accesso al condono da parte dei contribuenti che saranno interessati, anche per il 2002: questa fascia è esclusa. Noi ci riferiamo a quelli che hanno eventualmente evaso i tributi in un periodo precedente, quello del 2001, cioè alle soglie della fine dell'esperienza dello scorso Governo di centro-sinistra.

Allora, il nostro rappresenta un momento importante di confronto politico e, se vogliamo, anche un momento importante di confronto sociale. Quello che abbiamo fatto già con la precedente legge finanziaria, quello che stiamo facendo oggi, diminuendo le aliquote fiscali e indirizzando la diminuzione verso le fasce sociali più deboli, rappresenta la chiusura coerente di un progetto politico che sicuramente darà grandi risultati all'intera Casa delle Libertà. *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni. Applausi ironici del senatore Angius).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giaretta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1001, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire, vorrei dare all'Assemblea la seguente comunicazione sull'andamento dei nostri lavori.

Avendo consultato informalmente tutti i Capigruppo, abbiamo convenuto di proseguire i nostri lavori fino alle ore 20, di sospendere fino alle ore 21 per poi proseguire fino alle ore 24. *(Applausi dai Gruppo FI e AN e del senatore Calderoli).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, abbiamo presentato l'interrogazione 4-03583 al Ministro della giustizia perché stamattina a Milano è stato arrestato un terrorista, coinvolto in numerosi omicidi tra cui quello del giudice Amato, che, con due ergastoli sulle spalle, qualche decina d'anni di attività illecite, era in libertà vigilata.

L'interrogazione chiede al Ministro della giustizia di verificare come mai certi personaggi possano trovarsi in libertà vigilata e quindi di predisporre un'ispezione adeguata. Sollecitiamo pertanto il Ministro a rispondere al più presto a tale interrogazione. *(Applausi dai Gruppi LP e FI).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e solleciterà il Governo in tal senso.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 7, precedentemente accantonato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.1.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, approfitto della dichiarazione sull'emendamento in esame, identico ai due successivi (uno dei quali reca anche la mia firma), per esprimere il nostro giudizio su questo inusitato pacchetto di condoni che ci viene presentato, pregando i colleghi della maggioranza di voler ascoltare questa riflessione.

Qualche settimana fa abbiamo ascoltato quasi tutti il messaggio che Giovanni Paolo II ha rivolto alle Aule parlamentari; vi sono stati molti applausi – forse troppi –, certamente un po' imprudenti perché le parole del Papa erano impegnative per chi, pur non condividendone la fede, rispetta il suo alto magistero morale; a maggior ragione impegnative per chi, tra di noi, cerca di ispirare la sua azione politica, quindi la sua azione parlamentare ai princìpi esigenti dell'umanesimo cristiano.

Certamente tutti i colleghi che seguono questa seconda ipotesi – penso comunque che lo ricorderanno anche molti altri colleghi – non hanno dimenticato come in un momento di difficoltà del nostro Paese, una decina di anni fa, la Chiesa italiana presentò un documento dal titolo «Educare alla legalità».

La Chiesa cattolica proponeva al Paese la strada per uscire dalla difficoltà, recuperando i valori della legalità. Questo documento invitava le pubbliche istituzioni a curare che vi fosse l'esistenza di chiare e legittime regole di comportamento che, temperando gli istintivi egoismi individuali o di gruppo, anteponessero il bene comune agli interessi particolari; chiedeva l'applicazione anche coattiva di queste regole nei confronti di tutti, evitando che fossero solo i deboli e gli onesti ad adeguarvisi, mentre i forti e i furbi tranquillamente le disattendessero.

Credo che questi princìpi non siano solo princìpi che ci ha proposto la Chiesa cattolica, ma sono i medesimi contenuti nella nostra Carta costituzionale.

Ebbene, colleghi, se andate al di là del tecnicismo di questi emendamenti e cercate di vederne la sostanza, come non accorgersi che questo insieme di emendamenti propone al Paese un'educazione all'illegalità? Il messaggio che state dando al Paese è che lo Stato cura più l'illegalità della legalità.

La rivista telematica «La Voce» in questi giorni ha scritto: «Questi provvedimenti sono una specie di *supermarket* dell'evasore». In questo vi è di tutto – è vero, senatore Curto – vi sono anche i casi dei poveri diavoli – chiamiamoli così – alle prese con la complessità del fisco, con qualche debolezza umana, alle prese con il consumatore che non vuole la fattura o, viceversa, il cliente che si trova di fronte ad un artigiano che non vuole rilasciare la fattura.

A questi consumatori, a questi contribuenti lo Stato non propone la strada della semplificazione, del rispetto dello Statuto del contribuente e di un sistema fiscale basato sulla trasparenza; ad essi propone la strizzatina d'occhio del complice. Non è questo lo Stato che ci piace!

E poi, in questo supermercato del contribuente, signor Presidente, ci sono anche scaffali con merce di qualità, riservata ai grandi interessi finanziari, alle grandi imprese del mercato globale, che approfittano dei paradisi fiscali. C'erano anche norme – per fortuna poi attenuate – che tendevano a proteggere, a lambire non più solo la semplice vita economica, ma la vita della criminalità economica. Per fortuna queste norme, come ho detto, sono state almeno in parte attenuate.

Allora, colleghi, è in gioco la credibilità dello Stato. Possono esserci diverse strade politiche, ma qui è in gioco la credibilità dello Stato. Negli stessi giorni in cui il Ministro dell'economia e delle finanze negava in modo assoluto la sua volontà di proporre al Parlamento proposte di condoni, negli uffici del Ministero si scrivevano questi emendamenti (e do un'interpretazione ottimistica, rispettosa delle istituzioni, dicendo che ciò avveniva negli uffici del Ministero). Il relatore li ha presi, li ha diligentemente sottoscritti e ce li ha presentati.

Allora, dov'è la credibilità dello Stato? Il relatore e il senatore Curto ci hanno detto che si fa un condono perché è alle porte una riforma fiscale. Ma dov'è questa riforma fiscale, signor Presidente? In Parlamento galleggia da un anno una delega fiscale, a cui la stessa maggioranza dimostra di non dare alcun credito. Non c'è alcuna riforma epocale, in questa delega fiscale, c'è semplicemente un ritocco delle aliquote, ma restano in vita i tributi fondamentali.

Non c'è nessuna riforma fiscale alle porte, perché il relatore dovrebbe sapere – e certamente lo sa – che l'entrata in vigore del secondo modulo della riforma è legata al fatto che la legge finanziaria preveda gli appositi stanziamenti. In questa legge finanziaria, invece, non c'è alcuno stanziamento per il finanziamento del secondo modulo della riforma. Dunque, neanche questa giustificazione può essere ritenuta valida per il condono.

In realtà, questi condoni nascono solo – come ci ha ricordato il senatore D'Amico – da uno stato di disperazione, dalla conoscenza della situazione veramente drammatica dei conti pubblici da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e da un'idea distorta del rapporto Stato-cittadino.

Con questi condoni proponete al cittadino uno scambio ineguale: non offrite una migliore macchina fiscale, garante dei diritti di tutti; non offrite la semplificazione, né il rispetto dello Statuto del contribuente; non potete offrire neppure la riduzione delle tasse.

Con il condono avete pensato solo di ridurre le tasse del passato, ma esclusivamente per chi le tasse le ha pagate solo in parte. Questo è lo scambio ineguale e iniquo che proponete. E per gli altri che le tasse le hanno pagate? Per il passato nulla, per il presente nulla e per il futuro neppure, perché deve essere chiaro che con un condono così esteso ponete le premesse perché i cittadini che pagano le tasse ne paghino ancora di più per il futuro, perché il condono porterà ad una mancanza di gettito.

Invito i colleghi a rileggere i dati sull'autotassazione di novembre: c'è stato un calo di entrate, per la dichiarazione dei lavoratori autonomi e delle imprese, del 2,5 per cento. I cittadini hanno capito che la volontà di questo Governo è fare i condoni per il passato e probabilmente immaginare che questa sia la regola permanente. L'autotassazione avrebbe dovuto crescere in proporzione del PIL nominale, cioè del 2,6 per cento, invece la vostra politica ha già prodotto un differenziale del 5 per cento in meno di entrate.

Vedete, colleghi della maggioranza, questa è la differenza fondamentale: con i nostri Governi, a seguito delle politiche di lotta razionale all'e-

vasione e all'elusione, il gettito fiscale è cresciuto più del prodotto interno lordo; sotto il vostro Governo il gettito fiscale cresce meno del PIL.

Termino il mio intervento, signor Presidente, affermando che noi crediamo che questa Italia che voi solleticate è quella del passato, l'Italia che non può avere futuro. Noi preferiamo scommettere sull'altra Italia, quella di chi lavora, di chi fatica nelle imprese e negli uffici, che paga pure mal volentieri le tasse ma ha un alto concetto del valore della legalità repubblicana.

Pensiamo che questa Italia sia maggioritaria, che ci siano molti vostri elettori che vi hanno votato credendo di vedere sul serio un'Italia diversa e non di scoprire che siete al servizio delle peggiori abitudini del passato. Crediamo in questa Italia e per questo voteremo contro questi vostri condoni. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-SDI e del senatore Marino).*

MONTINO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo 7*».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.1 e gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/2, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/3, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/5, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/6, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.1000/8 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/10, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/11, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/12, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/13, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.1000/14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/15, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/16, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/17, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/18, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/19, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/20, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/21, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/22, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/23, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/24, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/25, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.1000/26 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/27, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/28, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/29, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/30, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.1000/31, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/32, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/33, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.1000/34 è stato trasformato nell'ordine del giorno G7.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.1000/35, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1000.

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Con questo respingiamo tutte le polemiche – condono sì, sul condono no –e tutte le montature su un provvedimento che riteniamo dovuto per categorie che da anni vivono in un clima di profonda incertezza e di profonda confusione.

Noi crediamo che non ci sia posto per battaglie di principio e per battaglie ideologiche, perché il nostro è il peggiore sistema fiscale dell'Unione europea. Arriviamo da anni di incertezza totale (i colleghi ricorderanno i famosi modelli 740 lunari, con 300 pagine di istruzioni) e di applicazioni di imposte, come l'IRAP, per le quali, nei primi anni, non esistevano nemmeno le istruzioni, in un clima di incertezza e di confusione. Spesso ne hanno fatto le spese le categorie produttive e non gli evasori totali, gli imprenditori che le tasse le pagavano già, con le partite IVA dichiarate, con la dichiarazione dei redditi presentata, con il bilancio presentato.

Il condono non è destinato agli evasori totali, ma a dare serenità e tranquillità a chi tira la carretta in questo Paese, a chi spesso viene rinviato a giudizio – parlo di imprenditori – per un errore nella valutazione

di un magazzino o nel fare un ammortamento. E' in un clima di paura di questo genere che lavorano milioni di imprenditori, quegli imprenditori che sorridono quando sentono parlare delle trentacinque ore settimanali, perché – lo dico ai colleghi comunisti – gli imprenditori le trentacinque ore le fanno in due giorni, non in una settimana. *(Commenti del senatore Pizzinato).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Gli operai le tasse le pagano alla fonte!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, sto concludendo.

Noi non vogliamo altri condoni, però riteniamo che dare serenità e tranquillità negli anni a venire e chiudere definitivamente con il passato sia un dovere morale. Soprattutto oggi, che siamo nell'anticamera di una riforma vera. Vogliamo finalmente portare chiarezza e semplificazione vera, non confusione ulteriore. Ci accingiamo a fare una riforma fiscale vera, che da decenni attende di essere realizzata. *(Applausi dai Gruppi AN. UDC:CCD-CDU-DE e FI).*

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1995 l'allora ministro Tremonti, con un celebre Libro bianco, propose la sua riforma fiscale. Con una formula felice, propose un sistema in grado di passare dal complesso al semplice, dalle persone alle cose, dal lontano al vicino: così diceva. Quell'idea, per un beffardo scherzo del destino, è stata attuata da Visco, il suo successore. Abbiamo avuto così un modesto aumento della tassazione, con un ritocco dell'IVA; si è semplificato molto il sistema, con una riduzione delle aliquote, del numero delle imposte e degli adempimenti fiscali; è nato il federalismo fiscale.

L'architrave della riforma erano gli studi di settore, predisposti sotto il controllo delle categorie produttive. Tutto questo è servito a combattere l'evasione fiscale, ha fatto aumentare le entrate e ha fatto pagare meno tasse agli onesti. Ma a Tremonti la riforma non piace. Oggi vuole distruggere gli studi di settore, a costo di far pagare un prezzo salato all'Italia. Senza alcun pudore, tutto questo viene spacciato come una nuova riforma fiscale; non si ha paura del ridicolo, né di ingannare se stessi e gli italiani.

Non c'è alcuna riforma alle porte, c'è solo un'opera di destrutturazione del sistema tributario. Gli studi di settore vengono sostituiti con la proposta di concordato preventivo triennale, una sorta di catasto delle tasse. Sarebbe il modo per rimediare alla rapacità del fisco, verso il quale, dice il relatore, il condono è un'arma di legittima difesa. È per ovviare – così ancora si dice – alla grossolanità del lavoro dell'amministrazione finanziaria.

Siamo all'oscuramento della ragione e della coscienza democratica, alla giustificazione dell'illegalità, alla non conoscenza di ciò che è avvenuto quando si sono abbassate le aliquote e molti hanno pagato di meno. E siamo al disprezzo dei funzionari pubblici, che in questi anni hanno saputo dialogare con i contribuenti, mostrando un volto più umano dell'amministrazione finanziaria.

A differenza degli studi di settore, il nuovo, il cosiddetto nuovo, il concordato preventivo, sarà formulato dal Ministro senza il controllo delle associazioni di categoria. Ai contribuenti verrà chiesto di pagare le tasse in rapporto all'andamento dell'economia e degli obiettivi di crescita macroeconomica del Governo. Il Governo vorrà decidere, cioè, in modo unilaterale.

Gratta gratta, affiora sempre la natura della destra, la sua propensione all'arbitrio, al clientelismo, all'autoritarismo. I contribuenti devono aspettarsi discriminazioni, sbalzi nelle tasse da pagare corrispondenti agli sbalzi d'umore di chi ci governa, alla crisi di nervi ormai inevitabile, con una finanza pubblica fuori controllo.

Siccome si fa una riforma fiscale – ci viene detto – si può fare il condono, o meglio: per poter giustificare il condono fiscale ci si inventa la distruzione degli studi di settore, ci si inventa una foglia di fico insufficiente a coprire le miserie di colossali interessi privati in atti d'ufficio.

Con il condono tombale, il privilegio delle sanatorie, ci si rivolge anche al popolo delle partite IVA, ma tre milioni e mezzo di questi contribuenti si sono adeguati spontaneamente agli studi di settore e sono in regola. Si aggiunge: siccome i conti pubblici non sono in equilibrio, si chiedono oggi a questi contribuenti 300 euro per il 1997 e 600 euro per gli anni successivi.

Si tratta – bisogna ripeterlo – di una vera estorsione e si minacciano controlli fiscali a chi non mette mano alla borsa. Ad altri, invece, con lo scudo fiscale e il condono tombale si concede il perdono su tutto, si regala persino l'anonimato per non perdere la rispettabilità sociale. Non è passata la non punibilità di tutti i reati commessi, e lo consideriamo un nostro successo, ma restiamo indignati di fronte al fatto che si premia comunque l'illegalità.

Secondo il Governo, sarebbe questo il prezzo da pagare per rimettere in equilibrio i conti dello Stato, ma è più di un anno che si promette il condono e si alimenta questa ipotesi: il risultato è stato il crollo delle entrate, che da gennaio ad ottobre sono diminuite di 16.000 miliardi, il 2,5 per cento in meno.

Per apprezzare la gravità di questo dato bisogna ricordare che l'economia non è in recessione – il PIL cresce appena sopra lo zero, ma non diminuisce – mentre con l'Ulivo il gettito cresceva più del PIL e ciò consentiva di ridurre le aliquote, di far pagare meno.

Con il condono si afferma di voler recuperare gettito, ma si recupereranno, se va bene, otto miliardi di euro, solo la metà di ciò che è stato già perduto. Con il condono si è creata un'emergenza ed oggi questa misura non è in grado di finanziare nemmeno sé stessa. Stiamo correndo in-

contro ad una voragine dei conti pubblici; gli effetti futuri saranno devastanti per la credibilità dello Stato e per la tenuta della legalità e dello spirito civico.

Sul piano politico il Governo rivela il suo vero volto, impastato con la farina degli anni '80, quando lo Stato incassava il 30 per cento del PIL e spendeva il 40 per cento. Così abbiamo accumulato il debito. Oggi questa possibilità è preclusa dal Patto di stabilità; per questa ragione avete iniziato a picconare lo Stato sociale, anzi lo Stato *tout-court*. Chiamate a pagare i costi del vostro malgoverno i ceti medi, i lavoratori, le aree e le classi più deboli. Non me ne sorprendo: siete la destra e seguite la vostra vocazione, toccherà a noi cercare i rimedi; almeno guardate in faccia chi vi ha votato, forse questo ci aiuterà un po' a ridurre il danno. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-SDI e Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto contrario dei Verdi (lo faccio in trenta secondi perché il nostro tempo si sta esaurendo e vorremmo prendere la parola anche su altri argomenti). A settembre, presentando la manovra, il ministro Tremonti promise una finanziaria di equità, rigore e sviluppo. Vorremmo che il ministro Tremonti venisse in quest'Aula a spiegarci se, dopo l'approvazione dei condoni, questa è ancora una finanziaria di equità. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sento tornare in quest'Aula l'argomentazione secondo la quale il condono sarebbe giustificato dall'imminente riforma fiscale. Sarebbe bene fare chiarezza su questo punto. Il Governo ha dichiarato più volte di voler varare, entro la fine della legislatura, una riforma generale dell'imposizione sui redditi. Lo stesso Governo, però, ha trasmesso all'Unione europea, il 22 novembre scorso, una nota di aggiornamento del Patto di stabilità. L'aggiornamento, essendo riferito a quattro anni, comprende per intero l'ultimo anno della legislatura in corso, cioè il 2006.

I numeri ufficiali che il Governo della Repubblica italiana ha trasmesso all'Unione europea per l'aggiornamento del Patto di stabilità escludono che nel corso della legislatura si vari la cosiddetta riforma fiscale Tremonti; ciò nonostante, numerosi colleghi della maggioranza giustificano il condono con la riforma. A fronte di tale giustificazione, il Go-

verno dovrebbe essere chiamato in quest'Aula per dire che ha detto una bugia, o che ha sbagliato nello scrivere la nota di aggiornamento del Patto di stabilità trasmessa all'Unione europea, oppure che non ci sarà la cosiddetta riforma fiscale Tremonti.

Credo che qui si stia giocando su due tavoli con due diversi mazzi di carte, tirando fuori alcuni assi di qua e di là e che non sia dignitoso per il Parlamento consentire che il Governo faccia questo gioco e dignitoso per la Repubblica che il Governo italiano dica una cosa qui e un'altra a Bruxelles.

Chiederei quindi che il Governo facesse oggi una dichiarazione in Aula: c'è o non c'è la cosiddetta riforma fiscale Tremonti dell'imposta sul reddito entro il 2006? In assenza di questa dichiarazione, presumeremo che il Governo abbia detto la verità a Bruxelles e che quindi quella riforma non c'è. Quindi, neanche questa argomentazione regge. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 7.1000.

COVIELLO *(Mar-DL-U).* Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coviello, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1000, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 7.5 a 7.58.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/2, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/3, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/4 (testo corretto), presentato dal senatore Ferrara.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/6, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/8, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/10, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/701, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/11, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/12, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/13, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1000/14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/15, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/16, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/17, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/352 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 7.0.1000/18.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/19, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/20, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/21, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/22, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/23, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/24, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/25, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/26, presentato dal senatore Nocco, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/27, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/28, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/29, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/30, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000/31, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000/32, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 7.0.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1002/2, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1002, presentato dal relatore, identico all'emendamento 7.0.4, presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.0.3.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1003/701/1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/701, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.1003/8, 7.0.1003/9 e 7.0.1003/10 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1003/11.

SPECCHIA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore, al sottosegretario Vegas e ai colleghi. Quest'emendamento riguarda una proroga per completare la documentazione relativa al condono del 1994-1995, che fu oggetto di una precedente proroga nella passata legislatura. Quindi, si tratta di dare un'ulteriore possibilità a chi deve chiudere definitivamente questa fase.

Pertanto, credo che l'emendamento 7.0.1003/11 possa essere approvato anche dai colleghi del centro-sinistra, per aver il precedente Governo proposto e approvato nella stessa materia una proroga. Dunque, raccomando all'Aula la sua approvazione.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, invito il senatore Specchia, con cui ho già avuto modo di scambiare alcune riflessioni su questo emendamento, a ritirarlo, per il semplice motivo che è vero che nella scorsa legislatura venne approvata una norma che consentiva una proroga per il completamento della documentazione, ma in questo caso le fattispecie sono diverse; quindi, non vorrei che si creasse un conflitto tra chi si ha provveduto e chi ancora non l'ha fatto.

Inviterei il collega Specchia, eventualmente, a riproporre questa norma in un provvedimento di proroga dei termini, una volta che si sia verificato come stanno esattamente le cose, per non creare più problemi di quanti se ne devono risolvere.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo mantengono il loro parere contrario?

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, quest'emendamento mi pare non sia attinente al condono, ma preveda semplicemente di dire ai comuni di chiudere le procedure.

Poiché, se non si condona, in qualche modo bisogna risolvere il problema, mi rimetto al Governo, facendo presente che questa richiesta è volta a far sì che qualcuno intervenga dicendo ai comuni che dopo nove o dieci anni andrebbero chiuse le pratiche.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Confermo il parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, mantiene l'emendamento 7.0.1003/11?

SPECCHIA *(AN)*. Lo ritiro, signor Presidente. *(Applausi dei senatori Ferrara e Calderoli)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1003, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1004/2 è inammissibile, mentre l'emendamento 7.0.1004/3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/5, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004/8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.0.1004/9 è inammissibile perché privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1004, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/2, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005/7, presentato dal senatore Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1005, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole agli emendamenti e al subemendamento 8.0.100/352 da me presentati e contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*sopprimere l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.1 e l'emendamento 8.2.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/2, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/3, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/4, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100/701.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento del relatore per richiamare l'attenzione

su un punto che finora non è adeguatamente emerso in questo dibattito sui condoni dalle mille facce ed é relativo al cosiddetto scudo fiscale per le società e quindi per i fondi neri all'estero. Segnalo intanto che questo emendamento rappresenta un passo ulteriore in discesa nella scala di riduzione dei costi delle sanatorie.

Con questo emendamento si abolisce il 2,5 per cento previsto inizialmente come costo per la regolarizzazione di fondi neri all'estero delle imprese. Questa misura ha determinato una contraddizione nella politica della maggioranza e del Governo tanto che ieri il relatore, erroneamente, aveva proposto di abolire l'aumento del costo dello scudo fiscale per i privati, dimenticandosi che era su un articolo che abbiamo già approvato nei giorni scorsi in Aula. È evidente che siamo nella linea di discesa dei costi dei condoni e si è determinato uno squilibrio a danno dei contribuenti persone fisiche che si avvalgono dello scudo fiscale.

Inoltre, leggendo attentamente questo articolo, potrei fare l'intervento a nome dei possessori di fondi neri in Italia. I possessori di fondi neri in Italia sono danneggiati in confronto ai possessori di fondi neri in Svizzera e all'estero. Mi domando il perché di questa disuguaglianza e iniquità a favore dei fondi neri all'estero contro i poveri detentori di fondi neri in Italia.

Faccio presente che i detentori di fondi neri in Italia pagano comunque il 13 per cento del loro valore per la regolarizzazione, mentre i possessori di fondi neri all'estero, purché si avvalgano dell'articolo 7-*bis*, non pagano né il 2,5 per cento né il 13 per cento. Si vede che questo Governo ha una particolare simpatia per i detentori di fondi neri all'estero, determinando così un'iniquità tra i possessori di fondi neri. In nome dell'equità, cercate di trattarli nello stesso modo! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coviello, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100/701, presentato dal relatore.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100/6, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L'emendamento 8.100/7 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore, nel testo emendato, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

I restanti emendamenti all'articolo 8 risultano preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/800, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/2, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/3, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/10, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/11, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/12, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/352 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100/13, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100, nel testo emendato.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coviello, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.100, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, l'emendamento 9.100/2 tende a chiarire quali liti pendenti debbano essere considerate ai fini del condono.

La dizione riportata nel testo dice che sono liti pendenti a questo fine quelle nelle quali siano parte processuale gli uffici delle agenzie fiscali. Riterrei opportuno eliminare questa dizione, perché in seguito si parla anche di inammissibilità del ricorso. In questa inammissibilità potrebbe essere anche considerato e contenuto un ricorso fatto direttamente contro l'ente impositore o contro l'ente irrogatore di sanzioni.

Per eliminare qualsiasi dubbio, chiedo che sia accettato questo emendamento che ricalca nella sua dizione il testo del Governo, ma siano eliminate le parole «parte processuale gli uffici delle agenzie fiscali».

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 9.0.15 che è teso a chiudere definitivamente, rispetto al passato, la vicenda dei condoni edilizi. Esso prende le mosse da due leggi vigenti che, fino a prova contraria, proprio perché vigenti, tutti sono tenuti a rispettare, ivi compresi – direi soprattutto – gli enti locali. Né credo che questo emendamento vada a ledere il principio della competenza esclusiva delle Regioni in materia urbanistica, così come previsto dalla modifica del Titolo V della Costituzione, trattandosi di due leggi i cui effetti sono stati raggiunti, anche se non in maniera compiuta.

Occorre fare una constatazione: siamo a 17 anni dalla emanazione del primo provvedimento (infatti, la prima legge in materia di condono è del 1985, mentre l'altra è del 1994) e i cittadini reclamano ancora, e giustamente, certezza di diritto.

L'emendamento pertanto, per certi versi, costringe gli enti locali a pronunziarsi, sia pur attraverso un diniego, sulle domande proposte. D'altra parte, la previsione legislativa di accoglimento delle domande di condono in caso di persistente inerzia degli enti locali, non è finalizzata ad agevolare o a condonare l'abusivismo speculativo, se è vero, come è vero, che possono essere condonate quelle abitazioni che non sono superiori a metri dieci di altezza fuori terra, che siano ad uso abitativo, con esclusione delle opere realizzate su aree soggette a vincolo archeologico, a vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, nonché a vincoli a tutela di interesse della difesa militare e della sicurezza interna.

Pertanto, pregherei il Governo di accettare questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, fatti salvi quelli da me presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 9.1 e l'emendamento 9.2.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/2, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/3, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/4, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.100/6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/7, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/8, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/9, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100/10.

SPECCHIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA *(AN)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.100/10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100/30, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/11, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/12, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/13, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/14, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/15, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/16, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/17, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/18, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/19, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/20, presentato dai senatori Vizzini e Ferrara, identico all'emendamento 9.100/21, presentato dal senatore Girfatti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100/22, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100, nel testo emendato.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare il mio emendamento nel senso di sopprimere, al comma 1, le parole «nelle quali sono parte i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato». In tal modo, si limiterebbe la norma solo alle agenzie, dato che vi era invece la volontà contraria di estendere tutte le liti pendenti, il che sarebbe contraddittorio con tutto quello che abbiamo sostenuto fino ad oggi. Cioè, l'estensione della sanatoria andava nella direzione di rendere sanabili tutte le procedure pendenti, non solo davanti all'agenzia tributaria, altrimenti si vanificherebbe tutto il resto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.100, come riformulato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100 (testo 2), presentato dal relatore, nel testo emendato, sostitutivo dell'intero articolo.

E' approvato.

I restanti emendamenti all'articolo 9 risultano pertanto preclusi o ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100/1, presentato dal senatore D'Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100/2, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100/3, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.100/4 (testo 2).

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, la Lega Nord è favorevole a questo emendamento purché la prima parte sia riformulata sostituendo, al comma 1, le parole da «dell'articolo 8» a «in materia» con le altre «delle norme in materia di affissione e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante» e sopprimendo, alla fine del comma, le parole «per ogni anno in cui queste sono state commesse».

Se il presentatore dell'emendamento fosse d'accordo con questa modifica, il nostro voto sarebbe favorevole.

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Concordo con il senatore Moro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla riformulazione testè proposta.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, sarebbe necessario il parere della 5ª Commissione, comunque vorrei leggere il testo dell'emendamento perché non ho ben chiara la portata della modifica proposta.

PRESIDENTE. Non essendo ancora stato distribuito il testo scritto, accantoniamo momentaneamente l'emendamento 9.0.100/4 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100/5, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100/6, presentato dai senatori Asciutti e Peterlini.

Non è approvato.

A questo punto, dobbiamo accantonare anche l'emendamento 9.0.100.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sulla modifica dell'emendamento 9.0.100/4 (testo 2) proposta dal senatore Moro.

MORANDO *(DS-U)*. Presidente, vorremmo leggere un testo scritto.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Morando. Tra l'altro manca ancora il parere della Commissione bilancio.

Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta di modifica della prima parte dell'emendamento 9.0.100/4 (testo 2).

PACE, *segretario*: «2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse sino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 400 euro».

MONTINO *(DS-U)*. Soltanto 400 euro?

PRESIDENTE. Passiamo intanto alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, intendo trasformare questo emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G9.200.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, poiché questo ordine del giorno fa riferimento a valori dichiarati e a scritture private registrate entro il 1° gennaio 2003, e quindi configura un'estinzione l'anno prossimo, è chiaro che non può essere impegnativo.

Pertanto, il Governo lo può accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, insiste per la votazione?

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.0.2, presentato dai senatori Labellarte e Giaretta, fino alle parole: «ai commi precedenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 9.0.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.5.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.0.6 e 9.0.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.8, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.0.9 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.15.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, parlo ben sapendo che si tratta di una battaglia persa, ma è un problema di onestà intellettuale. L'emendamento in questione, di cui è primo firmatario il senatore Iervolino, non parla di un nuovo condono edilizio. È tutto bloccato, come confermano anche documenti del mio partito, che è contrario ai nuovi condoni; e lo sono anch'io. L'emendamento 9.0.15 intende invece accelerare le pratiche che sono ferme nei comuni.

Vorrei fare riferimento alla campagna stampa organizzata in questi giorni. Ad esempio, «la Repubblica» ha pubblicato la solita fotografia della mia città, la città di Agrigento, invasa dal cemento, soprattutto deturpata dai grattacieli, che però si trovano a tre chilometri di distanza.

I tre componenti della Commissione agricoltura che si sono recati in questi giorni ad Agrigento sono rimasti, così hanno detto, scandalizzati dell'ignominiosa campagna contro la mia città. Bene, anche Realacci era indignato. Eppure il signor Realacci, presidente di Legambiente (ne parlo perché egli alla Camera parla della cosa facendo riferimento anche al sottoscritto), trascorre le vacanze ad Agrigento, in una casa abusiva che insiste sul territorio vincolato della zona B di Agrigento. *(Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

E manda i suoi amici di Legambiente – mi prendo la responsabilità di quello che dico – in un albergo costruito dalla mafia a Torre Macauda, dove è stato ospitato Riina; Realacci ci va con i suoi amici! *(Commenti dal Gruppo Verdi-U e del senatore Morando).*

Sto facendo affermazioni serie e concrete, senatore Morando, che sono documentate.

PAGANO *(DS-U)*. Che c'entra, la responsabilità è di chi li ha costruiti. *(Commenti dal Gruppo DS-U. Richiami del Presidente).*

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Fammi parlare, Garraffa, stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Sodano, non così!

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ho detto all'inizio che la mia era una battaglia già persa; rischio di passare anche per incolto, ma si tratta di un problema di coscienza. Se ho detto queste cose è perché sono vere.

Legambiente gestisce due riserve. Ha ricevuto già 6 miliardi per far nascere le tartarughine all'Isola dei conigli, questo è vero. Ma è altrettanto vero che gestisce una riserva in provincia di Agrigento, a sei chilometri dalla città, dove non nascono le tartarughe, bensì ci sono dei vulcanetti: ebbene, Legambiente riceve 300 milioni l'anno per pagare i suoi direttori ed i suoi consulenti. Tutto questo non lo dice nessuno.

Mi scuso per il tono, dovuto soprattutto al fatto che ho un forte raffreddore. Comunque ho terminato, signor Presidente. *(Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Lasciatelo concludere, per cortesia.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Quando il senatore Iervolino ha parlato vedevo facce disgustate dall'altra parte, allora gli ho detto che ne avrei parlato io in dichiarazione di voto, perché alla fine va ristabilita una verità ... *(Commenti della senatrice Pagano)*.

RONCONI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Stai zitta!

PAGANO *(DS-U)*. Cafone!

RONCONI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Stai zitta!

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Vorrei per onestà... *(Vivaci commenti della senatrice Pagano)*... stai zitta!

PRESIDENTE. Senatore Ronconi, per cortesia!

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Presidente Pera, uno dei tre componenti della Commissione agricoltura, di cui non farò il nome, è venuto ad Agrigento otto giorni fa e mi ha detto davanti ad altri che è scandaloso che quella città abbia potuto subire una ignominia simile da dieci anni a questa parte.

La Valle dei Templi è il patrimonio archeologico meglio conservato al mondo, e non lo dice il senatore Sodano ma il direttore generale dell'UNESCO, colleghi Verdi e colleghi della sinistra. Venite ad Agrigento a vedere com'è stato trattato questo patrimonio archeologico.

Voterò a favore dell'emendamento ... *(Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)* ... venite ad Agrigento a vedere e poi parlate.

Ho sentito tante cose e tante sciocchezze, anche da parte della sinistra e per rispetto sono rimasto sempre in silenzio. Desidero... *(Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*... ma è incredibile quello che fate!

PRESIDENTE. Senatore Sodano, cerchi di concludere.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ho spiegato le ragioni per cui la Valle dei Templi non è stata cementificata: quando negli anni '60 si poteva costruire legalmente, gli agrigentini non hanno costruito, amici della Lega, e sapete perché? Perché non eravamo ricchi come i bresciani e i milanesi, l'abbiamo tutelata per povertà. Quella Valle appartiene all'umanità e l'abbiamo tutelata noi.

Tra l'altro, la Commissione antimafia, venuta negli anni '90, ha accertato *de visu* quanto sto dicendo. Ci sono colleghi che sono venuti ad Agrigento: abbiano il coraggio di alzarsi; non parlo di quelli del centro-destra, ma della sinistra. Qualcuno della sinistra abbia l'onestà intellettuale di dire come stanno le cose.

(Vivaci commenti del senatore Garraffa. Repliche dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Calogero Sodano, la prego di concludere.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Vallo a dire all'amico tuo Orlando, collega Garraffa! Noi abbiamo fatto una sola cosa: demolito tre costruzioni in piena Valle che erano regolari, cioè fornite di concessione edilizia e di regolare nulla osta della sovrintendenza; erano a cento metri dal tempio di Giunone: le abbiamo pagate un miliardo e ottocento milioni di vecchie lire e le abbiamo demolite.

Legambiente ha ragione a dire che c'è un'ecomafia: è proprio Legambiente! *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI e del senatore Specchia. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, colleghi, siamo in chiusura di serata, per cortesia.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Io concludo il mio intervento e aspetto comunque che uno dei componenti della Commissione agricoltura si alzi per testimoniare quello che mi ha detto nella Valle dei Templi. Grazie dell'attenzione. *(Vivi applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Congratulazioni).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, io capisco... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non è facile adesso prendere la parola, mi dispiace. Colleghi, per cortesia. Ora non è facile, mi dispiace molto.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, capisco la passione del senatore Sodano, ma nella Valle dei Templi ci sono oltre seicento edifici abusivi all'interno della zona A, mi dispiace per lui.

Ma non è di questo che voglio parlare: voglio parlare dell'emendamento 9.0.5, perché è questo all'attenzione dell'Aula. Signor Presidente, mi dispiace che lei abbia consentito che venisse insultato un altro membro del Parlamento, com'è accaduto in questa circostanza, ma di nuovo dico che voglio parlare di quest'emendamento.

Esso, al di là delle affermazioni del collega Iervolino e del collega Sodano, parla di silenzio-accoglimento delle domande di condono nelle zone che sono tutelate nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1479 del 1939 e della legge n. 431 del 1985; ma questi colleghi non sanno neppure

che quelle leggi non ci sono più, perché sono state superate dal decreto legislativo n. 490 del 1999, ovvero il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. La loro voglia di condonare tutto è comunque più grande delle leggi, che non conoscono neppure! *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U. Proteste dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

Non solo, signor Presidente, ma richiamando quanto detto dal ministro Lunardi, che ha affermato che non si deve condonare nulla, aggiungo che, soprattutto, nulla si deve condonare gratis, come loro pretendono, con il silenzio-assenso, come loro vogliono, nelle zone che rappresentano quanto di più bello, quanto di più importante c'è nel nostro Paese! *(Proteste dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN. Richiami del Presidente)*

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta non può finire così!

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questa è la questione sottesa all'emendamento 9.0.15: si pretende che il silenzio-assenso riguardi i beni tutelati del nostro Paese, si pretende che, con la modica somma di 5 euro per metro cubo, si goda di una sanatoria che oggi neppure Nicolazzi con il suo primo condono *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente),* neppure Radice con il suo secondo condono hanno avuto la volontà di proporre.

Ecco la vera vergogna che in questa circostanza, alle otto di sera, si vuole far passare in questo modo, dopo quei discorsi che nulla c'entravano con quanto si vuole oggi distruggere, massacrare.

Mi dispiace, caro collega Sodano, mi dispiace, caro collega Iervolino: voi volete la sanatoria su quello che dovrebbe invece essere interamente demolito, perché sui beni culturali, sulla storia del nostro Paese non si può fare abusivismo.

Chiedo, signor Presidente, che su questo emendamento si voti attraverso il procedimento elettronico.*(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, dopo questo simpatico scambio di opinioni, il Governo resta comunque contrario, come era anche prima, all'emendamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiedo scusa, signor Presidente: vorrei trasformare questo emendamento in un ordine del giorno... *(Proteste dal Gruppo Verdi-U)* ...dal quale si evinca l'obbligo dei comuni a pronunciarsi, in maniera positiva o negativa. Questo è tutto. Dobbiamo dare certezza di diritto ai nostri cittadini! *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano)*.

PRESIDENTE. Senatore Iervolino, se intende trasformare l'emendamento in ordine del giorno, potrà predisporne il testo durante la sospensione dei lavori.

Come convenuto, sospendo la seduta fino alle ore 21.

(La seduta, sospesa alle ore 20,04, è ripresa alle ore 21,17).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che l'emendamento 9.0.15 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.201, il cui testo deve pervenire alla Presidenza.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Senatore Moro, evitiamo commenti, anche perché dobbiamo attendere che l'Aula si riempia. Ha facoltà di parlare il senatore Giovanelli.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, credo di avere diritto di intervenire sull'emendamento che è stato ritirato per essere trasformato in un ordine del giorno. Ho chiesto la parola per soffermarmi su un'importante questione di merito e per replicare brevemente ad un'affermazione che non può essere ignorata.

Rispetto alla questione di merito, un conto è presentare un ordine del giorno volto a pretendere che le amministrazioni locali facciano il proprio dovere di fronte ad una domanda di condono, altro conto è presentare un ordine del giorno che riproduca il testo di un emendamento volto a pretendere che le amministrazioni locali diano risposta a domande di condono irricevibili perché riferite a zone tutelate dal punto di vista paesistico o storico-culturale.

In questi casi il silenzio delle amministrazioni è segno non di inerzia bensì di diniego, legittimo e abbondantemente motivato. Non si può pretendere una risposta espressa a domande di condono relative a zone in cui

la richiesta non può neanche essere presentata. Si tratta di una questione importante, considerata la delicatezza del controllo di regolarità dell'attività edilizia nel nostro Paese.

In secondo luogo, non posso tacere sul fatto che il collega Sodano, il quale al momento non è presente in Aula, ha reso una dichiarazione inaccettabile nei confronti di un'importante associazione ambientalista, qualificandola addirittura come ecomafia, in riferimento ad una vicenda non poco importante della città di Agrigento. Il comune di Agrigento è stato teatro di una battaglia emblematica tra un certo modo di malgovernare il territorio e il bisogno di tutelare beni ambientali, storici e culturali, di cui quella città è per fortuna ricchissima.

Riconosco al collega Sodano il diritto di difendere il prestigio della sua città, quanto fatto come sindaco e anche quel tanto di tutela che, è vero, c'è stata nella Valle dei Templi. È vero, lì molto è stato fatto, a partire, alcuni decenni fa, da iniziative parlamentari che hanno portato a una legge speciale. Molto però è stato omesso, non c'è bisogno che lo dica, e molto resta da fare in quella valle e in quella città, se ancora oggi il traffico pesante sfiora le rovine del Tempio di Giove e se sulla costa sono cresciute città abusive.

Non intendo farne oggetto di particolare polemica, perché già Empedocle scrisse di Agrigento che gli agrigentini mangiavano come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano come se dovessero vivere sempre. Qualche eccesso e anche qualche grave errore nella gestione urbanistica ed edilizia di Agrigento c'è stato. Non può essere qui portata come modello una città, dove è vero che con il teleobiettivo si avvicinano i grattacieli alle rovine, ma è anche vero che quei grattacieli fanno schifo e che prima dell'intervento del Parlamento quella città è stata gestita malissimo dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Tuttavia, ciò appartiene ad una discussione che credo possiamo e dobbiamo svolgere in altro momento.

È del tutto inaccettabile la volgarità con la quale è stato qui attaccato il Presidente di Legambiente, il collega deputato Realacci, per il solo fatto di essere andato a dormire in un certo albergo. Signor Presidente, credo che ognuno di noi possa andare a dormire dove ritiene; credo di essere andato anch'io a dormire in quell'albergo e se non ci sono andato ci andrò. *(Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

Nessuno ha il diritto di associare la circostanza che ognuno di noi si rechi a dormire in un albergo ad una qualche collusione con chi lo ha costruito. Ognuno di noi ha diritto di andare in un albergo senza chiedere l'albero genealogico dell'albergatore e dei suoi costruttori.

Ritengo che quanto affermato dal collega Sodano sia particolarmente grave e che magari la Presidenza doveva interromperlo, perché non stava parlando assolutamente del tema all'ordine del giorno, ma stava rivolgendo accuse gratuite, fuori tema rispetto all'emendamento in esame, sicuramente calunniose e del tutto inaccettabili. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Del Turco).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, avrei piacere ovviamente di conoscere il testo dell'ordine del giorno in questione. Vorrei precisare due questioni. Do per scontato che tutti i colleghi dell'UDC siano ovviamente coerenti con la linea politica del partito, contraria a qualunque ipotesi anche indirettamente collegata a fenomeni di condono edilizio. Questa è una preoccupazione che vorrei una volta per tutte venisse messa da parte.

Siamo stati oggetto anche in questi giorni di aggressioni continue e sono molto lieto che il collega Giovannelli abbia detto – spero che il resoconto conservi le sue dichiarazioni – che è possibile con il teleobiettivo far apparire alcuni edifici vicino ai Templi di Agrigento. Questa è un'infamia che ha offeso la città per oltre trent'anni. *(Applausi del senatore Eufemi)*. È una questione su cui avrei piacere che una commissione d'inchiesta andasse fino in fondo, per capire chi ha usato questi teleobiettivi, chi li usa, chi pubblica queste fotografie e a quali fini.

Quindi, fermo restando che non abbiamo nulla da nascondere in ordine alla nostra presenza politica ad Agrigento e che siamo lieti che ci sia un'inchiesta su quanto è stato fatto in quella città (considerando che questa materia è fuori dall'oggetto di questa discussione e che la questione di Realacci e di Legambiente riguarda il dibattito politico ed anche il dibattito giudiziario presente ad Agrigento e, come tale, è oggetto di questioni esterne a quest'Aula), l'ordine del giorno non fa riferimento a niente di quanto il collega Giovannelli teme, perché si limita ad affermare la necessità, come noi riteniamo, che i comuni facciano il loro dovere, chiedendo che ciò avvenga anche in materia urbanistica.

Nessuno chiede ai comuni niente di diverso dal fare il proprio dovere. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI)*.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, penso di poter dire, a nome del Gruppo Margherita, che c'è contrarietà sia alla proposta modificativa sottoscritta dal collega Iervolino, sia conseguentemente alla trasformazione in ordine del giorno.

Abbiamo compreso benissimo che si trattava di un intervento che proponeva, all'interno della legge n. 47 del 1985, la possibilità di cercare di velocizzare le risposte della pubblica amministrazione alle domande di condono. Sappiamo, però, benissimo – e condividiamo quanto ha detto il senatore Giovanelli – che in questo caso, costruzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo inderogabile, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, non è necessario indurre l'amministrazione ad un comportamento concludente positivo perché il silenzio dell'amministrazione determina automaticamente – lo prevede la legge – il silenzio-rifiuto.

Su questo mi sembra ci sia giuridicamente un comportamento che determina delle conseguenza per l'utente e che mette in condizione colui il quale ha chiesto il rilascio della concessione in sanatoria di sapere che, scaduti i 60 giorni o i 90 giorni nel caso in cui l'autorità preposta alla tutela del vincolo decide di intervenire, è necessario ricorrere al TAR competente perché si formi il silenzio-rigetto. Quindi, su questo nel merito non eravamo d'accordo.

Ora, io non sono stato in nessun albergo, né in case particolari di quella zona, però, pur essendo uno che di solito esprime con foga le proprie ragioni, mi sento di dire con molta pacatezza al collega Calogero Sodano – glielo dico per quella capacità che dobbiamo avere sempre di rispettare i rapporti personali pur nella contrapposizione delle logiche politiche – che non ho condiviso alcune sue affermazioni ed ho considerato – mi consenta il collega Calogero Sodano – l'attacco a Lega Ambiente, ma ancora di più l'attacco portato all'onorevole Realacci, un collega che siede nell'altro ramo del Parlamento, volgare e gratuito, che non condivido e che onestamente non posso accettare. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Prima di fare un processo alle intenzioni, invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G9.201.

PACE, *segretario*:

«Il Senato,

esaminato l'articolo 9 della legge finanziaria 2002;

considerato altresì che, pur affrontando il problema delle regolarizzazioni fiscali, non è stato affrontato il problema della regolarizzazione delle violazioni urbanistiche, anche per i problemi connessi con il novellato Titolo V della Costituzione;

valutato altresì che le leggi nn. 1479 del 1939, 431 del 1985, 497 del 1993 non hanno trovato applicazione;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative nel rispetto delle competenze nazionali, regionali, provinciali e comunali, che tengano conto della necessità di dare risposte certe ai cittadini».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento, perché ho sentito riferimenti a leggi diverse da quelle che ho io.

Nella pratica dei condoni succede esattamente il contrario: il diniego va obbligatoriamente motivato, perché chi chiede il condono versa una multa e ha diritto alla risposta; l'altro, che riceverà una risposta favorevole, è stato prorogato più volte per il conteggio degli oneri di urbanizzazione.

Questa è la ragione per la quale si è perso il tempo, ma il caso di diniego è assolutamente da motivare e – ripeto – quando c'è un vincolo di mezzo, siccome la legge escludeva la possibilità di condono, il diniego era motivato con il vincolo. Quindi, non vedo perché si dice che si può non rispondere, che hanno perso tempo perché stavano facendo altro.

Chiarito che il diniego deve essere motivato, sull'ordine del giorno mi rimetto al Governo, non ho preferenze in merito. Voglio però rivolgere un appello anche ai colleghi di centro-sinistra: sollecitate i sindaci dei vostri comuni, noi faremo lo stesso con i nostri perché le pratiche di condono datate 1993 nel 2003 dovrebbero essere chiuse.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intanto deve essere assolutamente chiaro – e mi sembra che ciò sia intelligibile dal valore letterale dell'ordine del giorno – che il ragionamento riguarda le pratiche dei condoni passati, che non c'è e né ci sarà alcun condono edilizio futuro. Questo deve essere assolutamente chiaro.

Detto questo, in realtà, l'ordine del giorno si rivolge ai comuni. Allora, mi domando: può il Governo accogliere un ordine del giorno che si rivolge ai comuni? Questo è il punto nodale.

Per quanto riguarda il Governo non ho difficoltà ad accoglierlo come raccomandazione, però è indirizzato a soggetti diversi rispetto a quello che si può esprimere.

Ciò detto, è ovvio che i comuni avrebbero già dovuto completare queste pratiche, quindi *nulla quaestio*, ma mi domando se sia questa la sede opportuna, tutto qua.

PRESIDENTE. Senatore Iervolino, cosa ci dice riguardo all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione? Colleghi, siamo da mezz'ora su un ordine del giorno che forse non è neanche discusso nella sede opportuna.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, io ho scritto nell'ordine del giorno: «nel rispetto delle competenze dei comuni, delle Regioni e delle province». Quale sia l'iniziativa che possa assumere il Governo rispetto a comuni, Regioni e province, se possa assumere un'iniziativa anche di tipo legislativo io non lo so. L'ordine del giorno va nel senso di raccomandare al Governo di assumere un'iniziativa.

PRESIDENTE. Pertanto, accetta l'accoglimento come raccomandazione?

CONSOLO *(AN)*. Sì, lo accetto io.

PRESIDENTE. Senatore Consolo, credo che spetti al senatore Iervolino l'accettare o meno questo tipo di accoglimento e non a lei. *(Commenti del senatore Consolo)*. Anche lei è un cofirmatario? Va bene, prendiamo

atto che i presentatori accettano l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e pertanto esso non sarà posto ai voti.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, credo che la questione sia risolta, però, mi consenta, io ho detto prima al collega Iervolino che questo rientra comunque nei poteri dei presidenti delle Regioni, che possono nominare commissari *ad acta* qualora i comuni non facciano il loro dovere.

Conosciamo bene la questione. È un diritto dei cittadini avere le risposte, è un dovere dei comuni assicurarle loro; se i comuni non lo fanno, le Regioni hanno già oggi il potere di nominare commissari *ad acta*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.14, presentato dai senatori Callegaro e Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.16, presentato dai senatori Pedrazzini e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.17, presentato dai senatori Pedrazzini e Vanzo.

Non è approvato.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, è rimasto accantonato l'emendamento 9.0.100/4 (testo 3).

PRESIDENTE. Non abbiamo ancora il parere della Commissione bilancio; quando lo avremo, vi ritorneremo, senatore Moro.

Diversamente da quanto è stato affermato da qualcuno, era stato accantonato l'emendamento del relatore all'articolo 10, quindi restano in vita gli emendamenti allo stesso articolo.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 10.900 che reca la mia firma.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.2 e l'emendamento 10.3.

Metto ai voti l'emendamento 10.800, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Pedrazzini e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.900, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.9, 10.250, 10.17. 10.19 e 10.23.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.4, presentato dai senatori Ferrara e Basile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.6, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.0.5, presentato dai senatori Grillo e da altri senatori, fino alle parole «contratti di servizio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.0.5 e l'emendamento 10.0.7.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.10, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.11.

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, se il relatore ed il Governo lo accolgono, trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale proposta.

GRILLOTTI, *relatore*. Va bene, signor Presidente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.200 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.12, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.950, presentato dai senatori Magnalbò e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.951, presentato dal senatore Balboni.

Non è approvato.

Sospendo brevemente i nostri lavori disponendo di scarso materiale da sottoporre alla votazione.

(La seduta sospesa alle ore 21,40 è ripresa alle ore 21,42)

Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che gli emendamenti 11.0.2, 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32 e 11.0.33, precedentemente accantonati, sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, precedentemente accantonati, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunziati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.2000/700, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «semestre 2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.2000/700 e gli emendamenti 12.0.2000/701, 12.0.2000/702 e 12.0.2000/703.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.2000/600.

VALDITARA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, desidero trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, anche in virtù del fatto che l'ipotesi

di una tassa sul fumo da destinare all'università e alla ricerca è stata già accolta dal Governo ed in considerazione del fatto che il fondo di finanziamento ordinario dell'università sarà rimpinguato.

Occorre però che siano stabiliti criteri ulteriori per meglio qualificare la destinazione delle risorse, tenendo conto per esempio del numero dei lavori scientifici pubblicati e dei brevetti depositati in rapporto ai docenti, il numero dei laureati vincitori nei concorsi e così via.

Chiedo al Governo di accogliere l'ordine del giorno, proprio nell'ottica di una più adeguata utilizzazione delle risorse. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, sarebbe preferibile che il senatore Valditara leggesse il testo dell'ordine del giorno, così potrei pronunziarmi con maggiore precisione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno in maniera più tempestiva e non quando stiamo per procedere alla votazione.

TATÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ *(AN)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa che venga depositato il testo dell'ordine del giorno, procediamo con le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/3, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.0.2000/5 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/8, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/7, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/9, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/10, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/11, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.2000/12.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho bisogno di ricordare ai colleghi della maggioranza e al Governo la gravità dei problemi economici in cui versano le università italiane in questo momento. Il gesto clamoroso dei rettori, che hanno rassegnato le dimissioni qualche giorno fa, ha dato la cifra di tale gravità. E' notizia di queste ore che gli studenti hanno occupato il rettorato dell'Università di Firenze.

A queste proteste autorevoli, il Governo e la maggioranza hanno risposto proponendo, tra i nuovi emendamenti dell'ultima ora, il ripristino del finanziamento ordinario del 2003 per le università, più o meno a livello degli anni 2001 e 2002.

Vorrei ricordare di nuovo all'Aula e al Governo che questo ripristino del fondo di finanziamento ordinario non evita, tuttavia, un taglio notevole del finanziamento statale agli atenei in ragione – è noto anche questo – degli aumenti automatici e contrattuali degli stipendi del personale universitario docente e non docente.

Per dare una breve e semplice quantificazione degli oneri che ricadono sui bilanci autonomi delle università, essi ammontano a circa 150 milioni di euro ogni anno, il che corrisponde a un taglio reale del 2,4 per cento ogni anno dei finanziamenti statali. Sommando gli incrementi relativi al 2002, non compensati da alcun aumento dei finanziamenti statali, a quelli già quantificati per il 2003, si ha un taglio reale di quasi il 5

per cento per il 2003, anche considerando il ripristino del fondo di finanziamento ordinario a seguito dei nuovi emendamenti del relatore.

Signor Sottosegretario, il nostro emendamento indica la cifra della quale le università hanno bisogno per non subire tagli; ma è chiaro poi che bisogna risolvere una volta per tutte – come ha chiesto la Conferenza dei rettori durante l'audizione in 7ª Commissione – il problema di riportare a carico del bilancio statale gli incrementi retributivi dei docenti. Solo per questa strada si rispetta realmente l'autonomia dei bilanci delle università.

E' inutile ricordare, in conclusione, che investire in alta formazione significa investire sul futuro dei nostri giovani e su quello del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella dei senatori di Rifondazione Comunista a questo emendamento.

Come abbiamo già avuto modo di dire nel corso dell'esame dell'articolo 23 sui tagli alla scuola pubblica e non volendo ripetere le considerazioni della senatrice Acciarini sulle cifre che vengono qui garantite nell'emendamento del Governo per il 2003, restano tutte le incertezze rispetto ai rischi che hanno palesato i rettori delle università, che nel prossimo anno potrebbero essere costretti ad aumentare le tasse scolastiche per poter far fronte ai costi di gestione.

Credo che questo, insieme ai tagli alla ricerca, costituisca un segnale preoccupante di una deriva sempre più viva all'interno di tutti i provvedimenti che questo Governo sta portando all'istruzione pubblica e alla ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000/12, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2000, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12-*bis,* precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BONATESTA *(AN)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 12.*bis*.1007. Chiedo l'attenzione dei colleghi, perché lo ritengo un emendamento che può interessare effettivamente tutti quanti. Con esso si propone un prelievo del 10 per cento sulle vincite a qualsiasi gioco con premi in denaro.

Con questo 10 per cento, che non sarebbe posto a carico dei gestori del gioco, ma del singolo vincitore (nel senso che questi incasserebbe, in realtà, un 10 per cento in meno), si andrebbe a finanziare, quanto al 50 per cento dell'importo il fondo sanitario nazionale per il finanziamento (scusate la ripetizione) dell'attività di ricerca e sperimentazione, quanto al restante 50 per cento dell'importo, invece, per interventi a favore dei disabili, delle pensioni sociali, delle pensioni di guerra e a sostegno delle famiglie.

Richiamo l'attenzione del Governo su questo emendamento perché, in questi giorni, abbiamo parlato per l'ennesima volta di tutti questi problemi, senza mai trovare una soluzione: da sette anni rinviamo sempre la questione all'anno successivo. Con questo finanziamento avremo la possibilità di dare a queste categorie le risposte che ogni anno promettiamo loro.

Dire di no significa non rifinanziare la legge n. 13 del 1989; dire di no significa non dare risposta a quegli invalidi civili che sono venuti qui a manifestare; dire di no significa non dare risposta alle vedove di guerra; dire di no significa non dare risposte alle famiglie che hanno il reddito minimo e per le quali tutti quanti vogliamo trovare una soluzione.

Per questo, chiedo che l'emendamento venga approvato.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, purtroppo il suo emendamento è inammissibile e quindi non potrà essere messo in votazione.

BONATESTA *(AN)*. Signor Presidente, quando è stata comunicata l'inammissibilità?

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, è stata data lettura del parere della 5ª Commissione e l'emendamento è risultato privo di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne naturalmente su quello che ho presentato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme.

PRESIDENTE. E' un vero peccato che non vi sia un emendamento del relatore da esaminare, sul quale si sarebbe potuto esprimere un parere favorevole.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei sapere dove è riportato l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, ho appena detto che non c'è, ma se ci fosse stato chiaramente il relatore avrebbe espresso parere favorevole. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U).*

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, annunciamo all'Assemblea il ritiro degli emendamenti presentati all'articolo in votazione.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, anch'io ritiro gli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento 12-*bis*.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.2, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

L'emendamento 12-*bis*.3, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.4, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12-*bis*.5 e 12-*bis*.6 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.7, presentato dai senatori Ferrara e Vizzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.8, presentato dal senatore Pedrini.

Non è approvato.

L'emendamento 12-*bis*.9, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.10, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.11, presentato dal senatore Pedrini.

Non è approvato.

L'emendamento 12-*bis*.12, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.13, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12-*bis*.14 e 12-*bis*.15 (testo 2) sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12-*bis*.16, presentato dal senatore Brunale.

Non è approvato.

Ricordo che i restanti emendamenti presentati all'articolo 12-*bis* sono ritirati o inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 12-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei far notare al relatore e al rappresentante del Governo che, sulla base di una discussione che abbiamo sviluppato oggi in Commissione bilancio, l'emendamento 13.2000 è stato accantonato per un'ulteriore rimeditazione in rapporto a questioni di copertura che sono state sollevate dal sottoscritto e da altri colleghi dell'opposizione.

Non mi risulta che la Commissione bilancio si sia nel frattempo riunita; quindi, credo che bisognerebbe passare all'esame di un altro articolo, nell'attesa che 5ª Commissione si pronunci su questo emendamento del relatore che, a mio avviso, è assai importante.

GRILLOTTI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 13.2000.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.1 e l'emendamento 13.2.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «ai cittadini».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.5 e l'emendamento 13.6.

Metto ai voti l'emendamento 13.30, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 13.9 presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 13.11 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.12, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «3 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.12 e gli emendamenti 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17.

Metto ai voti l'emendamento 13.18, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dai senatori Cavallaro e Cambursano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.2000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.20, presentato dal senatore Nania e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 13.21, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.22, presentato dai senatori Nania e Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.23, presentato dai senatori Nania e Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intendevo svolgere una dichiarazione di voto sull'articolo 13, ma lei è talmente preso dalle operazioni di voto che non ha visto la mia richiesta di parola.

Intendevo dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 13, che prevede tagli orizzontali sulle tabelle A, B e C, tagli consistenti che riducono le disponibilità sulle leggi permanenti in tabella C e sugli accantonamenti nelle tabelle A e B. È un voto contrario motivato prevalentemente dal fatto che viene fortemente limitata l'autonomia del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 16, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame, ad eccezione del 16.200, da me presentato.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.2 e l'emendamento 16.3.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.9, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola «territoriali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.9 e l'emendamento 16.11.

Metto ai voti l'emendamento 16.12, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.14, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «*comma 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.14 e gli emendamenti 16.15, 16.16 e 16.17.

Metto ai voti l'emendamento 16.21, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2000/1, presentato dai senatori Bassanini e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, precedentemente accantonati, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.5, presentato dal senatore Pasinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.6, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.8, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.9, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.11, presentato dai senatori Izzo e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.12, presentato dai senatori Zavoli e Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.15, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.17, presentato dal senatore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.18, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.30, presentato dai senatori Grillo e Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.31, presentato dai senatori Grillo e Eufemi, fino alla parola «pari».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.0.31 e gli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.34, presentato dai senatori Grillo e Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.19, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.20, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.21, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.35/1, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.35, presentato dai senatori Grillo e Eufemi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19-*bis*, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, i colleghi ricorderanno che l'anno scorso, durante l'esame della legge finanziaria, si svolse un dibattito importante sulla questione della disciplina della liberalizzazione dei servizi pubblici locali che, anche grazie al lavoro svolto dal relatore, senatore Tarolli, consentì di arrivare alla definizione di un articolo della stessa legge finanziaria che finalmente dava certezze sui tempi e sulle procedure per una riforma dell'importante settore delle *public utilities* locali in linea con le direttive e i vincoli europei.

Alla Camera il lavoro svolto dal Senato fu – diciamo così – pasticciato e ci tornò un testo dell'articolo 35 della legge finanziaria 2002 che apparse subito, da un lato, difficilmente applicabile e, dall'altro, non coerente con le direttive e i vincoli europei.

Lo rilevammo in quest'Aula, vi fu un accordo generale e anche l'approvazione unanime, con il consenso del Governo, di un ordine del giorno che impegnava quest'ultimo (e in fondo anche il Parlamento) a procedere rapidamente all'approvazione di una legge che riformasse l'articolo 35 in direzione di un'effettiva liberalizzazione e armonizzazione con i vincoli europei.

Non lo abbiamo fatto, non lo hanno proposto né il Governo, né i Gruppi parlamentari, è arrivato l'avviso dell'inizio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea: sarebbe il caso di provvedere.

In Commissione abbiamo raggiunto un'intesa con una maggioranza trasversale sul testo dell'articolo 19-*bis*; quest'ultimo non è perfetto, noi stessi proponiamo degli emendamenti, però comunque dà qualche prima certezza sui tempi del processo di liberalizzazione e ci mette al riparo dall'infrazione comunitaria.

Ora, il relatore ha proposto un emendamento soppressivo di tale articolo e il Governo ha poi fatto suo l'emendamento nel momento in cui il relatore lo ha ritirato. A questo punto vorremmo capire qual è la proposta del Governo; quest'ultimo era impegnato dall'ordine del giorno approvato unanimemente l'anno scorso ad avanzare una proposta.

Abbiamo una procedura d'infrazione sulle spalle, gli enti locali, le aziende municipalizzate e i gestori dei servizi pubblici hanno bisogno di qualche certezza. Il regolamento di attuazione dell'articolo 35 non è stato emanato, perché è difficile farlo con quelle norme contraddittorie; in teoria, i comuni che volessero applicare l'articolo 35 dovrebbero ritirare tutte le licenze dei taxi e bandire la gara per una concessione del servizio di trasporto di persone mediante autovetture ad una sola società vincitrice, cosa evidentemente assolutamente non prospettabile e in contrasto con le norme europee.

Cosa ci propone il Governo? In cambio di cosa dovremmo accettare l'idea di sopprimere il pur faticoso e forse non del tutto soddisfacente compromesso raggiunto in Commissione? Non sarebbe meglio cercare, attraverso l'esame degli emendamenti, di migliorare quel testo, piuttosto che sostituirlo con il niente che il Governo ci propone, cioè con un ritorno all'articolo 35, che non consente di avere tempi certi, né una disciplina precisa del necessario processo di liberalizzazione delle *public utilities* locali? *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento soppressivo presentato all'articolo 19-*bis* e contrario a tutti gli altri emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore.

È pur vero che esiste il complesso di problemi citati dal senatore Bassanini nel suo intervento relativamente a questo tipo di normativa; però, si tratta di problemi che, ad avviso del Governo, piuttosto che intervenire legislativamente, vanno risolti nella sede propria, che credo sia quella regolamentare.

Circa le ulteriori questioni esistenti in sede europea, anche qui si è aperta una trattativa, per cui sarà opportuno attenderne l'esito.

Ad avviso del Governo, è inopportuno intervenire oggi con questo tipo di normativa che, tra l'altro, riguarda anche alcune specificità che sarebbe meglio non disciplinare, così come avviene sia nel testo dell'articolo 19-*bis*, approvato dalla Commissione, sia negli emendamenti presentati.

Per tali ragioni, il Governo è favorevole all'emendamento 19-*bis*.2000, presentato dal relatore, e comunque al fatto che l'articolo 19-*bis* non venga approvato da quest'Assemblea.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti del Gruppo della Lega riferiti all'articolo 19-*bis* .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19-*bis*.1, identico agli emendamenti 19-*bis*.2 e 19-*bis*.2000.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questi emendamento soppressivo.

Vorrei far notare al sottosegretario Vegas che il problema non si risolve per via regolamentare. Lei stesso, onorevole Sottosegretario, l'anno scorso l'ha ammesso chiaramente, condividendo la necessità di intervenire sull'articolo 35. È questo articolo che è oggetto di procedura d'infrazione, il regolamento non può raddrizzare le gambe di una legge nata male, non è in grado di farlo perché i regolamenti devono rispettare la legge e non cambiarla.

Sottosegretario Vegas, a quanto già detto aggiungo che l'emendamento a firma dei senatori Grillo, Tarolli e Bassanini, che fu approvato in Commissione, nasceva da una proposta di stesura che lei ci ha consegnato, perché lei stesso riconosceva, come fece l'anno scorso, che questa materia non si risolve unicamente intervenendo su un regolamento che deve muoversi nei limiti di una legge contraddittoria e sbagliata; e tutti insieme l'avevamo riconosciuto l'anno scorso proprio di questi giorni.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, annuncio il voto contrario alla soppressione dell'articolo 19-*bis*.

Vorrei però un chiarimento. Mi sembra di ricordare che il relatore aveva annunciato il ritiro del suo emendamento, che poi invece è stato fatto proprio dal Governo.

PRESIDENTE. Glielo confermo, senatore Ripamonti.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo; lo faccio per un dato di coerenza che mi costringe, non tanto a sviluppare argomenti che in sede di Commissione ho cercato di portare all'attenzione del Governo, quanto perché, pur registrando le osservazioni del rappresentante del Governo, mi rivolgo ad alcuni colleghi della maggioranza per dir loro che anche questa sera possiamo fingere, nascondendo la testa sotto la sabbia, che il problema non esiste.

Purtroppo per noi in Europa ci siamo...

TURCI *(DS-U)*. Come «purtroppo»?

GRILLO *(FI)*. ...e in Europa valgono certe regole; le aziende di cui stiamo parlando con questo articolo, che abbiamo faticosamente approvato in Commissione, si troveranno sempre peggio se torniamo all'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 che nel corso dell'anno non ha prodotto alcun risultato.

Quindi, dissento dalla proposta di sopprimere l'articolo 19-*bis*, proprio perché ho a cuore più di altri il futuro delle aziende municipalizzate, che così come sono non hanno futuro.

Per questo motivo, chiedo al mio Gruppo il permesso di votare in dissenso e dichiaro il mio voto contrario.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, considerando il fatto che ho partecipato, insieme ai senatori Grillo e Bassanini, alla stesura

del testo di cui ora viene proposta la soppressione, vorrei precisare all'Assemblea le motivazioni per le quali assicurerò il mio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 19-*bis*.

Il Governo mi ha fatto presente di aver incaricato il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione di approfondire la questione della procedura d'infrazione... *(Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U)*. No, non meravigliamoci, collega Morando. Sappiamo che tra i vari Stati ci sono iniziative tendenti a tutelare i propri patrimoni.

Quindi, se il Governo ha inteso incaricare il Ministro per le politiche comunitarie, affinché affronti presso quella sede la questione della procedura d'infrazione per cercare di rinegoziare la materia, questa è una motivazione sufficiente per rallentare l'approvazione del provvedimento oggi alla nostra attenzione.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Gubert? Per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Tarolli.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, volevo solo dire che la realtà è quella ricordata dal sottosegretario Vegas, cioè è molto varia nel Paese. Ci sono piccoli comuni di montagna per i quali la regolamentazione deve essere necessariamente diversa da quella delle grandi città.

Pertanto, apprezzo l'emendamento del relatore, identico all'emendamento 19-*bis*.2, da me presentato insieme al collega Maffioli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19-*bis*.1, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 19-*bis*.2, presentato dai senatori Gubert e Maffioli, e 19-*bis*.2000, presentato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo, mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 19-*bis*.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, veramente avevo chiesto di intervenire sulla votazione dell'emendamento 19-*bis*.2000.

PRESIDENTE. Le chiedo veramente scusa, senatore Tommaso Sodano, mi sono dimenticato. Ha facoltà di parlare.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Avevo chiesto di intervenire in quella sede anche per motivare la mia posizione, perché vedo un po' di sconcerto. Io credo che invece ci dovrebbe essere sconcerto in chi non ha votato per la soppressione dell'articolo 19-*bis*, perché moltissime amministrazioni, anche amministrate dal centro-sinistra (mi riferisco in particolare alla Regione Toscana), si erano molto allarmate per la presentazione di questo emendamento trasversale, perché avrebbe significato andare immediatamente alla privatizzazione dei servizi pubblici locali.

Pertanto, ci tenevo a intervenire nel merito. Inoltre, ciò avrebbe portato anche alla privatizzazione degli acquedotti, laddove quello dell'acqua è un tema sul quale c'è grande attenzione: c'è un *Forum* di parlamentari di tutti gli schieramenti e moltissime associazioni che si stanno battendo dinanzi a questo rischio. L'insistenza del tutto ideologica del senatore Bassanini e degli altri firmatari è veramente preoccupante, è in controtendenza con quanto in Italia, in Europa e nel mondo si sta affermando per il diritto all'acqua e ad avere la gestione di queste risorse in mani pubbliche.

Ritengo che su questo vi sia ancora molto da lavorare e ci tenevo appunto a ribadire il nostro voto contrario (del resto, avevamo presentato un nostro emendamento soppressivo). Ma mi preoccupa l'insistenza del senatore Bassanini e anche la presentazione di altri emendamenti, che oltre tutto intervengono sul testo unico; quindi sono addirittura peggiorativi... *(Proteste della senatrice Pagano)*. Avevo chiesto di parlare, senatrice Pagano.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, è stato un mio errore non aver dato la parola al senatore Sodano sulla precedente votazione.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Intervenire sul testo unico, indicando anche quali sono i settori da privatizzare, è peggio di quanto fatto con l'articolo 35 della legge finanziaria dell'anno scorso. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne il 20.0.2 e il 20.2000 da me presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne al 20.0.2 del relatore. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 20.2000, identico all'emendamento 20.2.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, è una questione di principio ma, a mio avviso, molto rilevante.

Nella seduta di ieri ho chiesto al relatore, in nome del suo pronunciamento in sede di Commissione bilancio dove sono stati esaminati gli emendamenti che le sue proposte modificative proponevano di sopprimere, di pronunciarsi chiaramente sul punto. Quegli emendamenti sono suoi, per cui il relatore sta contravvenendo al mandato ricevuto dalla Commissione o solo dal Governo?

Il relatore mi ha risposto che li aveva ritirati e che il Governo li aveva fatti suoi. Deve pertanto risultare agli atti che l'emendamento 20.2000 non è del relatore, salvo che il relatore cambi adesso di nuovo idea. L'ha cambiata tante volte; può farlo ancora, ma lo deve dire espressamente.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.2000 è stato fatto proprio dal Governo.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Il relatore è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, che è favorevole; non mi interessa chi presenta l'emendamento, bensì il suo contenuto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vi sono due questioni rilevanti: una è quella relativa all'articolo 20 nel suo complesso, che riguarda il fatto che il Governo sopprime una modifica approvata in Commissione relativa alla legge di contabilità.

Era stato compiuto un piccolo passo avanti nella direzione di garantire più controllo e competenza al Parlamento e noi avevamo espresso il nostro punto di vista favorevole. Il Governo ora torna indietro.

Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto di carattere generale, ma le preannuncio sin d'ora che interverremo sui singoli emendamenti.

La cosa rilevante riguarda l'emendamento del Governo relativo alla cartolarizzazione dei beni degli enti locali. Si procede all'alienazione del patrimonio degli enti locali attraverso la procedura della cartolarizzazione, che è la medesima prevista per la costituzione di Patrimonio dello Stato S.p.A., sulla quale abbiamo espresso più volte i nostri giudizi negativi e critici.

Siamo assolutamente contrari a questa norma, perché vi è il rischio molto concreto che il patrimonio pubblico relativo alla storia, alla cultura, all'arte e all'ambiente del nostro Paese possa essere alienato e svenduto. Abbiamo presentato molti emendamenti in ordine ai quali interverremo di volta in volta. Chiedo un ripensamento all'Assemblea su tale questione, perché ritengo assolutamente improprio che con una forzatura di questo tipo si possa prevedere di procedere in questa direzione anche per gli enti locali.

Mi auguro quindi che ci sia un ripensamento da parte dell'Aula, perché credo proprio che siamo di fronte ad un'iniziativa che mette a rischio la possibilità di conservare il nostro patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.100, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.2, identico all'emendamento 20.2000.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, la questione posta dalla soppressione del comma 3 dell'articolo 20, a mio avviso, è assai seria e cercherò di argomentare questo mio giudizio, rivolgendomi soprattutto ai colleghi della maggioranza.

Ricorderete, cari colleghi della maggioranza, cosa è avvenuto in occasione dell'approvazione del cosiddetto decreto taglia-spese (che ha fatto molto parlare di sé al momento dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, e ancora farà parlare di sé nei prossimi mesi e anni, se rimarrà in vigore): accogliendo una proposta della Commissione bilancio, su cui era stato espresso un consenso unanime, a fronte dell'esigenza affermata dalla maggioranza di non poter modificare il decreto (altrimenti sarebbe

scaduto e quindi rischiavano di non realizzarsi le condizioni volute dal Governo per il controllo ed il monitoraggio della spesa pubblica), in quest'Aula si votò all'unanimità un ordine del giorno presentato dal relatore Tarolli, che prevedeva esattamente quello che un emendamento del presidente della Commissione bilancio, Azzollini, ha tradotto nella norma contenuta nel comma 3.

Quando si è discusso del contenuto della legge finanziaria, ho segnalato che a mio avviso il Presidente della Camera, ammettendo l'articolo in questione, che modificava esplicitamente la legge di contabilità, aveva commesso un grave errore. È infatti chiarissima l'affermazione nella legge di contabilità circa l'impossibilità che la legge finanziaria contenga norme che variano la legge di contabilità stessa. Tuttavia, quel contenuto era presente nel testo arrivato in Senato. A quel punto, il senatore Azzollini, con la nostra astensione, ha proposto un emendamento – che ha ricevuto il consenso della maggioranza – volto a limitare i danni che per giudizio unanime sono recati dal decreto taglia-spese sotto il profilo del ruolo del Parlamento nella formulazione dei pareri di copertura delle leggi.

Ebbene, voi potete anche votare a favore dell'emendamento del Governo che propone di sopprimere il comma 3; io non l'ho votato in Commissione e non ho difficoltà ad assistere a questa vostra iniziativa. Dovete però sapere che quel comma 3 è frutto di un lavoro di elaborazione in Commissione bilancio. Abbiamo affermato in punto di principio che è sbagliato che la legge finanziaria contenga norme di modifica della legge di contabilità, perché ciò è espressamente vietato (e avrebbe dovuto essere vietato dal Presidente della Camera al momento della prima lettura della legge finanziaria).

Tuttavia, ho riconosciuto e continuo a riconoscere all'iniziativa legislativa della maggioranza in Commissione bilancio il valore di una parziale riparazione del danno arrecato alle nostre prerogative e alla specifica funzione del Parlamento dal decreto taglia-spese.

Ci pensi bene, quindi, la maggioranza prima di votare a favore di questo emendamento del Governo, perché – a mio avviso – approvandolo si sopprime un'iniziativa che – ripeto – ha carattere di parziale riparazione di un danno contenuto in una legge vigente, il cosiddetto decreto taglia-spese. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Del Turco).*

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, devo osservare che quanto ha affermato il senatore Morando ha solido fondamento.

Credo che il comma 3, introdotto nell'esame in Commissione, sia importante per consentire non soltanto la difesa delle prerogative del Parlamento in ordine alle decisioni di bilancio, ma anche e soprattutto per rendere più funzionale l'azione del Governo nell'elaborazione delle clausole di copertura.

Già in sede di prima applicazione – per quanto attiene le clausole di copertura dei disegni di legge – in Commissione sono sorti problemi con particolare riguardo alla questione delle clausole di salvaguardia necessarie allorquando le norme si occupano dei diritti soggettivi. Quindi, le difficoltà che si incontreranno renderanno di nuovo necessario chiedere da parte mia al Governo una rimeditazione sul tema.

E' vero, anche il Governo usa correttamente una questione di ordine normativo che impedisce alla legge finanziaria di contenere norme di modifica della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità di Stato, ma in questa ve n'era un'altra. Per questo avevamo introdotto anche questo emendamento.

Non ho alcuna difficoltà ad accettare in questa sede le obiezioni formali del Governo relativamente all'appostazione in legge finanziaria di norme di modifica della contabilità di Stato; non ho altresì alcuna difficoltà ad accettare che il Governo reinserisca la questione nell'ambito di una riflessione attenta su alcuni elementi insorti dopo il decreto legge cosiddetto taglia-spese – per capirci – ma che in alcune sue parti tocca un punto fondamentale che riguarda le Commissioni bilancio, cioè la valutazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle clausole di copertura.

In questo contesto, credo si possa accettare la soppressione proposta, ma soltanto, per quel che mi riguarda, con l'auspicio e con la piena coscienza che per la funzionalità del Governo, per una migliore tutela delle prerogative del Parlamento e soprattutto per una salvaguardia di diritti soggettivi che le norme toccano, la strada presa con l'emendamento inserito in Commissione vada continuata, altrimenti continueremo a trovarci nelle difficoltà che sono già insorte.

Allora, per un verso si potrebbero non raggiungere gli obiettivi che quel decreto-legge si propone di conseguire, per altro verso – invece – si potrebbero ledere le prerogative della Commissione, per altro verso ancora si potrebbe non dare tutela ai diritti soggettivi.

Mi rendo conto che in questo momento questo discorso, che resta agli atti, potrebbe sembrare quasi esoterico, ma non lo è, perché esistono gangli fondamentali e, a partire da gennaio prossimo, ci accorgeremo di questo problema. In verità, ce ne siamo già accorti l'altro giorno, ma da gennaio il problema sarà costante, perché così come impostato rischia – lo ribadisco – di vanificare l'obiettivo stesso che il Governo si propone di conseguire: il contenimento della spesa pubblica. Allora, se condivido quegli obiettivi, ritengo che questo emendamento vada esattamente in quel senso.

Per questa ragione, chiedo al Governo, quale che sia la sua valutazione, di meditare a fondo, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, sulla questione: a mio avviso, si potrebbero risolvere – in meglio – molti problemi per il Parlamento, per il Governo e per il cittadino. Sembra quasi una frase di circostanza, ma vi posso assicurare – i colleghi della Commissione bilancio sanno che così è – che è esattamente come sto dicendo.

Pertanto, credo che se per ragioni formali si dovesse accettare l'impostazione del Governo e se il Parlamento accoglierà – come io ritengo – l'impostazione del Governo approvando l'emendamento, purtuttavia sarà necessario – pongo la questione con urgenza e chiedo scusa al Presidente se occupo qualche attimo in più dei lavori – affrontare il problema, che deve costituire per il Governo e per il Parlamento, da subito, da gennaio prossimo, una scadenza pressante ed importante. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Il Governo ha qualcosa da aggiungere, al riguardo?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, questo è un tema cruciale, nell'ambito del dibattito sulla questione della nostra legge di contabilità e quindi del complessivo assetto dei rapporti finanziari e in sostanza dello stesso modo di essere del Governo, del Parlamento, della finanza pubblica, della tenuta del sistema economico e politico del Paese.

La legge di contabilità, pur non avendo valore costituzionale, è sempre stata comunque ritenuta «non toccabile per episodi», essendole attribuito un valore – per certi aspetti – di fonte atipica.

È chiaro, dunque, che sotto un profilo strettamente formale modificare la legge di contabilità nell'ambito della sessione di bilancio, nella legge finanziaria, è ritenuto un po', come volgarmente si dice, «cambiare le regole del gioco durante la partita». Quindi, sotto questo profilo, il Governo ritiene che questa norma debba essere espunta.

Tuttavia – e qui rappresento il parere del Governo, prescindendo dalle predilezioni personali che non rappresento in quest'Aula – il cosiddetto decreto taglia spese costituisce per il Governo un punto fermo nell'assetto dei conti pubblici, soprattutto per la finalità del rispetto reale dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

È inutile ritornare con la memoria a come lo scarso rispetto di questo precetto costituzionale abbia portato il nostro Paese a trovarsi nelle difficoltà nelle quali si è trovato in passato, che sono ancora, sotto l'aspetto del peso del debito, sulle spalle di ciascuno di noi.

Detto questo, però, e quindi rappresentando il Governo, il fatto che il decreto-legge n. 194 del 2002 costituisce una prima pietra verso la ricostruzione di quel rapporto di ossequio sostanziale, e non solo formale, all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non vi è dubbio – e credo sia un sentimento diffuso in quest'Aula e nell'Aula della Camera – che, subito dopo la chiusura di questa travagliata, complicata, difficile e per certi aspetti innovativa sessione di bilancio, sia indispensabile aprire una seria ma rapida riflessione in Parlamento sulla permanente validità o meno della legge finanziaria con queste modalità e sulla necessità di rivedere alcuni meccanismi della legge n. 468 del 1978, cioè la legge di contabilità.

Credo che questa opera debba essere compiuta in tempi molto rapidi, per dare certezze al Paese sul modo in cui vengono regolamentati i conti

pubblici, sui diritti e doveri dei cittadini e dei contribuenti, su come si possa impostare già la prossima sessione di bilancio, a partire dal prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Ritengo che, restando saldi i princìpi che hanno ispirato il Governo nella definizione dei cardini fondamentali del decreto-legge n. 194, si debba comunque aprire rapidamente in Parlamento la riflessione auspicata da ultimo dal presidente Azzollini.

Credo che, con la loro esperienza, le Commissioni bilancio delle due Camere – presso le quali nella primavera di quest'anno si è svolta un'ampia discussione, in cui si è convenuto sostanzialmente sulla necessità di procedere a qualche modifica abbastanza radicale della legge di contabilità – possano dare un contributo fondamentale all'intendimento del Governo di muoversi verso un sistema in cui la finanza pubblica sia relativamente semplificata nei meccanismi di votazione, sia aumentato il livello di responsabilità dei centri di decisione e sia aumentato il livello di trasparenza e di responsabilità anche del Parlamento.

È un'operazione indispensabile perché, in un meccanismo di scarsa chiarezza e di certa confusione dei conti pubblici, che deriva da una legislazione che si è affastellata, nella quale la riforma del bilancio del 1997 non ha portato alla chiarezza che tutti avremmo voluto e la riforma della legge finanziaria del 1999 ha riprodotto gli antichi vizi che si era cercato di correggere nel 1988, è ormai necessario intervenire per dare all'assetto democratico dei conti pubblici quella chiarezza che forse in qualche punto è svanita. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti 20.2. e 20.2000.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 20.2000, presentato dal Governo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori, fino alle parole «2.000 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 20.7 e l'emendamento 20.8.

L'emendamento 20.900 è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dalla senatrice D'Ippolito e da altri senatori, fino alle parole «3.000 abitanti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 20.12 e l'emendamento 20.13.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20, nel testo emendato.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, annuncio che consegnerò la mia dichiarazione di voto sull'articolo 20 agli Uffici perché sia allegata ai Resoconti della seduta odierna. In essa sono contenute tutte le osservazioni svolte in sede di sospensiva dal senatore Morando, nonché qualche risposta sulle compensazioni.

PRESIDENTE. Ne faremo tesoro, senatore Azzollini.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASCARELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo consapevoli che il nostro Paese, oltre ad essere devastato dal fuoco, presenta altissimi rischi ambientali, tanto da subire emergenze calamitose con una frequenza che rasenta l'ordinario. Il nostro sistema orografico non permette molto spesso risposte tempestive ed efficaci alle richieste di soccorso tecnico.

Questo dato è stato messo in risalto durante il dibattito sulla conversione del decreto-legge sul terremoto in Molise. Oltre a questo aspetto, il nostro Paese ha assunto, nell'ultimo secolo, il primato in Europa per le calamità naturali o per le calamità conseguenti alla scarsa attenzione delle politiche governative nei confronti degli equilibri ambientali. A ciò si deve aggiungere il fatto che dagli anni '60 ad oggi si è passati da 50.000 interventi a 700.000 circa, con tipologie sempre più legate all'evoluzione tecnologica e pertanto particolarmente complesse.

L'emendamento 21.200 nasce da un'esigenza, avvertita nell'opinione pubblica e ampiamente rappresentata in quest'Aula, legata all'apertura di nuovi distaccamenti territoriali nell'ambito della riclassificazione dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Noi proponiamo, nel triennio 2003-2005, di incrementare di almeno 4.500 unità la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile caposquadra e caporeparto. All'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico, indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998, per 184 posti; la restante parte potrà essere assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservati ai vigili iscritti agli elenchi del personale volontario, indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

L'adozione di tali misure si rende necessaria per corrispondere meglio, su tutto il territorio nazionale, alle esigenze di prevenzione e di sicurezza, potenziando i distaccamenti che attualmente possono avvalersi solo di volontari e migliorando l'efficacia degli interventi straordinari resi necessari dalle tante calamità naturali che si verificano nel nostro Paese.

Dopo tante parole di solidarietà e di riconoscimento all'opera dei vigili del fuoco, sarebbe giusto dare una prova concreta a favore del Corpo, ma in realtà a favore di tutti i cittadini, decidendo quell'incremento minimo dell'organico che la sicurezza del Paese richiede e che non è, a no-

stro avviso, ulteriormente rinviabile. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Sodano Tommaso. Congratulazioni).*

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 21.0.3, che ho presentato insieme alla senatrice Bianconi del Gruppo Forza Italia e a cui hanno aggiunto le firme senatrici e senatori sia di maggioranza sia di opposizione, appartenenti a diverse regioni d'Italia.

Come ha detto giustamente la senatrice Franco, la rivolta scoppiata nelle università, con la minaccia di dimissioni da parte dei rettori, ha prodotto come unico risultato, sicuramente importante ma assolutamente parziale, il ripristino nell'anno 2002 del fondo per le università italiane, pari a 170 milioni di euro.

Il nostro emendamento prende in esame lo sviluppo delle università, proponendo risorse aggiuntive a favore degli atenei. Si tratta di 50 milioni di euro da destinarsi, in particolare, a quelle università che attuino un profondo decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico, calcolato secondo il modello messo a punto dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

Sono quindi fondi finalizzati, proprio per evitare il proliferare delle sedi universitarie e per favorire quelle università che si decentrano sul territorio, come Napoli, Torino, Milano, Siena, Bologna e tante altre. Un fondo del genere servirebbe ad incentivare il decentramento, ad evitare la proliferazione di nuove università e, contemporaneamente, a premiare quelle università virtuose che appunto hanno tali parametri nel rapporto tra costi e ricavi.

Credo quindi che questa sia un'occasione importante per raccogliere una voce che viene dagli atenei italiani e che non può non vedere il Senato della Repubblica attento allo sviluppo della nostra università e della nostra ricerca e per il futuro dei nostri giovani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 21, ad eccezione degli emendamenti 21.2000 e 21.2500.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, posto che alcuni degli emendamenti sono sostanzialmente assorbiti negli emendamenti del relatore, e quindi invito i presentatori a ritirarli (ad esempio, l'emendamento 21.200 ed altri simili), faccio notare al senatore Vitali che stanziamenti per l'università sono già stati previsti, quindi quello è il *plafond* di spesa possibile.

Ciò posto, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 21, ad eccezione di quelli a firma del relatore. In particolare, in ordine all'emendamento 21.2000 del relatore, vorrei far notare che esso contiene un errore che andrebbe corretto. Alla terza riga, anziché «ed alle forze di polizia» dovrebbe leggersi «e delle forze di polizia».

Per quanto riguarda l'emendamento 21.2500, sempre a firma del relatore, vi è il parere contrario della Commissione bilancio su una parte di esso; il parere del Governo è comunque favorevole per la parte restante.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 21.2500 avrei qualche perplessità sull'ammissibilità della parte iniziale, fino alle parole: «del 2001».

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esatto, quindi questo emendamento andrebbe modificato eliminando il primo periodo.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento inizierebbe quindi dalle parole: «Fino a quando non saranno approvate». Il relatore è d'accordo su questa modifica proposta all'emendamento 21.2500?

GRILLOTTI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, pensavo il contrario, e cioè che dovesse essere approvato il primo periodo dell'emendamento 21.2500 e dichiarato inammissibile il secondo; credo che questa sia la versione esatta.

PRESIDENTE. No, la Presidenza considera esattamente il contrario rispetto al suo pensiero ed in questo caso prevale la Presidenza.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.5, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole: «1.154 milioni di euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.5 e l'emendamento 21.3.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.10, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.12, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.200, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2000/1, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2000 (testo corretto).

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, abbiamo visto in questi giorni ritirare emendamenti o accettare trasformazioni in ordini del giorno per categorie che sono in difficoltà. Abbiamo visto tutti i medici specializzandi, abbiamo parlato prima degli alluvionati del Piemonte che sono stati ricambiati con un ordine del giorno, abbiamo visto molte categorie deboli soccombere in questa finanziaria per motivi economici che comprendiamo.

Non comprendiamo, però, come si possano stanziare circa 44 miliardi di vecchie lire a favore di categorie che certo deboli non sono.

Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario. *(Applausi dal Gruppo LP)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2000 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 21.16, 21.17 e 21.87.

Metto ai voti l'emendamento 21.18, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.19, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.22, presentato dai senatori Bedin e Lavagnini, fino alle parole «e militare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.22 e gli emendamenti 21.86 e 21.23.

Metto ai voti l'emendamento 21.2500 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 21.26 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.27, presentato dai senatori Bedin e Lavagnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.34, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.36, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.38, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.43, presentato dai senatori Passigli e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.48, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.52, presentato dal senatore Valditara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.53, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.90, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.55, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.58, presentato dal senatore Bianconi e da altri senatori, fino alla parola «locali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.58 e l'emendamento 21.57.

Metto ai voti l'emendamento 21.63, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.64, presentato dal senatore Modica e da altri senatori, fino alle parole «delle università».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.64 e l'emendamento 21.65.

Metto ai voti l'emendamento 21.67, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.70, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.71, presentato dal senatore Eufemi, identico all'emendamento 21.72, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.200a, presentato dal senatore Pascarella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.76, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.74, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.79, presentato dal senatore Veraldi, fino alle parole «dello stesso fondo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.79 e l'emendamento 21.78.

Metto ai voti l'emendamento 21.80, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.83, presentato dal senatore Salerno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.85, presentato dai senatori Izzo e Giuliano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.82, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.2, presentato dai senatori Passigli e Morando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.3.

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.0.3, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.0.4, presentato dai senatori Bedin e Lavagnini, fino alle parole «2005: – 56.000».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.0.4 e l'emendamento 21.0.5.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.6, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.7, presentato dal senatore Pasinato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.10, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.13, presentato dal senatore Cutrufo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.0.16.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto anche sull'emendamento 21.0.17.

La soppressione della scala mobile, nel 1992, ha portato alla riduzione dei salari reali di oltre il venti per cento. Naturalmente, questo fu giustificato come sacrificio per l'entrata in Europa, ma negli anni successivi c'è sempre stato uno scarto molto consistente tra l'inflazione programmata e quella reale. Dunque, almeno il recupero reale dell'inflazione a consuntivo sarebbe una misura che potrebbe evitare l'erosione permanente del monte salari.

Per questo l'emendamento 21.0.16 ha una funzione di supporto alla contrattazione, così com'è in funzione di supporto alla contrattazione la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore nella pubblica amministrazione, cui si riferisce l'emendamento 21.0.17. Questi due emendamenti offrono una sponda alla mobilitazione del movimento sindacale, che cerca di tenere le condizioni di vita dei lavoratori, sia nel luogo di lavoro, sia dal punto di vista della possibilità di spesa, al livello minimo della dignità.

Per tali motivi, chiediamo il voto a favore di questi due emendamenti. *(Applausi del senatore Sodano Tommaso)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.16, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.17, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*, onorevoli colleghi, io credo che l'emendamento 22.338 mi consenta di svolgere anche qualche considerazione. *(Vivaci commenti. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Eufemi è libero di fare le proprie considerazioni. *(Applausi ironici dai Gruppi AN e LP)*. E vedo che determina anche un certo gradimento, a giudicare dall'applauso. E non ha ancora iniziato.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Grazie, signor Presidente.

Io credo che stiamo procedendo in modo in un certo senso anomalo *(Commenti dal Gruppo DS-U)*, perché abbiamo ritirato moltissimi emendamenti, abbiamo scoperto che sono scomparsi alcuni ordini del giorno, certamente lei ha imposto una grande accelerazione ai lavori parlamentari, poi, dopo che ha «messo il turbo», naturalmente stiamo seguendo un andamento certamente più contenuto.

Sicuramente occorre rivedere i Regolamenti parlamentari, quei Regolamenti che – come noi stiamo sperimentando sulla nostra pelle – non funzionano; ma la revisione dei Regolamenti parlamentari non deve significare una riforma surrettizia degli stessi, perché a questo noi stiamo assistendo! *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*. Si tratta di una riforma che dovrebbe procedere in analogia con quella della Camera, che certamente comporterà i suoi benefìci, ma è una riforma che ancora non è ufficialmente in vigore al Senato.

Abbiamo assistito poc'anzi anche a un Presidente di Commissione che ha lasciato una memoria sulle compensazioni, senza che l'Aula ne potesse essere a conoscenza. Credo che questo sia un altro fatto anomalo, perché affrontiamo le questioni in un modo irrituale. *(Applausi del senatore Zancan)*.

Vorrei tornare adesso all'emendamento che ho presentato, sul quale ho richiamato l'attenzione del sottosegretario Vegas in Commissione più volte per la particolare rilevanza che esso assume.

Quest'emendamento è stato approvato attraverso un gesto certamente di disponibilità del sottosegretario Vegas, ma, così com'è stato approvato, non significa nulla. Io preferisco che su quell'emendamento il Governo assuma una posizione contraria, pregando magari il relatore di presentare un

emendamento soppressivo, piuttosto che vederlo in una forma che non ha nessun effetto e nessun significato.

Sono lieto allora che il presidente Pontone abbia presentato un emendamento analogo al mio, che riguarda il problema delle camere di commercio, per le quali noi prevediamo assunzioni.

Rispetto alle considerazioni esposte dal sottosegretario Vegas, mi preme sottolineare come la finanza delle camere di commercio non grava sul bilancio dello Stato, le entrate delle camere di commercio derivano da una quota a carico delle imprese; il diritto annuale stabilito d'intesa con le associazioni imprenditoriali è fissato con decreto del Ministero delle attività produttive. Inoltre, l'emendamento da noi proposto prevede la possibilità di assumere per le camere di commercio, con metodo identico a quello per la legge finanziaria, quanto già previsto è per gli enti locali.

Invito il Sottosegretario o ad approvare l'emendamento nella sua interezza o, piuttosto, a rigettarlo rispetto alla formulazione approvata. *(Applausi dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Non so se con l'accelerazione che ho dato ai lavori abbia leso i suoi diritti, ma l'ho lasciata parlare anche di una questione regolamentare quando stiamo parlando di personale di enti pubblici. Mi sembra che quando abbia voluto parlare – cosa che fa spesso – ha sempre avuto la parola.

DATO *(Mar-DL-U).* Vorrei illustrare l'emendamento 22.560.

Presidente e sottosegretario Vegas, vorrei sottolinearvi, sempre in relazione alla delicatissima e difficilissima situazione del Molise *(Commenti dal Gruppo LP. Richiami del Presidente)* che vi è una straordinaria quantità di persone residenti in Molise, che lavorano fuori di quella Regione per pubbliche amministrazioni, che in questo momento desiderano fortemente rientrare nella loro terra.

Pensate a quante situazioni familiari estremamente difficili in una Regione, tra l'altro, piena di anziani. Sono come quei fenomeni per i quali, dopo le guerre, la gente fa molti più figli. Misteriosamente da una terra dalla quale tutti sembrano doversene andare, oggi anche aiutati da un Governo che non accende speranze per una ricostruzione e per una rivitalizzazione del tessuto economico, molti vogliono rientrare in Molise. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Ciascuno è libero di dire quello che ritiene e la democrazia vuole che ciascun parlamentare sia ascoltato.

DATO *(Mar-DL-U).* Per concludere, volevo dire che in questa Regione, tra l'altro da sempre logisticamente svantaggiata sotto il profilo dello sviluppo, il rientro di molte persone ricche dell'esperienza maturata altrove può essere un fattore prezioso. *(Il sottosegretario Vegas conversa con il senatore Moro).* Vorrei che il Sottosegretario mi dedicasse un minimo di attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Moro, per cortesia, non distragga il rappresentante del Governo, altrimenti non riusciamo a concludere i nostri lavori.

Prego, senatrice Dato, continui pure.

DATO *(Mar-DL-U)*. Grazie, Presidente. Sottosegretario... *(Brusìo in Aula)*. È veramente difficile, a quest'ora, parlare in questa situazione.

PRESIDENTE. Senatrice, ha ragione quando c'è qualcuno che disturba, ma sta anche a lei richiamare l'interesse dell'Aula.

DATO *(Mar-DL-U)*. Non riesco ad attirare l'attenzione dell'Aula? Provo così? *(La senatrice Dato agita le braccia)*.

PRESIDENTE. Senatrice, questa gestualità non c'entra con l'Aula!

DATO *(Mar-DL-U)*. Presidente, come posso fare ad attirare l'interesse dell'Aula, se non parlando seriamente? *(Vivaci proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

PRESIDENTE. L'interesse dipende anche dai contenuti che ognuno sa dare ai propri interventi. *(Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

DATO *(Mar-DL-U)*. Grazie, Presidente!

Sottosegretario, la prego di voler riflettere su quanto umanamente ed economicamente importante possa essere il rientro in Molise di persone in grado di offrire impegno, assistenza e la ricchezza di un'esperienza professionale maturata in altri contesti. Credo che questo sia un fattore importantissimo per risollevare le sorti della Regione in questo momento difficile.

D'altro canto, il numero assoluto delle persone interessate a questa possibilità di trasferimento è così ristretto che non credo rappresenti un'operazione particolarmente problematica per il Governo.

Vi invito a riflettere sull'opportunità di dare a questa terra almeno questo tipo di risposte, che dimostrano la voglia di comprendere la situazione drammatica in cui i molisani si trovano oggi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Applausi ironici dal Gruppo LP. Dai banchi del Gruppo AN si sente un fischio)*.

PRESIDENTE. Chi ha fischiato? Forse qualcuno vuole andare in vacanza prima del tempo?

MORANDO *(DS-U)*. Adesso la dovete smettere!

PRESIDENTE. Colleghi, ormai non manca molto per completare i nostri lavori, quindi cerchiamo di terminare quello che dobbiamo ancora fare.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 22.0.16, che tende a costituire un'area contrattuale autonoma per le Forze di polizia, tenuto conto della unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad esse conferite.

C'è un'ipotesi di riordino a decorrere dal 1º gennaio 2003, con la definizione degli aspetti giuridici ed economici e con la previsione di una contrattazione autonoma. Infine, si prevedono otto distacchi globali per tutto il Corpo, fino a quando la normativa non sarà a regime.

Chiedo il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su questo emendamento.

PASCARELLA *(DS-U)*. Colleghi, chiedo un po' di calma e di rispetto in più, soprattutto quando parla la senatrice Dato, perché non è la prima volta che vi sono stati movimenti e brusii durante i suoi interventi. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti dai Gruppi FI e AN).*

L'emendamento 22.201 nasce dall'esigenza di prevedere un programma di arruolamento dei carabinieri in ferma quadriennale per 3.560 unità per sostituire il contingente dei carabinieri ausiliari.

Questa maggioranza ha sicuramente fatto il pieno dei voti sul tema della sicurezza dei cittadini. Stasera voglio specificare un dato che non ho sentito in quest'Aula nella discussione di questa finanziaria. Noi presentiamo un bilancio per la difesa inferiore a quello degli anni del centro-sinistra per quanto riguarda le risorse umane e gli investimenti e, per quanto riguarda la sicurezza, presentiamo delle contrazioni che, anche se dovute in parte al superamento della leva, sono sicuramente significative.

Questo programma dovrebbe servire a non far chiudere nel nostro Paese circa 100 stazioni di carabinieri soprattutto nei piccoli centri, quelli più distanti e più difficili da raggiungere, dove molto spesso lo Stato è rappresentato da questa benemerita istituzione.

Ho notato che altri colleghi della maggioranza hanno presentato emendamenti analoghi. Mi auguro che sia il relatore sia il Governo prestino attenzione a questo emendamento per superare una situazione di difficoltà, soprattutto in un momento in cui la micro-criminalità, checché ne dicano la televisione e i giornali, è sicuramente in espansione in tutto il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

MORO *(LP)*. Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti della Lega e l'apposizione della firma sull'emendamento 22.905, se i presentatori lo consentono.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti anche sugli articoli successivi, ad eccezione del 22.216.

L'affondamento della petroliera Prestige è qualcosa di importante e di dannoso. Purtroppo, è stato un disastro gestito da dilettanti privi di idee. Per evitare che questo possa ripetersi anche nel nostro Paese, il

Corpo delle capitanerie di porto va in qualche modo migliorato e organizzato.

Pertanto, ritengo che attraverso l'emendamento da me proposto, che trasformo in ordine del giorno, si possa fornire un'indicazione all'intervento da parte del Governo su questo aspetto. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE).* Signor Presidente, rinuncio ad illustrare i miei emendamenti, che riguardano argomenti anche importanti.

Vorrei solo richiamare l'attenzione sull'emendamento 22.0.28 che interessa poche decine di persone transitate dalla carriera non universitaria a quella universitaria tra il 1994 e il 1999. Per queste persone, la differenza di stipendio veniva attribuita con un assegno non riassorbibile.

Poi, con il 1999 è intervenuta la legge n. 370, che invece considerava l'assegno riassorbibile. Il Ministero ha applicato retroattivamente questa riassorbibilità dell'assegno anche ai vincitori di concorso, tra il 1º gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999.

Siccome il Governo ha già accolto come raccomandazione un ordine del giorno del Senato dell'8 novembre 2001, questo emendamento consentirebbe al Governo, «con poche lire», di risolvere il problema.

IERVOLINO *(UDC:CCD-CDU-DE).* Signor Presidente, interverrò brevemente sull'emendamento 22.902.

Per una questione di ordine pratico, avevamo legato la seconda parte dell'emendamento, riguardante la possibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione di rimanere in servizio per un ulteriore triennio, a quello per le categorie personali di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; ci siamo resi conto che la possibilità per questa categoria non è, per così dire, perseguibile. Pertanto, se il Governo dovesse essere d'accordo, potremmo votare l'emendamento per parti separate.

La *ratio* di questo emendamento è data anche dal rapporto che il commissario europeo per gli affari sociali, Diamantopoulou, ha presentato in questi giorni il primo rapporto sulle pensioni, adottato già dalla Commissione europea, laddove si prevede che l'età del ritiro va aumentata di 5 anni, al fine di rendere sostenibili i sistemi previdenziali, quando la generazione dei cosiddetti *baby boomer* raggiungerà l'età delle pensioni.

Tralascio di dire che ci sarebbe la necessità di ulteriori riforme che seguano quello che ha inverato la cosiddetta «riforma Dini». Ma vorrei anche ricordare che in Gran Bretagna il Capo del Governo Blair ha presentato il *Green book*, con la proposta di togliere l'obbligatorietà dell'età pensionabile a 65 anni.

Sono previsti anche lì incentivi con premi *una tantum* da 20.000 a 30.000 sterline per coloro che dovessero rimanere. Ora, questo emendamento troverebbe ancor più la sua ragione di essere, nel frattempo, se la riforma del sistema previdenziale italiano dovesse andare nel senso, come è auspicabile, di aumentare i limiti di età pensionabili.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo solamente per rendere chiaro al Governo il contenuto dell'emendamento 22.422, che riguarda esclusivamente l'Istituto nazionale di fisica della materia, istituito nel 1994 dal nostro precedente Governo. È un istituto che funziona molto bene per la ricerca su l'elettrosincrotone. Intervengo, dunque, solamente per chiedere attenzione sull'emendamento. Non aggiungo altro.

Vorrei tanto che fossero presenti al banco del Governo anche i Ministri competenti del settore, ma credo che siano intervenuti direttamente con il Governo.

PRESIDENTE. Credo, senatore Asciutti che il Governo presterà tutta l'attenzione possibile all'emendamento. *(Commenti dal Gruppo LP)*.

Rilevo, però, colleghi, che sto procedendo a chiamare circa 130 presentatori di emendamenti a fronte di una dichiarazione in base alla quale i componenti la maggioranza avrebbero ritirato quasi tutte le proprie proposte emendative. *(Applausi dal Gruppo LP)*.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, il mio intervento non si era concluso.

Le chiedo scusa, ma se controlla i miei tempi di intervento, prima di intervenire in questo senso, perché i miei tempi sono brevi e gli interventi non riguardano questioni di interesse personale, tant'è che investono questioni di carattere generale. *(Commenti dal Gruppo LP)*.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, nessuno le ha attribuito un interesse personale.

STANISCI *(DS-U)*. Signor Presidente, vista l'ora, chiedo di poter consegnare agli atti, perché venga pubblicato in allegato, un intervento scritto di illustrazione del mio emendamento 22.0.6. Mi auguro, naturalmente, che il Governo si esprima su di esso favorevolmente e che i colleghi lo appoggino.

PRESIDENTE. Senatrice Stanisci, la autorizzo in tal senso.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo unicamente per chiedere al rappresentante del Governo di esprimersi in merito ai circoli ricreativi delle pubbliche amministrazioni, giacchè durante l'esame in sede di Commissione si era riservato di fornire in Aula una risposta.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, illustrerò il mio emendamento 22.0.31. Comprendo la stanchezza di tutti, ma dobbiamo fare un ulteriore sforzo per cercare di esprimere nel poco tempo a nostra disposizione le esigenze delle quali ciascuno di noi è portatore. Infatti, dietro ogni emendamento vi è tutta una serie di problemi.

L'emendamento in questione riguarda la problematica dei medici specializzatisi negli anni dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accade-

mico 1990-1991. Sappiamo che l'articolo 16 della direttiva 82/76 CEE prevedeva espressamente una remunerazione adeguata per l'attività formativa e lavorativa coincidente, chiaramente, con il periodo di specializzazione *post lauream*.

L'obbligo di recepimento previsto dalla stessa direttiva era vincolato al 1° gennaio 1983. Ciò significa che lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire questa direttiva entro quella data per provvedere a remunerare congruamente tutti coloro i quali, una volta laureati, si iscrivevano e conseguivano la specializzazione.

Il recepimento, anziché avvenire entro la data prevista dalla direttiva, cioè entro il 1° gennaio 1983, avveniva invece con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Il che significa che se dal mese di gennaio 1992 si prevedeva un meccanismo che sostanzialmente contemplava, per quei medici che provvedevano a specializzarsi, una remunerazione adeguata, per coloro i quali si erano invece specializzati negli anni dal 1983 al 1991 tale remunerazione non era assolutamente prevista. C'era, in effetti, un inadempimento da parte dello Stato italiano rispetto all'indicazione obbligatoria della direttiva 76/82.

Voglio aggiungere che sono intervenute una serie di sentenze dell'Alta corte di giustizia europea che imponevano all'Italia di provvedere all'adempimento anche per quel periodo intermedio.

Questa problematica, signor Sottosegretario, è stata sottoposta correttamente all'esame della 7ª Commissione del Senato, che ha provveduto ad istruirla. Posso dire con tranquillità che coloro i quali sono intervenuti in rappresentanza di tutti i partiti della maggioranza e dell'opposizione hanno riconosciuto non solo la legittimità della pretesa, ma che ci troviamo al cospetto di un atto dovuto.

Proprio per questo motivo, pur consapevole delle difficoltà del momento e del contesto complessivo in cui si iscrive la manovra finanziaria, richiamo l'attenzione del Governo sulla proposta, con il permesso dei colleghi che mi impediscono di intercettare lo sguardo del Sottosegretario, togliendomi la speranza che recepisca il mio intervento, anche se non sempre questo rapporto fisico o meglio visivo (non creiamo equivoci, già questa finanziaria, senza essere irriverente, sembra una sorta di finanziaria da Las Vegas per i videopoker e quant'altro che qualcosa di diverso) porta ad un risultato concreto.

Mi permetto di sottolineare con grande semplicità un'esigenza che è stata recepita in Commissione da tutti i Gruppi, della maggioranza e dell'opposizione. Sollecito dunque un parere favorevole del relatore e del Governo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

PELLICINI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI *(AN)*. Signor Presidente, sono rimasto a 34 emendamenti fa, quando un collega ha parlato dei carabinieri.

PRESIDENTE. Colleghi, in fase di illustrazione possono parlare soltanto i presentatori di emendamenti. La Presidenza nomina i presentatori di emendamenti per verificare se intendono illustrarli.

PELLICINI *(AN)*. Non ho emendamenti da illustrare.

PRESIDENTE. Allora non può parlare; potrà farlo in fase di dichiarazione di voto.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, non so se lei abbia la stessa impressione che ho io. Siamo arrivati alle 23,30 e non c'è alcuna ragione per giungere alla mezzanotte; non c'è più l'atmosfera giusta per una discussione serena degli emendamenti.

Ciò che è accaduto durante l'intervento della senatrice Dato non nasce da un atteggiamento improvvisamente cafone e maschilista del Senato; in realtà siamo tutti stanchi e se lei volesse apprezzare questa circostanza, decidendo di togliere la seduta, farebbe una cosa giusta nei confronti della legge finanziaria. La seduta di domani mattina potrebbe iniziare con mezz'ora di anticipo e saremmo tutti in condizioni migliore. *(Commenti dai Gruppi FI e AN)*. Voi tanto urlate per qualsiasi cosa.

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, domani alle 8,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo. La seduta terminerà tra breve; abbiamo da fare una decina di votazioni e poi dovremo sospendere perché non disponiamo di altro materiale da sottoporre al voto. Non mi sembra che l'Assemblea manifesti atteggiamenti di femminismo o di maschilismo. Ci sono purtroppo reazioni criticabili sia nei confronti del sesso femminile sia nei confronti del sesso maschile.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.344 e 22.905; il parere è contrario su tutti gli altri.

MORANDO *(DS-U)*. Che relatore sei? In Commissione hai espresso parere favorevole!

PRESIDENTE. Senatore Morando, per cortesia.

GRILLOTTI, *relatore*. Senatore Morando, deve smetterla di fare il moralista con me. Lei faccia il tecnico. Io esprimo i pareri che voglio, senza la censura del senatore Morando.

PRESIDENTE. E fa benissimo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo invece che a quest'ora della sera le forze siano, almeno per quanto mi riguarda, accresciute: sono lucidissimo e posso andare avanti con grande tranquillità.

Concordo con i pareri espressi dal relatore e quindi esprimo parere favorevole all'emendamento 22.344, con una piccola osservazione: va soppressa la copertura in quanto non serve.

Quanto agli emendamenti 22.338 e 22.903 illustrati dal senatore Eufemi, relativi alla questione delle camere di commercio, poiché non tutte vivono esclusivamente dei propri redditi ed anche in questo caso ci sono molte situazioni di integrazione a carico dell'erario dello Stato, il parere è contrario.

Inviterei poi a ritirare l'emendamento 22.902 al fine di confluire nell'emendamento 22.905, rispetto al quale il parere è favorevole.

Esprimo parere assolutamente contrario all'emendamento 22.422, perché la copertura è basata su risorse che servono per attivare i fondi comunitari; spero che il senatore Asciutti non voglia farci perdere dei fondi comunitari, cosa che è già avvenuta nel settore universitario e non vorremmo che avvenisse anche in altri settori.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.560, della senatrice Dato, se guardiamo al calore con il quale è stato sostenuto esso chiaramente andrebbe valutato con simpatia, tuttavia l'emendamento è scarsamente giustificabile; sarebbe un'eccezione, ancorché per nobili motivi, per una Regione rispetto ad altre. Quindi, è ovvio che motivi di equità, oserei dire orizzontale, impongano un parere contrario.

In merito all'emendamento 22.0.5, vorrei sciogliere la riserva che avevo espresso in Commissione, precisando che esso comporta minori entrate e vengono meno alcune risorse relative a canoni demaniali, quindi il parere è contrario.

L'emendamento 22.0.16 concerne l'istituzione di un apposito comparto contrattuale per i funzionari della carriera di polizia. Il Governo non ritiene che in questa fase si possa passare a questo tipo di nuovo comparto contrattuale, perché, come dimostra giustamente l'emendamento, si tratterebbe di una procedura con conseguenze onerose, con effetti emulativi su altri comparti e quindi con conseguenze finanziarie molto superiori rispetto a quelle stimate nella prima applicazione. Per evitare voti contrari, inviterei i presentatori a ritirare tale emendamento.

L'emendamento 22.0.28 è oneroso, quindi il parere è contrario; anch'esso darebbe poi la stura a richieste emulative.

L'emendamento 22.0.31, del senatore Manzione ed altri (con il quale ovviamente non vorrei avere alcuno di quei contatti da egli richiamati), il parere è contrario per l'onerosità dell'emendamento, anche se ovviamente il Governo ha presente il problema dei medici specializzandi, che deriva da una decisione legislativa di recepimento di una direttiva europea,

che, ahimè, all'epoca è stata emanata senza prevedere la relativa copertura.

Si è parlato tanto di buchi; questo è un «buchetto» che ereditiamo. Ce ne faremo carico com'è possibile, ma credo che questa sia una disciplina assai intricata e complessa e non possa essere risolta *sic et simpliciter* con un finanziamento. Deve essere definito esattamente come questo contratto di formazione lavoro, previsto nella normativa europea ma non nello stesso modo nella normativa italiana, possa essere adeguatamente recepito nel nostro ordinamento. Credo quindi che occorrerà intervenire con una disciplina *ad hoc*, che francamente risulta difficile prevedere nella congestione della legge finanziaria.

Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «*l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.1 e l'emendamento 22.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.4.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, è chiaro che con queste scelte sugli organici nella funzione pubblica si va non certo ad una razionalizzazione, ma ad un massacro nella pubblica amministrazione.

Mi rendo conto che il nostro orientamento è radicalmente opposto a quello che si sta affermando nel Governo, c'è una priorità nell'assunzione data alla Difesa, ma poi, se andiamo a guardare, abbiamo l'impossibilità per tutto il 2003 di assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le Forze armate, ivi comprese le Forze di polizia, ivi compresi i Vigili del fuoco.

Più in generale, è impossibile la trasformazione dei contratti di formazione lavoro che sono scaduti nel 2002 in contratti a tempo indeterminato. In sostanza, è in atto una ulteriore e fortissima precarizzazione dei rapporti di lavoro in tutta la pubblica amministrazione che, al di là delle promesse che sono state fatte, viene nuovamente incentivata.

Non parliamo poi della scuola, dove da questo punto di vista la precarizzazione continua e si amplia in modo drammatico. Credo che la questione delle piante organiche nella pubblica amministrazione debba essere

affrontata con serietà e queste debbano essere completate per non lasciare sguarniti servizi sociali che sono assolutamente essenziali.

Sull'emendamento 22.4 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.6, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, fino alle parole «*4 e 8*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.6 e l'emendamento 22.7.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico all'emendamento 22.12, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.13, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «enti locali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.13 e gli emendamenti 22.14, 22.15, 22.16 e 22.17.

L'emendamento 22.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.20, presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.21, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 22.22 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.29, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori, fino alle parole «*commi 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.29 e l'emendamento 22.30.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.36, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «31 dicembre 2002».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.36 e gli emendamenti 22.37 e 22.38.

L'emendamento 22.39 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.53, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.57, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.60, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «enti locali territoriali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.60 e l'emendamento 22.61.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.66, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «di stabilità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.66 e l'emendamento 22.67.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.70, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.71 e 22.69.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto che vale anche per tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Margherita all'articolo in esame.

Abbiamo preso atto del parere negativo espresso dal relatore e dal Governo; abbiamo presentato degli emendamenti per sottolineare tre deficienze della proposta della maggioranza sull'argomento, che riguardano: la necessità di attrezzare le nostre Forze armate, in vista della professionalizzazione, di cui non c'è traccia nella finanziaria; la costituzione dell'Esercito europeo che ha avuto una nuova tappa proprio lunedì scorso a Copenaghen e di cui non c'è traccia nella finanziaria; infine, voglio richiamare l'attenzione – come ha già fatto il collega Pascarella – sull'Arma dei carabinieri, per la quale proponiamo la sostituzione dei carabinieri ausiliari perché mentre il Governo manda gli *spot* pubblicitari sul poliziotto di quartiere di fatto riduce il numero dei carabinieri in servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.70, presentato dai senatori Dalla Chiesa e Bedin, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.71, presentato dal senatore Bedin, e 22.69, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.72, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.720, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.77, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «del fuoco».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.77 e l'emendamento 22.78.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.79, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «enti locali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.79 e l'emendamento 22.81.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.83, presentato dal senatore Tessitore e da altri senatori, fino alle parole «con esclusione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.83 e gli emendamenti 22.561 e 22.84.

L'emendamento 22.86 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.87.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento e anche sull'emendamento 22.88, che peraltro è anche più completo.

Si tratta di una delle due questioni che riguardano il mondo dell'università e della ricerca, cioè il blocco delle assunzioni.

Noi siamo contrari al blocco delle assunzioni per l'università e per la ricerca e soprattutto (lo dico in particolare al sottosegretario Vegas) siamo contrari alla possibilità di adoperare la procedura di deroga di cui ai commi successivi di questo stesso articolo, che, come ha dichiarato il Ministro della pubblica istruzione in 7ª Commissione, violerebbe l'autonomia dell'università e degli enti di ricerca e – aggiungo io – porrebbe anche a repentaglio, per il meccanismo di contrattazione impropria che aprirebbe, la libertà di insegnamento e di ricerca.

Pertanto, noi siamo favorevoli a che si introduca una deroga *in articulo* per l'università e gli enti di ricerca, naturalmente limitatamente alla possibilità di copertura di bilancio.

Ci pare del tutto improprio che si sia estesa all'università e agli enti di ricerca questa norma, che può funzionare per le branche di dipendenza funzionale della pubblica amministrazione ma non per gli enti dotati di autonomia, peraltro riconosciuta dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.87, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.88, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.95, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

L'emendamento 22.96 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.94, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.97, presentato dal senatore Veraldi, fino alle parole «concorsi banditi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.97 e l'emendamento 22.98.

Metto ai voti l'emendamento 22.99, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.111, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.568, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.110, presentato dai senatori Montagnino e Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.112, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.113, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 22.114 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.115, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

L'emendamento 22.116 è stato ritirato.

A questo punto, colleghi, credo che il senatore Ferrara debba fare una proposta che farà sì che si possa riprendere fiato.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere l'accantonamento degli emendamenti relativi al comma 5 dell'articolo 22.

ANGIUS *(DS-U)*. E perché?

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Ferrara chiede una sospensione della trattazione di quest'articolo e il suo rinvio alla giornata di domani. È così, senatore Ferrara?

ANGIUS *(DS-U)*. Ci dica il merito, senatore Ferrara.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, chiediamo questa sospensione perché la trattazione del comma 5 dell'articolo 22 è collegata a quella dell'articolo 25, per il quale non è stato espresso il parere dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. A questo punto, ritengo di dare seguito alla richiesta del senatore Del Turco, che in questo momento mi sembra ancora più op-

portuna, e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 20 dicembre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 23,50).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 11,30 del giorno 20-12-2002

Allegato A

N.B.: nell'ambito dei testi esaminati sono riportati solo gli articoli, gli emendamenti approvati e gli ordini del giorno presentati.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Non posto in votazione (*)

(Concordato per gli anni pregressi)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonchè i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1º luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia

della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchè i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, semprechè non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti con-

tabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tale caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonchè i criteri per la de-

terminazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

(*) Approvato l'emendamento 7.1000, interamente sostituivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

7.1000
IL RELATORE
Approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - *(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). – 1.* I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui al commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d) nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003 . La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio

della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate».

ORDINE DEL GIORNO

G.7.100 (già em. 7.1000/34)
IOANNUCCI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.1000/34.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1000/4 (testo corretto)
FERRARA
Approvato

All'emendamento 7.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I versamenti delle imposte, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* n. 2) del decreto ministeriale 23 dicembre 1998 n. 504 e all'articolo 8 commi 1) e 2 (del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 ed, alla data della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo e pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.0.1000/701
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 7.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «20 per cento» *con le seguenti:* «13 per cento».

7.0.1000/352 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 7.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 5, nella lettera *c)*, sopprimere le parole da «nonché» fino a «situazione tributaria»;

Dopo la lettera *c)* inserire la seguente: «*c-bis)* l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso».

Al comma 9 dopo le parole «di cui alla lettera *c)*» inserire le seguenti: «e *c-bis*»;

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o elemento processualmente utilizzabile».

7.0.1000
IL RELATORE
Approvato con subemendamenti

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle atti-

vità produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione in-

tegrativa . in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel Capo III del predetto decreto n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma l, pari al 20 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma 2 e del comma 3 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli, ovvero per conseguirne il profitto, purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

6. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

7. Gli effetti di cui ai commi 5 e 6 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

8. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 6 con invito a

controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera *c)* del comma 5, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

11. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile processualmente.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

7.0.1001/701

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 7.0.1001, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «18 per cento»;

2) *sostituire le parole:* «18 per cento» *con le seguenti:* «16 per cento»;

3) *sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «13 per cento»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste», *con le seguenti:* «tutte le attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste»;

c) al comma 17, sostituire le parole: «diminuito del 10 per cento», *con le seguenti:* «diminuito al 10 per cento»;.

7.0.1001/352 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 7.0.1001, alla lettera c) *del comma 10, sostituire le parole da:* «commessi per» *a* «situazione tributaria» *con le seguenti:* «previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria». *Alla fine della lettera c) richiamata inserire le seguenti parole:* «l'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso».

7.0.1001

IL RELATORE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*ter*.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni del presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7*bis*, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 4 dell'articolo 7-*bis*, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 7-*bis*, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 20 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000,00 euro, la percentuale applicabile all'eccedenzá è pari al 18 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000,00 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 15 per cento;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000,00 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a)* deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro;

2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro;

3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro;

4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 500.000 euro;

5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000 euro;

6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in più.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera *b)*, in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b)* deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;

b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro;

c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle pre-

dette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b)*, per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati commessi per eseguirli ed occultarli, ovvero per conseguirne il profitto purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10 con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento parziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data;

b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

7.0.1002

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*quater.*

(Proroga di termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 7-*ter*, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno».

7.0.1003/2

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 7.0.1003, comma 1, sostituire le parole: «per gli atti pubblici e le scritture private registrate» *con le altre:* «per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate».

7.0.1003/701

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 7.0.1003, al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «del 30 novembre 2002».

7.0.1003
IL RELATORE
Approvato con subemendamenti

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*quinquies.*

(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili)

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici e le scritture private registrati entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003».

7.0.1004
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*sexies.*

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al

30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

7.0.1005
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*septies.*

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di

parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

ORDINE DEL GIORNO

G7.200 (già em. 7.0.1001/59)
BOLDI, BRIGNONE, PICCIONI, MUZIO, MALAN, TURCI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a far sì che le disposizioni di cui al comma 17 dell'emendamento 7.0.1001 possano essere applicate anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Non posto in votazione (*)

(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino)

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per

le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera *a)* ed il valore eliminato.

4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.

5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonchè delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.

(*) Approvato con un subemendamento, l'emendamento 8.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

8.100/701
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 8.100, apportare le seguenti modificazioni:

«A) Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) Sopprimere le parole da: "con il versamento" fino a: "valore delle attività,";

2) Sostituire l'ultimo periodo: "L'importo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive" con il seguente: "Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002".

B) Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei princìpi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attività in

precedenza omesse, ma in tal caso sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-*bis*. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7-*bis*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

8.100
IL RELATORE
Approvato con un subemendamento

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - *(Regolarizzazione delle scritture contabili). – 1.* Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1 del presente articolo, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta. in corso a tale data. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti

ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 7-*bis* della presente legge, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7-*bis*, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con il versamento di un importo pari al 2,5 per cento del valore delle attività, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 7-*bis*. L'importo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attività in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuto un importo pari ad un'imposta sostitutiva del 15 per cento dei predetti valori, maggiorato del 2,5 per cento del valore medesimo, qualora oggetto della regolarizzazione siano le attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità anche dichiarative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-*bis*. L'imposta sostitutiva del 15 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7-*bis*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi. L'imposta sostitutiva e l'importo del 2,5 per cento sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. L'adeguamento può essere effettuato mediante l'iscrizione come

esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta successivi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100/800
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 8.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

A) *Al comma 1, dopo le parole:* «modalità previste dal presente articolo», *aggiungere le seguenti:* «, senza applicazione di interessi e sanzioni».

B) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento, alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del cinquanta per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso».

8.0.100/352 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 8.0.100, al comma 7, sostituire le parole da «commessi per» *a* «situazione tributaria» *con le seguenti*: «previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione

tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso».

8.0.100
IL RELATORE
Approvato con subemendamenti

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascun scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000,00 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000,00 euro ma non superiori a 50.000,00 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000,00 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola

perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di una somma pari al 20 per cento dei maggiori imponibili complessivamente risultanti.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000,00 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000,00 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli, ovvero per conseguirne il profitto purché riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Non posto in votazione (*)

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento di valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato

provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi da 1 a 3 non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della

somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

(*) Approvato, con un subemendamento, l'emendamento 9.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

9.100/30
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 9.100, al comma 3, lettera a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

9.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato con un subemendamento

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - *(Chiusura delle liti fiscali pendenti). – 1.* Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000,00 euro;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000,00 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo

o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *a)* e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la

trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello.

8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5».

ORDINI DEL GIORNO

G9.200 (già em. 9.0.1)
EUFEMI, SALERNO, COSTA, TAROLLI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che, nella attuale formulazione dell'articolo 7-*quinquies* del disegno di legge finanziaria, relativo alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento del valore degli immobili, si fa riferimento

soltanto ai procedimenti di valutazione dei valori dichiarati dei beni oggetto degli atti pubblici e scritture private registrate entro il primo gennaio 2003;

ritenuto che, con tale formulazione restano esclusi dalla definizione molti atti pubblici e scritture private relative all'acquisto della prima casa in quanto l'aliquota agevolata del 3 per cento prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999 n. 448, che come è noto subordina la agevolazione all'adempimento di alcune condizioni che non attengono al valore dei beni oggetto degli atti traslativi;

ritenuto che, in un così vasto contesto di sanatorie e definizioni agevolate che riguarda tutto l'universo tributario, non appare corretto tenere escluse fattispecie che sono invece più meritevoli di essere prese in considerazione;

impegna il Governo,

a tenere conto in sede di emanazione della normativa applicativa ed esplicativa, prevedendo l'inclusione delle disposizioni agevolative in questione anche ai casi di acquisto della prima casa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G9.201

IERVOLINO, LAURO, EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'articolo 9 della legge finanziaria 2002,

considerato altresì che pur affrontando il problema delle regolarizzazioni fiscali non è stato affrontato il problema della regolarizzazione delle violazioni urbanistiche anche per i problemi connessi con il novellato Titolo V della Costituzione;

valutato altresì che le leggi 1479 del 1939, 431 del 1985, 497 del 1993 non hanno trovato applicazione

impegna il Governo,

ad assumere idonee iniziative nel rispetto delle competenze nazionali, regionali, provinciali e comunali che tengano conto della necessità di dare risposte certe ai cittadini.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

PROROGHE

Art. 10.

Approvato con emendamento

(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)

1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reiscrizione dei veicoli nei rispettivi registri pubblici, previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.

EMENDAMENTI

10.900

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i veicoli storici e d'epoca nonchè per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le tasse di cui sopra non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo».

ORDINE DEL GIORNO

G10.200 (già em. 10.0.11)
Magnalbò
Non posto in votazione (*)

Il Senato,
in Sede Di Esame Del Disegno Di Legge N. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.11.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.2000/6
Il Governo
Approvato

All'emendamento 12.0.2000, al comma 10, dopo le parole: «27 febbraio 1998, n. 30» *sono aggiunte le seguenti:* «per il periodo 2003-2005».

12.0.2000
Il Relatore
Approvato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 2002, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001,

n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma a, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n, 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'«*orimulsion*», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo

28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese amatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Il comma 1-*quater* dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".

12. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. Nell'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870, come modificate dall'articolo 405, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso».

Conseguentemente, nella tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5., comma 1, lettera *a)*: Fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507/p), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 170.000;
2004: + 170.000;
2005: + 170.000;

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 20.000;
2004: + 20.000;
2005: + 20.000;

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: + 100.000.

ORDINE DEL GIORNO

G12.2000 (già em. 12.0.200/600)
VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU
Non posto in votazione

Il Senato:

considerato che l'attuale meccanismo di finanziamento delle università prevede ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 una ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario basata principalmente sulla spesa storica ancorata all'anno 1993 e su meccanismi di riequilibrio non qualitativi;

rilevato che la attribuzione di autonomia didattica alle università, avvenuta in attuazione della legge n. 127 del 1997, richiede una revisione dei criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario in termini coerenti con l'autonomia stessa, che va strettamente correlata alla definizione degli obiettivi da parte delle università e alla verifica del raggiungimento dei relativi risultati;

considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei risultati conseguiti da ciascuna sede e da ciascun corso universitario in relazione agli obiettivi definiti nell'anno precedente;

rilevata l'esigenza di tener conto, altresì, ai fini della ripartizione dei finanziamenti suddetti, di ulteriori indici di qualità, quali:

numero di lavori scientifici pubblicati e numero di brevetti depositati, rapportati al numero dei professori e ricercatori in servizio;

numero di laureati vincitori di concorsi pubblici nel biennio successivo al conseguimento della laurea;

rapidità di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche tenendo conto delle condizioni economiche del territorio cui afferiscono le rispettive università;

razionalizzazione dell'offerta didattica attraverso l'applicazione dei requisiti minimi di qualità per ogni singolo corso di studi che porti in base a questi requisiti a contenere il numero dei corsi di studio;

impegna il Governo affinché a decorrere dal prossimo anno le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del MIUR e previsione delle università vengano ripartite tenendo conto del conseguimento dei risultati ottenuti da ciascuna sede universitaria in relazione agli obiettivi definiti nell'anno precedente e sulla base degli indicatori di qualità enunciati nelle premesse; a migliorare la disciplina degli ordinamenti didattici.

ARTICOLO 12-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12-*bis*.

Approvato

(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento)

1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1.* Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la

verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificano con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia

tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. – *1.* In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera *b)*, del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta

metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di

recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

4. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. - *(Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1.* Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 di aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile. Per l'anno 2002 il pagamento delle imposte è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 marzo 2003. Il pagamento delle imposte relative all'anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 gennaio 2003, non comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni

da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 13.

Approvato

(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi

da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.

3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Acquisizione di informazioni)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e

delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

EMENDAMENTO

16.2000

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"*6*. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato; città e autonomie locali e la Corte dei conti.".

5-*ter*. Il decreto previsto dal comma 5-*bis* è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

ARTICOLO 19-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19-*bis.*

Non posto in votazione (*)

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche se in forma di società di capitali purchè controllate in modo totalitario, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7».

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «Alla società suddetta» sono aggiunte le seguenti: «se partecipata in modo totalitario».

3. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiori a tre anni dal 1º gennaio 2003».

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «sommando le relative scadenze» sono aggiunte le seguenti: «per un periodo massimo di ulteriori due anni. Tale termine massimo si applica anche ai soggetti di cui al comma 14 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*4*-bis. La gestione del servizio idrico integrato, definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, affidata, a partire dal 1º gennaio 2001, direttamente a società di capitali partecipate da enti locali, cessa il 1º gennaio 2006 e confluisce nel soggetto gestore scelto entro la medesima data con procedura ad evidenza pubblica».

6. Il comma 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è abrogato.

7. L'articolo 113-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 113-*bis*. - *(Gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale). – 1.* Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

siano da affidare in appalto ovvero in concessione in base alla vigente normativa, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti gli altri casi i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali.

3. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale siano di modeste dimensioni, o lo richiedano le caratteristiche del servizio stesso, la relativa gestione può essere effettuata in economica».

(*) Approvati gli emendamenti 19-bis.1, 19-bis.2 e 19-bis.2000 soppressivi dell'articolo.

EMENDAMENTI

19-bis.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Approvato

Sopprimere l'articolo.

19-bis.2

GUBERT, MAFFIOLI

Id. em. 19-bis.1

Sopprimere l'articolo.

19-bis.3

VANZO, FRANCO Paolo, TIRELLI, PERUZZOTTI, PIROVANO, CHINCARINI, MORO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

19-bis.2000
IL GOVERNO
Id. em. 19-bis.1

Sopprimere l'articolo 19-bis.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.
Approvato con un emendamento

(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se si tratti di spese obbligatorie,» e dopo le parole: «clausola di» sono inserite le seguenti: «monitoraggio oppure di»;

2) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese non obbligatorie hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Con le stesse modalità di cui al secondo periodo del presente comma è altresì accertato l'avvenuto raggiungimento dell'ammontare delle spese obbligatorie corrispondente alle previsioni indicate nei rispettivi provvedimenti legislativi. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del decreto dirigenziale emanato ai sensi del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la procedura di cui al comma 7 del presente articolo, salvo che essa non sia già stata adottata in previsione di uno scostamento»;

b) all'articolo 11-*quater*, comma 3, secondo periodo, le parole: «ovvero, nel» sono sostituite dalle seguenti: «e, in conformità all'articolo 11-*ter*, comma 1, primo periodo, la clausola di monitoraggio oppure di salvaguardia. Esse, nel»;

c) il comma 7 dell'articolo 30 è abrogato.

4. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.

5. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

6. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «117.797.672,84 euro» sono sostituite dalle seguenti: «159.114.224,77 euro».

EMENDAMENTI

20.2

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

20.2000
IL GOVERNO
Id. em. 20.2

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II.

ONERI DI PERSONALE

Art. 21.

Approvato con emendamenti

(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: «per ciascuno degli anni del biennio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'im-

porto complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonchè degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefìci economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ov-

vero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

EMENDAMENTI

21.2000 (testo corretto)
IL RELATORE
Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «stesso decreto legislativo, n. 195 del 1995» *aggiungere il seguente periodo:* «A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 22.000;
2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

21.2500 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre forze di polizia e delle forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri ministri interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 35.000;
2004: – 35.000;
2005: – 35.000.

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Azzollini sull'articolo 20 del disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

II voto sull'articolo 20 costituisce l'occasione per non lasciare senza seguito i quattro argomenti usati dall'opposizione nella persona del senatore Morando per giustificare la questione sospensiva chiesta subito dopo le relazioni. Ciò non per spirito polemico, ma perché le nostre dichiarazioni costituiscono precedenti e quindi è bene fare chiarezza.

Dopo le risposte che erano state date Presidente del Senato e da me stesso alle prime argomentazioni poste dal senatore Morando, egli ha riproposto il tema utilizzando in replica quattro argomenti.

Anzitutto si è sostenuto, per superare l'obiezione secondo cui il giudizio sulla copertura deve tener conto degli elementi in essere al momento del giudizio stesso e non può rincorrere l'evoluzione del bilancio giorno per giorno, che sarebbe stato violato il comma 11 dell'articolo 126 del Regolamento, che vieta l'iscrizione durante la sessione di disegni di legge comportanti variazioni di bilancio, in quanto il decreto ministeriale che ha ridotto 1'impegnabilità incapperebbe appunto in tale divieto.

Ciò non può corrispondere al vero in quanto, come è noto, il decreto ministeriale in questione è stato semplicemente comunicato alle Commissioni parlamentari competenti, le quali, per la verità, ne hanno appreso il contenuto dalla lettura della *Gazzetta Ufficiale*. Comunque non vi è stata una discussione, se non sull'antecedente schema di DPCM – ma questo è altro argomento – per cui non sussiste l'asserita violazione del comma 11 dell'articolo 126 del Regolamento, non trattandosi di attività legislativa cui questa norma fa riferimento.

Si è anche sostenuto – è il secondo argomento – che, a testimonianza del fatto che il decreto ministeriale in questione ha ridotto sostanzialmente gli stanziamenti di competenza, la conseguenza è che, se il Governo emanasse un decreto che utilizzasse quei fondi a copertura, occorrerebbe necessariamente fornire un parere negativo, ciò in quanto è rimasto il riferimento all'articolo 81 nell1ªrticolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978.

Anche questo secondo argomento non sembra conferente. Infatti, rimane anzitutto che sono stati ristretti i limiti dell'impegnabilità e non gli stanziamenti di competenza. Ma, anche se fossero stati ridotti gli stanziamenti di competenza, non essendo legittima una copertura sul bilancio e non essendo stati ridotti comunque i fondi speciali il problema posto di un parere contrario su un eventuale utilizzo a fine anno dei fondi di bilancio ridotti è semplicemente un problema che non si può porre, in quanto, come è ampiamente noto, non sono possibili coperture su mezzi di bilancio, a meno che non si modifichi una legge sostanziale, ma questo è altro discorso.

Il terzo argomento utilizzato è invero molto sostanzialista: il Trattato di Maastricht è equiparato alla legge di contabilità, per cui la sua violazione è violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda questo argomento, peraltro più volte echeggiato, va osservato, anzitutto, che nessuno è in grado di sapere esattamente come e in che misura, comma per comma, la legge di contabilità sia stata formalmente e sostanzialmente modificata dal Trattato di Maastricht, come a nessuno è dato sapere esattamente il complesso delle disposizioni in vigore eventualmente in contrasto con la normativa europea.

È utile ricordareinoltre che non tutta le legge di contabilità è attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, ma solo le due norme che si riferiscono alla copertura. Esiste un problema generale di violazione dei regolamenti delle direttive europee e per questo vengono forniti i pareri delle due Commissioni per gli affari europei nei due rami del Parlamenti, ma non sembra automatico dare per scontata una integrazione sistematica tra Trattato di Maastricht e leggi di contabilità per un motivo estremamente semplice: il Trattato di Maastricht e le implicazioni che esso ha in termini di Patto di stabilità e dunque di saldi della finanza pubblica viene osservato con gli obiettivi posti dal DPEF e che le manovre annuali concorrono a realizzare. Che tutto ciò abbia a che fare con l'articolo 81 implica una interpretazione sostanzialistica dell'obbligo di copertura che solo la più pura dottrina liberale – fortemente contestata per numerosi decenni – aveva sostenuto, propendendo invece tutto il resto della dottrina e delle forze politiche per una interpretazione meramente procedurale. Se il modo di vedere è cambiato al riguardo, non vi è che da rallegrarsene.

Infine, venendo al quarto argomento, secondo cui sarebbe stato doveroso per il Presidente del Senato espungere dal testo della finanziaria pervenuto dalla Camera la norma che modifica formalmente la legge di contabilità, è appena il caso di ricordare che tale potere non sussiste in secondo lettura e, che comunque, sulla base di quanto già chiarito in Commissione, il divieto di modificare con i provvedimenti di sessione e con i collegati le norme di contabilità generale si può interpretare nel senso che non si possono modificare quelle norme contabili che incidono sullo stesso quadro normativo della sessione e degli stessi provvedimenti collegati. Non è un caso che l'ultima riforma della legge di contabilità della scorsa legislatura sia stata effettuata con un disegno di legge formalmente collegato.

Sen. AZZOLLINI

Intervento della senatrice Stanisci in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 22 del disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

Con il passaggio dall'esercito di leva obbligatoria a quello professionale sono stati modificati i ruoli e rimodulati gli organici delle Forze Armate. L'Esercito, la Marina e l'Aeronautica distribuiranno il personale su 4 ruoli: ruolo sergenti; ruolo marescialli; ruolo ufficiali.

II nuovo strumento militare disporrà di un organico complessivo di 190.000 uomini. Rispetto alla situazione attuale si registra una eccedenza nel grado apicale del ruolo marescialli e nel grado di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali.

Per questa ragione il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 all'articolo 6, comma 4, aveva previsto la possibilità di collocare in posizione di ausiliaria gradualmente tale personale che si trova a cinque anni dal limite di età.

In Commissione difesa è stata avviata la discussione dell'Atto Senato 495 – di cui sono relatrice – sul quale c'è il consenso del Governo. Siamo però fermi da mesi in attesa della relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze. C'è invece la necessità di accelerare l'entrata in vigore di queste misure proprio in relazione alla fine anticipata del servizio di leva obbligatorio che lo stesso Governo dichiara di voler chiudere nel 2005 e non più nel 2007.

La gestione delle eccedenze dei ruoli deve quindi iniziare almeno dal gennaio 2003 in quanto era previsto che iniziasse almeno tre anni prima della fine del servizio di leva obbligatorio. II nostro emendamento, se accolto, consentirebbe di avviare un percorso che nella cessazione anticipata del servizio di leva è tutt'altro che marginale in quanto serve a finanziare proprio il reclutamento dei volontari, alleggerendo il costo del personale in servizio in esubero.

Per queste ragioni, esposte brevemente, chiedo al Governo e ai colleghi di esprimersi favorevolmente.

Sen. STANISCI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1826. Emendamento 7.0.1001/2, Turci e altri	227	226	000	088	138	114	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1826. Em. 7.0.1001, nel testo emendato, Il Relatore	216	215	004	133	078	108	APPR.
3	NOM.	DDL n. 1826. Prima parte em. 7.1, Sodano T. e altri	222	221	003	075	143	111	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1826. Em. 7.1000, Il Relatore	235	234	004	146	084	118	APPR.
5	NOM.	DDL n. 1826. Em. 8.100/701, Il Relatore	224	223	004	145	074	112	APPR.
6	NOM.	DDL n. 1826. Em. 8.0.100, nel testo emendato, Il Relatore	213	212	005	138	069	107	APPR.
7	NOM.	DDL n. 1826. Emendamenti 20.2 e 20.2000, Thaler Ausserhofer; Il Governo	224	222	000	141	081	112	APPR.
8	NOM.	DDL n. 1826. Em. 21.0.3, Vitali e altri	220	219	003	078	138	110	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1826. Em. 22.4, Sodano T. e Malabarba	217	216	003	070	143	109	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ACCIARINI MARIA CHIARA		C	F	C			C	F	F
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
AGONI SERGIO	C		C	F	F	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	C	F	F		F	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO	F	C	F				C	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C	F	C	C				
AZZOLLINI ANTONIO	C		C	F	F	F			C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	F	C	C	C			F
BALBONI ALBERTO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F		F				C	F	F
BARELLI PAOLO	C	F	C	F	F		F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BASSANINI FRANCO	F						C		
BASSO MARCELLO	F			C			C	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	C		C	C	C	C	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F		F				C	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	C	F	C	C	C			
BEDIN TINO	F	C	F	C	C	C	C	F	A
BERGAMO UGO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BETTA MAURO	F		F	C	C	C	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	C		C	C	C	C		
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BOBBIO LUIGI	C		C	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	F								
BOLDI ROSSANA LIDIA	C		F	F	F	F	F	C	C
BONATESTA MICHELE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BONFIETTI DARIA				C					
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BORDON WILLER		C		C					
BOREA LEONZIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	C	F	C	C	C	C	F	F
BRUTTI MASSIMO	F	C	F	C			C	F	F
BRUTTI PAOLO							C	F	F
BUCCIERO ETTORE	C			F	F			C	C
BUDIN MILOS	F	C	F	C	C	C	C	F	F
CADDEO ROSSANO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F	C				P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CALVI GUIDO	F		F	C	C	C			
CAMBER GIULIO	C	F	C	F	F	F			
CAMBURSANO RENATO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	C		C	C	C	C	F	F
CARRARA VALERIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CARUSO ANTONINO	C			F	F	F	F	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	C	F	F	F	F		C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	F	C	C	C	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	F		C
CAVALLARO MARIO							C	F	F
CENTARO ROBERTO	M	F	C	F	F	F	F	M	M
CHERCHI PIETRO	C		C	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CHINCARINI UMBERTO		F	C	F	F				
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F								
CICCANTI AMEDEO	C		C	F	F	F	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
COLETTI TOMMASO	F			C	C	C			F
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	F			F	F	
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	F		F	F	F			
CORRADO ANDREA	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	C	F	C	C	C			
COZZOLINO CARMINE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
CREMA GIOVANNI	F	C	F	C	C	C	C	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO			C	F	F	F	F		
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO		F	C	F	F	F		C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	F	C		F		F	C	C
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	C	F	C	C	C	C	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C		C	F	F	F		C	C
D'AMICO NATALE				C	C	C			F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO							C	F	F
DANIELI FRANCO	F			C	C	C	C	F	M
DANIELI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANZI CORRADO			C	F					
DATO CINZIA	F	C	F		C	C			
DEBENEDETTI FRANCO		C	F	C	C	C			
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELL'UTRI MARCELLO							F	C	C	
DELOGU MARIANO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	C	F	F	F	C	C	C	
DEL TURCO OTTAVIANO				C			C	F	A	
DEMASI VINCENZO	C	F		F	F	F	F	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	F	C						F		
DE PETRIS LOREDANA	F		F	C	C		C	F	F	
DE RIGO WALTER	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
DETTORI BRUNO	F	C	F	C	C		C	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	F	C			C	F	F	
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F		F	F	F	F	C	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.							C	F		
DONATI ANNA	F	C	F	C	C	C	C	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C		C	F	F	F	F	C	C	
FABBRI LUIGI	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
FABRIS MAURO		C	F	C	C	C	C	F	F	
FALCIER LUCIANO	C	F	C	F	F	F	C	C	C	
FALOMI ANTONIO	F	C	F	C			C	F		
FASOLINO GAETANO	C	F	C	F	F	F	F	C	F	
FASSONE ELVIO	F		F	C	C	C				
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		C	F	C	C	C	C	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F		C	C	
FLAMMIA ANGELO	F	C		C	C	C	C	F	F	
FLORINO MICHELE	C		C	F		F	F	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
FORLANI ALESSANDRO		F	C	F	F	F	F	C	C
FORMISANO ANIELLO		C	F	C	C	C			F
FORTE MICHELE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
FRANCO VITTORIA	F	C	F	C	C	F	C	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	C		C	C	C	C	F	F
GASBARRI MARIO	F	C		C	C	C	C	F	F
GENTILE ANTONIO	C		C	F	F	F	F	C	C
GIARETTA PAOLO	F	C	F	C			C	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	C	F	C	C	C	C	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
GIULIANO PASQUALE	C		C	F	F	F	F	C	C
GRECO MARIO	C	F	C	F	F	F		C	C
GRILLO LUIGI	C	F	C	F	F			C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
GRUOSSO VITO	F	C		C	C	C	C		
GUASTI VITTORIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
GUBERT RENZO	C	F				F	F	C	C
GUBETTI FURIO	C	F		F	F	F	F	C	C
GUERZONI LUCIANO	F	C	F	C			C		F
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	F	C	C
IANNUZZI RAFFAELE				F	F	F			
IERVOLINO ANTONIO	C		C	F	F	F		C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	C	F	F	F	F	C	C
IOVENE ANTONIO					C	C	C	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
KAPPLER DOMENICO		F	C	F	F	F	F	C	C
KOFLER ALOIS	F	A	A	A	A	A	F	A	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	F	C	M
LAURIA MICHELE	F	C	F	C			C	F	
LAURO SALVATORE	C	F	C	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
LIGUORI ETTORE	F	C	F	C	C	C	C	F	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE							C	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MAGISTRELLI MARINA		C	F	C	C	C	C	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	F	C	F	F		F	C	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	F	C	F	F	F	F	A	C	
MAINARDI GUIDO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MALABARBA LUIGI	F	C	F	C	C	C	C	F	F	
MALAN LUCIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MANCINO NICOLA	F	C	F	C			C	F	F	
MANFREDI LUIGI		F	C	F	F	F	F	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA		C	F	C	C	C				
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MANZELLA ANDREA	F	C	F				C	F	F	
MANZIONE ROBERTO	F	C		C	C	C	C	F	F	
MARANO SALVATORE	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MARINO LUIGI	F	C	F	C	C	C				
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C	C	F		
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C	F	F	F				
MEDURI RENATO	C	F	C	F	F	F				
MELELEO SALVATORE	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MICHELINI RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MINARDO RICCARDO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	C	F	F	F				
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		C	F	C	C		C	F	F	
MONTALBANO ACCURSIO							C	F	F	
MONTI CESARINO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
MONTICONE ALBERTO	F	C	F	C	C	C				
MONTINO ESTERINO		C	F	C	C	C	C	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	F	C	C	C	C	F		

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
MORO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
MORRA CARMELO	C		C	F	F	F		C	C
MUGNAI FRANCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C	F		C				
MUZIO ANGELO	F						C	F	F
NANIA DOMENICO		F	C	F	F	F	F	C	C
NESSA PASQUALE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C		C	F	F	F		C	C
NOVI EMIDDIO	C	F	C				F		
OCCHETTO ACHILLE		C	F	C	C	C			
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PACE LODOVICO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C	F	C	C	C	C	F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO	F			C	C	C	C	F	F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F		F	C			C	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	C	F	C	C	C			F
PASTORE ANDREA	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	C	F		F	F	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F				F		C	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		F	C	A	F	F	F	C	C
PELLICINI PIERO	C	F	C	F	F	F	F		C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P			
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	C		F		F		C
PESSINA VITTORIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	A	A	A	A	A	F	F	A
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F	C	C	C	C	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	F						

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
PIANETTA ENRICO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PIATTI GIANCARLO		C	F	C	C	C	C	F	F
PICCIONI LORENZO	M	F	C	F	F	F	F	C	C
PILONI ORNELLA	F	C	F	C	C	C	C	F	
PIROVANO ETTORE		F	C		F	F	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	F		F	F	F	F	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	C	F	F	F	F	C	C
PROVERA FIORELLO	C		C	F	F	F	F		C
RAGNO SALVATORE	C	F	C	F			F	C	C
RIGONI ANDREA	F	C		C	C	C	C	F	F
RIPAMONTI NATALE	F	C	F	C	C	C	C	F	F
RIZZI ENRICO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	A	F		A	A	F	A	F
RONCONI MAURIZIO	C	F	C	F	F	F	F	C	
ROTONDO ANTONIO	F		F	C	C	C	C	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SALERNO ROBERTO	C	F		F			F	C	C
SALINI ROCCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SALVI CESARE	F	C	F						
SALZANO FRANCESCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	C	F	F	F		C	C
SAPORITO LEARCO	C	M	M	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F			C	C	C			
SCARABOSIO ALDO	C	F	C						
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SCOTTI LUIGI	C	F	C	F	F	F	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C		C	F	F	F	F	C	C
SESTINI GRAZIA	M	F	C	F	F	F	F	C	C
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	C	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
SODANO TOMMASO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	C	F		C	C	C	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
STANISCI ROSA	F	C			C	C	C	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	F	F	C	F	C	C
SUDANO DOMENICO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TAROLLI IVO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TESSITORE FULVIO	F	C	F	C	C	C			
THALER HELGA		A	A	A	A	A	F		
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C	F	F	A	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TOIA PATRIZIA		C		C			C		F
TOMASSINI ANTONIO						F	F	C	C
TONINI GIORGIO	F				C				
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TREMATERRA GINO				F	F	F	F	C	C
TREU TIZIANO	F	C	F	C	C	C	C	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
TURCI LANFRANCO	F	C	F	C	C	C	C	F	F
TURRONI SAURO		C	F	C	C	C	C	F	F
ULIVI ROBERTO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE		F	C	F	F	F	F	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	C	F	C		C			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	C	F	F	F	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	F	C	F	F	F		C	C
VENTUCCI COSIMO	M	F	C	M	M	M	F	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	F	C	C	C	C	F	
VILLONE MASSIMO	F								
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	F	C	C	C	C		
VITALI WALTER	F	C	F	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0308 del 19-12-2002 Pagina 10

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
VIVIANI LUIGI	F	C	F	C	C	C	C	F	F	
VIZZINI CARLO	C	F	C	F	F		F	C	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F			C			C	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ZICCONE GUIDO	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	F	F	F	F	C	C	

Insindacabilità, non luogo a deliberare

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha concluso, nella seduta del 19 dicembre 2002, l'esame della richiesta avanzata dal dottor Walter Bianco, senatore all'epoca dei fatti, il 12 febbraio 2001, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tale richiesta, presentata nella XIII legislatura, è stata mantenuta all'ordine del giorno del Senato nella XIV legislatura (v. Allegato B del Resoconto sommario e stenografico della 1ª seduta dell'Assemblea del 30 maggio 2001) e deferita alla Giunta il 27 giugno 2001.

Lo stesso dottor Bianco, con lettera dell'11 dicembre 2002 ha comunicato che – successivamente alla deliberazione della giunta del Comune di San Vendemiano datata 5 febbraio 2001, riguardante la decisione «di presentare denuncia-querela penale al senatore Bianco ed autonoma azione civile in merito al contenuto della interrogazione presentata ai ministri dell'interno e della giustizia e relativa all'abuso di Via Calpena» (deliberazione comunale oggetto della richiesta a suo tempo trasmessa dall'interessato) – non ha mai ricevuto notizia, né direttamente né indirettamente, di alcun seguito concreto in sede processuale, in ambito penale o civile.

Pertanto, la Giunta ha richiamato nel caso di specie la prassi consolidata, secondo cui la pronuncia delle Camere sull'eventuale insindacabilità delle opinioni espresse non ha luogo in via astratta e preventiva su richiesta dell'interessato, ma soltanto ove sia pendente effettivamente e direttamente nei suoi confronti un procedimento penale, civile o disciplinare.

La Giunta ha quindi preso atto che non vi è luogo a deliberare sulla richiesta a suo tempo avanzata dal senatore Bianco, a causa della mancanza del requisito della effettiva pendenza.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 dicembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici, relativa all'anno 2001 (*Doc*. LIX, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 2002, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria delle Stazioni sperimentali per l'industria, per gli esercizi dal 1998 al 2000 (*Doc*. XV, n. 127).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Mozioni

PIANETTA, MARTONE, BOLDI, FORLANI, SALZANO, MUGNAI, TOIA, IOVENE. – Il Senato,

premesso che:

sono trascorsi dodici anni da quando la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) ha vinto libere ed eque elezioni in Birmania;

a questi rappresentanti democraticamente eletti è stato negato il legittimo diritto di insediarsi come parlamentari rimanendo gli unici parlamentari democraticamente eletti al mondo a cui viene impedito di prestare giuramento ed assumere il proprio incarico;

che le condizioni di detenzione contemplano la tortura, la mancanza di assistenza sanitaria, un vitto insufficiente ed i lavori forzati;

alcuni membri del Parlamento sono deceduti nel corso della detenzione e il Segretario Generale della Lega Nazionale per la Democrazia, la signora Aung San Suu Kyi, e stata rilasciata solo di recente dagli arresti domiciliari;

alla luce di un recente indagine/rapporto sull'utilizzo continuato dello stupro come arma di guerra da parte dell'esercito birmano nei confronti delle donne di etnia Shan;

considerato inoltre che:

la politica dei trasferimenti forzati delle popolazioni continua ad essere pratica corrente, come pure il ricorso al lavoro forzato, al saccheggio, alla distruzione di villaggi ed al massacro della popolazione civile nelle zone a maggioranza etnica non birmana, secondo quanto presentato nel rapporto della Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite;

gli investimenti europei in Birmania sono considerevoli, specialmente nel settore dell'industria tessile, petrolifera e del gas naturale;

la maggior parte delle aziende birmane fanno uso del lavoro minorile;

la giunta militare continua a vietare totalmente la libertà di organizzazione sindacale e molti sindacalisti sono in carcere o sono stati uccisi;

le aziende in Birmania appartengono a compagnie che sono direttamente o indirettamente legate all'SPDC (State Peace and Development Council) e i loro profitti vengono utilizzati per acquistare armi o materiale bellico per l'esercito, il cui unico scopo è quello di mantenere sotto controllo la popolazione civile;

attraverso la Union Myanmar Economic Holding la giunta militare detiene il 40% delle azioni di molte imprese produttive e il restante 60% è in mano ai *leader* militari;

la Birmania – fa parte dell'Asian Development Bank e che lADB in violazione della Risoluzione dell'OIL del giugno 2000 finanzia, attraverso il Great Mekong Subregion Economic Cooperation Programme, progetti di cui usufruisce anche la giunta militare;

il Governo italiano partecipa con risorse finanziarie – e con un rappresentante ICE all'ADB;

l'Unione Europea ed i paesi associati – hanno votato in ottobre per il mantenimento della Posizione Comune (n. 2001/284/PESC) e delle sanzioni politiche ed economiche nei confronti della giunta militare;

le trattative tra il governo birmano ed Aung San Suu Kyi iniziate nell'ottobre del 2000 hanno solamente protratto una situazione insostenibile senza portare nessun miglioramento della situazione politica e sociale del paese,

si rallegra del rilascio da parte del governo birmano di 420 prigionieri politici, compresi 44 MPs, ma sollecita il governo militare a liberare senza condizioni gli oltre 1000 prigionieri politici (tra i quali 18 membri del Parlamento birmano) che si trovano tuttora in carcere;

esorta il governo militare birmano a dichiarare «un cessate il fuoco» su tutto il territorio nazionale per permettere agli organi delle Nazioni Unite di assicurare il necessario sostegno umanitario nelle zone che ne hanno piu bisogno, senza che questo processo subisca l'interferenza politica dei militari;

esorta il governo militare ad avviare un costruttivo dialogo politico con l'NLD ed i suoi rappresentanti;

sollecita il governo birmano ad accettare che le Nazioni Unite conducano un'indagine sui casi di stupro perpetrati da parte dell'esercito birmano in Shan State ed in altri Stati a maggioranza etnica non birmana;

sollecita il governo birmano ad accettare che le Nazioni Unite conducano un'indagine indipendente su altri casi di violazione dei diritti umani, compreso il massacro di 12 civili Karen, avvenuto lo scorso 28 aprile 2002 nel distretto di Kyaei-Seikyi;

condanna severamente l'uso del lavoro forzato da parte dell'SPDC e ribadisce il proprio sostegno nei confronti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro; in particolare sostiene gli appelli del Direttore Gene-

rale dell'ILO a tutte le sue costituenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure ai governi e ad altre organizzazioni internazionali, che invitano a rivedere i loro rapporti con il regime militare in modo tale da assicurare che l'utilizzo dei lavori forzati non venga più permesso o facilitato;

esorta il governo birmano a rispettare la propria legge contro il lavoro forzato emanata nel settembre 2000, permettendo anche all'inviato speciale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di svolgere il proprio mandato di indagine nel paese senza alcuna interferenza;

esorta le imprese a seguire l'esempio della Premier Oil, che ha abbandonato la Birmania, qualora avessero il ben che minimo sospetto di favorire con la loro attività la pratica dei lavori forzati.

Il Senato impegna quindi il Governo:

ad attivarsi perché sia data attuazione alle disposizioni dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

a sostenere qualsiasi azione che permetta di accelerare il processo di democratizzazione in Birmania;

a mettere in atto le iniziative necessarie a far sì che esso stesso, gli imprenditori, le organizzazioni sindacali ed internazionali si impegnino a rivedere i rapporti che questi possono avere con l'SPDC, per assicurarsi che non venga facilitato l'utilizzo del lavoro forzato.

(1-00109)

Interrogazioni

TOIA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

il giorno 28 novembre 2002 Muhammad Sa'id al-Sakhri, sua moglie Maysun Lababidi e i loro quattro figli, sono stati costretti dalle autorità italiane a rientrare in Siria e che da allora non si hanno più loro notizie;

Muhammad Sa'id al-Sakhri e la sua famiglia sono arrivati all'aeroporto di Milano il 23 novembre, provenienti da Baghdad – dove la coppia aveva vissuto in esilio per 11 anni – via Amman. All'arrivo in Italia hanno chiesto asilo politico. Secondo il loro avvocato, cui è stato impedito di incontrarli, le autorità italiane hanno rifiutato la loro richiesta di asilo senza neanche sottoporli alla procedura dell'intervista e, il 28 novembre, li hanno costretti a rimpatriare in Siria;

a causa della sua opposizione al governo siriano, Muhammad Sa'id al-Sakhri rischia di subire maltrattamenti e torture, in questi casi regolarmente praticati in Siria;

l'interrogante considera il rimpatrio forzato in Siria, senza un esame della richiesta di protezione nell'ambito di una procedura d'asilo equa, completa e soddisfacente, una violazione dei principio del diritto internazionale, vincolante per tutti gli Stati, di *non- refoulement* che proibisce il rimpatrio forzato di una persona in un paese nel quale la sua vita o la sua libertà sarebbero in pericolo;

l'Italia è uno Stato parte della Convenzione sullo *status* dei rifugiati e della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, che proibiscono espressamente il rimpatrio forzato in circostanze del genere,

si chiede di sapere:

i motivi per cui a Muhammad Sa'id al-Sakhri e alla sua famiglia sia stato impedito l'accesso a una procedura d'asilo equa e soddisfacente e quelli per cui è stato violato il principio del diritto internazionale del *non- refoulement*;

se il Governo sia a conoscenza delle condizioni in cui attualmente vivono Muhammad Sa'id al-Sakhri e i suoi familiari;

se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per assicurare che i diritti di Muhammad Sa'id al-Sakhri e della sua famiglia siano pienamente ripristinati: tali diritti comprendono quello di non essere sottoposti a torture e trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti; quello di essere informati sulle ragioni dell'arresto e poter contestare la legalità del provvedimento; quello della presunzione d'innocenza; quello di poter avere accesso all'assistenza legale di un avvocato; quello di poter comunicare e ricevere visite da familiari e amici.

(3-00789)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in un recente incontro tra le Segreterie nazionali di FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, il ministro Alemanno e l'amministratore delegato di Sviluppo Italia Caputi si è affrontata la crisi del Gruppo Cirio;

il Ministro, da notizie stampa, ha illustrato il progetto che prevede la costituzione da parte di Sviluppo Italia di una Newco che prenda in affitto gli impianti, il marchio e il magazzino di Cirio Del Monte Italia e che garantisca gli attuali livelli di occupazione;

le Segreterie nazionali di FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL hanno dichiarato la loro disponibilità ad esaminare la proposta in oggetto in tutti i suoi dettagli alla presenza di tutti gli interlocutori necessari e con una attenzione particolare alle ricadute occupazionali legate alla nuova proposta formulata anche dal punto di vista giuridico del rapporto di lavoro,

si chiede di sapere:

se non si intenda convocare le banche creditrici e la proprietà per conoscere il piano industriale e il piano finanziario per il rilancio della Cirio;

se la proposta di una Newco contenga tutti i requisiti giuridici per assicurare ai lavoratori la continuità giuridica del posto di lavoro;

se non si ritenga che un nuovo intervento pubblico nel settore agro-industriale possa rappresentare la chiave di volta anche per la crisi della Cirio;

se non si ritenga opportuno, anche ripensando alla chiusura di alcuni anni fa dei centri di ricerca agroalimentare della SME al Sud, che il Governo assuma un'iniziativa per favorire interventi finalizzati allo sviluppo della ricerca nel campo alimentare;

se non si ritenga che il Mezzogiorno possa rappresentare, per la sua posizione geografica e per le competenze scientifiche presenti sul territorio, il bacino naturale per lo sviluppo di un polo agro-industriale nazionale;

se non si ritenga di riferire in Parlamento le intenzioni del Governo in merito alla crisi della Cirio.

(4-03582)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, dopo l'arresto del noto Gilberto Cavallini a Milano (con una borsa piena di armi e munizioni), verificare immediatamente, nell'ambito delle proprie competenze, se risultino responsabilità da parte di chi ha autorizzato il regime di semi-libertà visto il *curriculum* del signor Cavallini, la pericolosità e, naturalmente, le potenzialità a delinquere.

(4-03583)

BIANCONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nella Pinacoteca di Forlì è in corso una controversa esposizione di artisti emergenti, nell'ambito del progetto «Gemina Muse»;

Gemina Muse è un'iniziativa promossa dall'associazione GAI – Giovani artisti italiani e dalla CIDAC – Associazione città d'arte e cultura con la collaborazione della DARC (Direzione Generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali);

l'iniziativa Gemina Muse 2002/Giovani artisti nei Musei italiani è l'appuntamento con l'arte contemporanea che dal 30 novembre 2002 al 2 febbraio 2003 vede protagonisti oltre 40 artisti scelti da 25 critici in ben 28 musei di 24 città italiane;

l'obiettivo di tale iniziativa è quello di mettere in relazione la prestigiosa tradizione artistica italiana con la sensibilità degli artisti emergenti, i quali espongono una loro creazione che trae ispirazione da un'opera presente in ogni museo, nel tentativo di dare un'interpretazione inedita del lavoro degli illustri colleghi del passato;

considerato che:

nella Pinacoteca comunale di Forlì i tre artisti prescelti dovevano confrontarsi con l'autoritratto di Marco Palmezzano;

l'esposizione delle tre opere è stata possibile grazie al contributo attivo del Comune, che ha messo a disposizione gli spazi del museo, nonché dell'assessorato alle politiche giovanili;

uno dei giovani artisti, Paolo Pennuti, ha scelto di esibirsi presentando un video, nel quale per circa quindici minuti si è ripreso mentre compiva atti sessuali, con immagini estremamente esplicite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario emettere un provvedimento che revochi immediatamente il patrocinio, concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali, alla succitata iniziativa, dopo aver accertato la veridicità di quanto accaduto alla Pinacoteca di Forlì ed ampiamente evidenziato dagli organi di stampa locale.

(4-03584)